

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 13 febbraio 2003

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

COMUNITÀ EUROPEE

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 2248/2002 della Commissione, del 17 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	Pag.	5
Regolamento n. 2249/2002 della Commissione, del 17 dicembre 2002, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento	»	7
Regolamento n. 2250/2002 della Commissione, del 17 dicembre 2002, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve	»	11
<u>Regolamento n. 2251/2002 della Commissione, del 17 dicembre 2002, che modifica il regolamento n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei Paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione</u>	»	12
Regolamento n. 2252/2002 della Commissione, del 17 dicembre 2002, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso	»	14

<u>Regolamento n. 2253/2002 della Commissione, del 17 dicembre 2002, che modifica il regolamento n. 1314/2002 per quanto riguarda i trasferimenti autorizzati tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana</u>	Pag.	15
Regolamento n. 2254/2002 della Commissione, del 17 dicembre 2002, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	»	17
Regolamento n. 2255/2002 della Commissione, del 17 dicembre 2002, che determina la quantità disponibile per il primo semestre del 2003 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo	»	20
<u>Regolamento n. 2256/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, recante seconda modifica del regolamento n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura</u>	»	23

Pubblicati nel n. L 343 del 18 dicembre 2002

Regolamento n. 2257/2002 della Commissione, del 18 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	27
Regolamento n. 2258/2002 della Commissione, del 18 dicembre 2002, che modifica i regolamenti n. 1868/2002 e n. 1870/2002 per quanto riguarda le domande di titoli per l'importazione di aglio originario di Paesi terzi diversi dalla Cina per il periodo dal 6 gennaio al 28 febbraio 2003	»	29
Regolamento n. 2259/2002 della Commissione, del 18 dicembre 2002, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli	»	31
<u>Regolamento n. 2260/2002 della Commissione, del 17 dicembre 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili</u>	»	34
<u>Regolamento n. 2261/2002 della Commissione, del 18 dicembre 2002, che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 408/2002 del Consiglio sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni altri ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese ed importazioni di alcuni ossidi di zinco spediti dal Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni</u>	»	38
Regolamento n. 2262/2002 della Commissione, del 18 dicembre 2002, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia	»	41
Regolamento n. 2263/2002 della Commissione, del 18 dicembre 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	»	43

Pubblicati nel n. L 344 del 19 dicembre 2002

<u>Regolamento n. 2264/2002 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che modifica il regolamento n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca</u>	»	46
--	---	----

Pubblicato nel n. L 350 del 27 dicembre 2002

<u>Regolamento (CE, Euratom) n. 2265/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che adegua a decorrere dal 1° luglio 2002 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni</u>	Pag.	101
Regolamento n. 2266/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	105
Regolamento n. 2267/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	»	107
Regolamento n. 2268/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	»	109
Regolamento n. 2269/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 1331/2002	»	111
<u>Regolamento n. 2270/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, relativo alla sospensione della pesca dello sgombrò da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca</u>	»	112
<u>Regolamento n. 2271/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, relativo alla sospensione della pesca dello sgombrò da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca</u>	»	113
<u>Regolamento n. 2272/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, relativo alla sospensione della pesca dello sgombrò da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca</u>	»	114
<u>Regolamento n. 2273/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità</u>	»	115
Regolamento n. 2274/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	»	123
Regolamento n. 2275/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 899/2002	»	127
Regolamento n. 2276/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento n. 900/2002	»	128
Regolamento n. 2277/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 901/2002	»	129
Regolamento n. 2278/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 2096/2002	»	130
Regolamento n. 2279/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che modifica il regolamento n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	»	131
Regolamento n. 2280/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che sospende in via temporanea la presentazione delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari	»	132

Regolamento n. 2281/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	Pag.	133
Regolamento n. 2282/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	»	134
Regolamento n. 2283/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	»	137
Regolamento n. 2284/2002 della Commissione del 19 dicembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione ...	»	139

Publicati nel n. L 347 del 20 dicembre 2002

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità</u>	Pag.	142
---	------	-----

Publicata nel n. L 327 del 4 dicembre 2002

<u>Direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità</u>	Pag.	144
--	------	-----

Publicata nel n. L 355 del 30 dicembre 2002

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2248/2002 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2002

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	72,1
	204	68,7
	720	100,4
	999	80,4
0707 00 05	052	109,2
	204	88,4
	220	155,5
	628	237,0
	999	147,5
0709 10 00	220	195,0
	999	195,0
0709 90 70	052	96,3
	204	129,1
	999	112,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	58,8
	204	48,9
	220	46,6
	999	51,4
0805 20 10	052	95,1
	204	76,4
	999	85,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	65,6
	999	65,6
0805 50 10	052	70,6
	600	71,8
	999	71,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	29,5
	400	77,3
	404	111,1
	720	81,6
	800	165,8
	999	93,1
0808 20 50	400	114,1
	720	46,1
	999	80,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2249/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2002

relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara periodica.
- (2) Le vendite devono effettuarsi conformemente al regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 ⁽⁴⁾, in particolare i titoli II e III.
- (3) Considerate la frequenza e la natura delle gare previste dal presente regolamento, è necessario derogare agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79 per quanto riguarda l'informazione e i termini che devono figurare nel bando di gara.
- (4) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (5) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.
- (6) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (7) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di smercio di carni bovine d'intervento non disossate, è necessario potenziare i controlli di qualità dei prodotti prima della loro consegna agli acquirenti, in particolare per garantire che siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità

d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 ⁽⁶⁾.

- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono poste in vendita le seguenti quantità approssimative di carni bovine d'intervento:

- 1 500 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- 1 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- 1 500 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita si effettua conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

Articolo 2

1. Le offerte devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

- a) 13 gennaio 2003;
- b) 27 gennaio 2003,

fino ad esaurimento dei quantitativi messi in vendita.

2. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono, per ogni gara, un bando nel quale sono indicati fra l'altro:

- i quantitativi di carni bovine messi in vendita,
- il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 2 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

4. Gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. In casi eccezionali gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale obbligo, previa autorizzazione della Commissione.

5. Per ogni gara sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al presente regolamento nonché la data della gara di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 5.

7. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recano l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti in parola.

8. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2002.

Articolo 4

1. L'informazione da parte dell'organismo d'intervento menzionata all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2173/79 è inviata mediante fax a ciascun concorrente.

2. In deroga al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna delle carni vendute ai sensi del presente regolamento è di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i prodotti d'intervento non disossati consegnati agli acquirenti siano presentati in uno stato perfettamente conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, in particolare il punto 2, lettera a), sesto trattino, dello stesso allegato.

2. I costi relativi alle misure di cui al paragrafo 1 devono essere sostenuti dagli Stati membri e in particolare non devono essere a carico dell'acquirente o di altro terzo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione⁽¹⁾ tutti i casi in cui un quarto d'intervento non disossato è stato riscontrato non conforme all'allegato III di cui al paragrafo 1, specificando la qualità e quantità nonché lo stabilimento di macellazione in cui è stato prodotto.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ DG Agricoltura, D2, fax (32-2) 295 36 13.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos ⁽¹⁾	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse ⁽¹⁾	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα ⁽¹⁾	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products ⁽¹⁾	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits ⁽¹⁾	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti ⁽¹⁾	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten ⁽¹⁾	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos ⁽¹⁾	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet ⁽¹⁾	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Ungefärlig kvantitet (ton)

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Εμπρόσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non dissossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

ITALIA	— Quarti posteriori	1 500
--------	---------------------	-------

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

DEUTSCHLAND	— Kugel (INT 12)	150
	— Oberschale (INT 13)	150
	— Lappen (INT 18)	200
	— Hochrippe (INT 19)	150
	— Schulter (INT 22)	100
	— Vorderviertel (INT 24)	250
FRANCE	— Jarret arrière d'intervention (INT 11)	200
	— Tranche grasse d'intervention (INT 12)	150
	— Tranche d'intervention (INT 13)	150
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	250
	— Épaule d'intervention (INT 22)	250
	— Poitrine d'intervention (INT 23)	250
	— Avant d'intervention (INT 24)	250

⁽¹⁾ Véanse los anexos III y V del Reglamento (CE) n.º 562/2000.

⁽¹⁾ Se bilag III og V til forordning (EF) nr. 562/2000.

⁽¹⁾ Vgl. Anhänge III und V der Verordnung (EG) Nr. 562/2000.

⁽¹⁾ Βλέπε παραρτήματα III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2000.

⁽¹⁾ See Annexes III and V to Regulation (EC) No 562/2000.

⁽¹⁾ Voir annexes III et V du règlement (CE) n.º 562/2000.

⁽¹⁾ Cfr. allegati III e V del regolamento (CE) n. 562/2000.

⁽¹⁾ Zie de bijlagen III en V van Verordening (EG) nr. 562/2000.

⁽¹⁾ Ver anexos III e V do Regulamento (CE) n.º 562/2000.

⁽¹⁾ Katso asetukset (EY) N:o 562/2000 liitteet III ja V.

⁽¹⁾ Se bilagorna III och V i förordning (EG) nr 562/2000.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionenstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203
D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel. (49-69) 1564-704/772; Telex 411727; Fax (49-69) 1564-790/985

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs de France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone (33-1) 44 68 50 00; télex 215330; télécopieur (33-1) 44 68 52 33

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. (00-39) 06 449 49 91; telex 61 30 03; fax (00-39) 06 445 39 40/444 19 58

REGOLAMENTO (CE) N. 2250/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2002

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.
- (2) A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00,

nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

- (3) In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di gennaio e febbraio 2003 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 2251/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione ⁽¹⁾, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2500/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1268/1999 è di risolvere problemi prioritari e specifici relativi ad un adeguamento sostenibile del settore agricolo e delle zone rurali nei paesi candidati. I danni causati all'agricoltura e alle zone rurali, incluse le foreste, da calamità naturali eccezionali possono costituire problemi di questo genere, come dimostrato dalle inondazioni che nell'agosto del 2002 hanno causato notevoli danni in diversi paesi candidati. La Comunità deve dare una risposta adeguata a queste calamità naturali eccezionali, avvalendosi di diversi strumenti, tra cui lo strumento di preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1268/1999.
- (2) Quando calamità naturali eccezionali, incluse quelle che comportano incendi, colpiscono le foreste di vari paesi candidati, occorre poter finanziare azioni a favore di tale settore. È inoltre necessario poter adottare le iniziative di prevenzione previste all'articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽³⁾.
- (3) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2251/2001 ⁽⁵⁾, prevede la possibilità di sostenere la formazione professionale che contribuisce al miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali degli agricoltori e di altre persone coinvolte in attività agricole e forestali e nella loro riconversione. In assenza di qualsiasi altro strumento finanziario comunitario di preadesione a favore della formazione professionale, la concessione dell'aiuto previsto per tale formazione a chiunque svolga attività che possono beneficiare delle

misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (Sapard) consentirebbe di raggiungere in modo più efficace gli obiettivi Sapard.

- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2759/1999.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2759/1999 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. È concesso un sostegno a favore della formazione professionale per contribuire al miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali degli agricoltori e di altre persone che esercitano attività agricole e forestali e alla loro riconversione. È inoltre concesso un aiuto a favore della formazione professionale di altre persone potenzialmente occupate in attività ammesse a beneficiare di un'altra misura del programma, ad eccezione di quelle previste all'articolo 2, ultimo trattino, del regolamento (CE) n. 1268/1999.

2. Il sostegno alla formazione professionale non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento medio o superiore.»

- 2) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. È concesso un sostegno a favore delle azioni previste agli articoli 29 e 30 del regolamento (CE) n. 1257/1999, alle condizioni ivi stabilite.

Tuttavia, gli aiuti intesi a finanziare la ricostituzione del potenziale produttivo delle foreste sono concessi unicamente nei casi in cui la Commissione stabilisce che si è verificata una calamità naturale eccezionale, indipendentemente dalla causa.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.

⁽²⁾ GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 23.12.1999, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 2252/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2002

relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 2216/2002 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato a 1 000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo per la destinazione R01 definita nell'allegato al suddetto regolamento.

- (2) Per la destinazione R01 i quantitativi chiesti il 13 dicembre 2002 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 13 dicembre 2002.

- (3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 2216/2002, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 13 dicembre 2002, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 27,34 %.

Articolo 2

Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 2216/2002, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 14 dicembre 2002, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 38.

REGOLAMENTO (CE) N. 2253/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1314/2002 per quanto riguarda i trasferimenti autorizzati tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il paragrafo 6 del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana riguardante accordi nel settore dell'accesso al mercato dei prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1944 e approvato con la decisione 96/386/CE del Consiglio ⁽³⁾, prevede che debbano essere considerate favorevolmente determinate richieste presentate dall'India per ottenere una «flessibilità straordinaria» nella fissazione dei contingenti per questi prodotti.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1314/2002 ⁽⁴⁾ la Commissione ha accolto una richiesta in tal senso della Repubblica indiana.
- (3) In data 7 novembre 2002 la Repubblica indiana ha presentato una versione riveduta della richiesta di modifica dei trasferimenti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1314/2002, che trasforma un trasferimento di 1 500 t a favore della categoria 2a in due trasferimenti, uno di 1 000 t e uno di 500 t, a favore rispettivamente delle categorie 1 e 5 e aggiunge altre 500 t, finora non

richieste, a favore della categoria 7. Per ragioni di chiarezza è opportuno fornire una versione consolidata della flessibilità straordinaria concessa.

- (4) I trasferimenti, così modificati, richiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti stabiliti dalle disposizioni sulla flessibilità del regolamento (CEE) n. 3030/93.
- (5) È pertanto opportuno accogliere la richiesta nella versione riveduta. Il regolamento (CE) n. 1314/2002 deve essere modificato di conseguenza.
- (6) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 1314/2002 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 15.5.2002, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

664 INDIA				Adeguamento					
Gruppo	Categoria	Unità	Limite 2002	Limite adeguato	Quantità in unità	Quantità in tonnellate	%	Flessibilità	Nuovo limite adeguato
IA	1	kg	43 723 000	46 783 610	1 000 000	1 000	2,3	Trasferimento dalla categoria 3	47 783 610
IA	3	kg	33 347 000	34 019 980	- 7 500 000	- 7 500	- 22,5	Trasferimento alle categorie 1, 4, 5, 6, 7	26 519 980
IB	4	pezzi	81 019 000	84 350 769	19 440 000	3 000	24,0	Trasferimento dalla categoria 3	103 790 769
IB	5	pezzi	44 334 000	45 608 334	2 265 000	500	5,1	Trasferimento dalla categoria 3	47 873 334
IB	6	pezzi	11 225 000	11 295 930	4 400 000	2 500	39,2	Trasferimento dalla categoria 3	15 695 930
IB	7	pezzi	71 078 000	71 196 071	2 775 000	500	3,9	Trasferimento dalla categoria 3	73 971 071»

REGOLAMENTO (CE) N. 2254/2002 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2002
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2231/2002 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2231/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2231/2002 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 91 del 6.4.2002, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 338 del 14.12.2002, pag. 23.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1002 00 00	Segala	9,17
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	9,17
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽⁴⁾	9,17
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	36,92
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽⁵⁾	36,92
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	9,17

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁴⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁵⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 13.12.2002 al 16.12.2002)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2.14 %	HRW2.11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley2
Quotazione (EUR/t)	147,87	148,01	130,95	93,44	211,50 (**)	201,50 (**)	127,00 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	23,35	21,32	14,89	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	32,60	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,66 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,74 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 2255/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2002

che determina la quantità disponibile per il primo semestre del 2003 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

Al momento dell'assegnazione dei titoli di importazione per il secondo semestre 2002 per taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli vertevano su quantità inferiori a quelle disponibili per i prodotti interessati. Occorre, pertanto, determinare per ogni contingente interessato la quantità disponibile per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 giugno 2003, prendendo in considerazione le quantità

non assegnate conformemente ai regolamenti (CE) n. 1375/2002 ⁽⁵⁾ e (CE) n. 1916/2002 ⁽⁶⁾ della Commissione, che stabiliscono in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nei mesi di luglio e ottobre 2002 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le quantità disponibili per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2003 per il secondo semestre dell'anno d'importazione di taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 sono indicate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 3.2.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 252 del 20.9.2002, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 45.

⁽⁶⁾ GU L 289 del 26.10.2002, pag. 10.

ALLEGATO

Quantità disponibili per il periodo fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2003

ALLEGATO I. A

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4591	4 808
09.4592	18 400
09.4593	5 091
09.4594	19 032

ALLEGATO I. B

1. Prodotti originari della Polonia

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4813	6 033
09.4814	3 633
09.4815	5 437

2. Prodotti originari della Repubblica ceca

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4611	1 443
09.4612	626
09.4613	5 737

3. Prodotti originari della Repubblica slovacca

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4611	755
09.4612	378
09.4613	2 252

4. Prodotti originari dell'Ungheria

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4775	652,5
09.4776	50
09.4777	25
09.4778	150
09.4733	2 864,5

5. Prodotti originari della Romania

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4758	1 200

6. Prodotti originari della Bulgaria

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4660	4 566

7. Prodotti originari dell'Estonia

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4578	400
09.4546	6 023
09.4579	800
09.4580	560
09.4547	2 407
09.4582	560
09.4581	2 004

8. Prodotti originari della Lettonia

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4872	200
09.4873	1 400
09.4874	100
09.4551	1 127,5
09.4552	2 513

9. Prodotti originari della Lituania

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4862	1 500
09.4863	4 405
09.4864	300
09.4865	2 000
09.4866	1 055
09.4557	3 619

10. Prodotti originari della Slovenia

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4086	750
09.4087	375
09.4088	225

ALLEGATO I. F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingente	Quantità (tonnellate)
09.4155	2 092
09.4156	2 918

REGOLAMENTO (CE) N. 2256/2002 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (IBSFC), ha adottato il 7 giugno 2002 una raccomandazione che aumenta il TAC relativo al 2002 per l'aringa nell'unità di gestione 3.
- (2) È stato fissato un limite definitivo per le catture di capelin nell'Atlantico settentrionale e occorre pertanto stabilire la quota definitiva delle catture comunitarie di tale stock nelle acque della Groenlandia.
- (3) Nell'ambito del verbale concordato relativo alle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e le isole Færøer, del 14 dicembre 2001, la Comunità europea ha deciso di non concedere alle isole Færøer l'accesso alla pesca del melù nelle acque comunitarie. A seguito di tale decisione si è prodotto uno squilibrio nelle possibilità di pesca a favore della Comunità, cui questa deve ovviare riducendo le proprie possibilità di pesca degli scorfani e dei pleuronettiformi nella zona V b (acque delle isole Færøer).
- (4) Il merluzzo bianco e l'eglefino dovrebbero rientrare nelle disposizioni sulle catture accessorie per l'astice norvegese nello Skagerrak e nel Kattegat.
- (5) Nel corso della riunione annuale del giugno 2002, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora; benché la Comunità non faccia parte dell'organizzazione, è necessario attuare tali limiti per garantire una gestione sostenibile di questa risorsa ittica.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 ⁽²⁾ dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1811/2002 (GU L 276 del 12.10.2002, pag. 1).

- (7) Per garantire il sostentamento dei pescatori nella Comunità è importante applicare tali disposizioni prima del 31 dicembre 2002. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea, e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2555/2001 è modificato come segue:

- 1) l'allegato I A è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato I C è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 3) all'allegato V, la voce 7 d) ha il seguente testo:
 - «d) nella pesca degli scampi con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non dovrebbero superare il 60 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro e astice.»;
- 4) all'allegato V, è aggiunto il punto 10 seguente:

«10. Ciancioli nell'Oceano Pacifico orientale [zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)]

La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacora*) e del tonno obeso (*Thunnus obesus*) è proibita dal 1° dicembre al 31 dicembre 2002 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- le coste americane del Pacifico,
- la longitudine 150° W,
- la latitudine 40° N,
- la latitudine 40° S.

A decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, i pescherecci a ciancioli per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della commissione interamericana per il tonno tropicale terranno a bordo tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, al fine di disincentivare la cattura di questi pesci di piccola taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l'ultima retata di una bordata, quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

I pescherecci a ciancioli rilasceranno rapidamente e, per quanto possibile, indenni tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i mahi-mahi e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.

Le seguenti misure specifiche vanno applicate se una tartaruga marina è finita nella rete o è rimasta impigliata:

- se una tartaruga marina è avvistata nella rete occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all'impiego di un motoscafo,
- se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete andrebbe interrotto non appena la tartaruga emerge dall'acqua e non dovrebbe essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua,
- se una tartaruga è issata a bordo del peschereccio, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per rianimarla prima di rimetterla in acqua,
- è necessario proibire alle tonniere di smaltire sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica in mare.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

ALLEGATO I

All'allegato I A del regolamento (CE) n. 2555/2001, la rubrica riguardante la specie aringa nella zona «Unità di gestione 3» è sostituita dalla seguente:

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>		Zona: Unità di gestione 3
Finlandia	52 471	
Svezia	11 529	
CE	64 000	
TAC	64 000	

Condizioni particolari

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	III b, c, d, esclusa l'Unità di gestione 3
Svezia	8 000

ALLEGATO II

All'allegato I C del regolamento (CE) n. 2555/2001 la rubrica relativa alla specie capelin nella zona V, XIV (acque della Groenlandia), scorfani nella zona V b (acque di Færøer) e pesce piatto nella zona V b (acque di Færøer) sono sostituite dalle voci seguenti:

Specie: Capelin <i>Mallotus villosus</i>		Zona: V, XIV (acque della Groenlandia)
Tutti gli Stati membri	49 285	(1) Di cui 6 700 t assegnate alla Norvegia, 30 000 t all'Islanda e 10 000 t alle isole Færøer. La quota spettante alla Comunità costituisce il 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin
CE	95 985 (1)	
TAC	Non pertinente	
Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i>		Zona: V b (acque delle isole Færøer)
Belgio	15	
Germania	1 932	
Francia	131	
Regno Unito	22	
CE	2 100	
TAC	Non pertinente	
Specie: Pesce piatto		Zona: V b (acque delle isole Færøer)
Germania	98	(1) Compreso l'ippoglosso nero
Francia	77	
Regno Unito	373	
CE	548 (1)	
TAC	Non pertinente	

REGOLAMENTO (CE) N. 2257/2002 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	66,8
	204	69,5
	720	100,4
	999	78,9
0707 00 05	052	110,5
	204	88,4
	220	155,5
	628	151,4
	999	126,4
0709 10 00	220	195,0
	999	195,0
0709 90 70	052	92,8
	204	119,9
	999	106,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	49,1
	204	51,0
	220	46,6
	999	48,9
0805 20 10	052	95,1
	204	69,3
	999	82,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	66,1
	999	66,1
0805 50 10	052	73,6
	600	74,0
	999	73,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	29,5
	400	88,2
	404	107,8
	720	121,0
	800	165,8
	999	102,5
0808 20 50	400	116,9
	720	46,1
	999	81,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2258/2002 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2002

che modifica i regolamenti (CE) n. 1868/2002 e (CE) n. 1870/2002 per quanto riguarda le domande di titoli per l'importazione di aglio originario di paesi terzi diversi dalla Cina per il periodo dal 6 gennaio al 28 febbraio 2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002 prevede che per ciascuna delle origini e per ciascuno dei trimestri indicati nell'allegato I del regolamento citato la quantità massima disponibile sia suddivisa tra importatori tradizionali e nuovi importatori. Tuttavia, per ciascun trimestre e per ciascuna origine, le quantità disponibili sono assegnate indifferentemente alle due categorie di importatori, tradizionali e nuovi, a partire dal primo lunedì del secondo mese di ogni trimestre.
- (2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1868/2002 della Commissione ⁽⁴⁾ e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1870/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, relativi al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio, le domande di titoli d'importazione da parte dei nuovi importatori per i prodotti originari, rispettivamente, dell'Argentina e di paesi terzi diversi da Cina e Argentina, relative al trimestre dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e presentate dopo il 15 ottobre 2002, sono respinte.
- (3) Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione alla data del presente regolamento, i titoli d'importazione rilasciati a tale data, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 565/2002, agli importatori tradizionali per i prodotti originari dell'Argentina e di paesi terzi diversi da Cina e Argentina per il trimestre dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 sono stati inferiori alle quantità massime disponibili per la consegna.

(4) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, le quantità disponibili devono essere assegnate anche ai nuovi importatori a partire dal 6 gennaio 2003. Occorre pertanto dare ai nuovi importatori la possibilità di presentare domande di titoli d'importazione a partire dalla suddetta data.

(5) I regolamenti (CE) n. 1868/2002 e (CE) n. 1870/2002 devono di conseguenza essere modificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1868/2002 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 565/2002 da parte dei nuovi importatori per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina relative al trimestre dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e presentate dopo il 15 ottobre 2002 e prima del 6 gennaio 2003 sono respinte. A partire dal 13 gennaio 2003 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1° marzo 2003 al 31 maggio 2003.»

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1870/2002 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 565/2002 da parte dei nuovi importatori per i prodotti originari dell'Argentina relative al trimestre dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003 e presentate dopo il 15 ottobre 2002 e prima del 6 gennaio 2003 sono respinte. A partire dal 13 gennaio 2003 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1° marzo 2003 al 31 maggio 2003.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 19.10.2002, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 281 del 19.10.2002, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 2259/2002 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2002

che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1881/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (3) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. I prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

- (7) I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico.
- (8) L'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è opportuno consentire che le risorse disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati. A tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto.
- (10) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1007/2002 ⁽⁶⁾, stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2002 ⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (12) Alla luce della situazione del mercato e per permettere l'uso ottimale delle risorse disponibili, nonché tenendo conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno scegliere il metodo più adatto di restituzione all'esportazione per certi prodotti e certe destinazioni e quindi non fissare contemporaneamente, per il periodo di esportazione considerato, restituzioni dei tipi A1, A2 e A3 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (13) Occorre ripartire i quantitativi previsti per i diversi prodotti in base ai vari sistemi di concessione della restituzione, tenendo conto in particolare del grado di deperibilità.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 285 del 23.10.2002, pag. 13.⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 153 del 13.6.2002, pag. 8.⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.⁽⁸⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

- (14) È opportuno precisare che nel quadro della presente gara si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1961/2001 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli, in particolare gli articoli 4 e 5.
- (15) Il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il periodo di consegna delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e le quantità previste dei titoli di esportazione del

sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento (CE) n. 2259/2002 che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione nel settore degli ortifrutti

Codice del prodotto	Destinazione	Sistema A3 Periodo di consegna delle offerte dal 6.1 al 7.1.2003	
		Importo indicativo delle restituzioni (in EUR/t netta)	Quantità previste (in tonnellate)
0702 00 00 9100	F08	20	1 907
0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	F00	23	43 768
0805 50 10 9100	F00	22	12 243
0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F04, F09	12	4 520

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00: Tutte le destinazioni, tranne l'Estonia.

F03: Tutte le destinazioni, tranne la Svizzera e l'Estonia.

F04: Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica.

F08: Tutte le destinazioni, tranne la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e l'Estonia.

F09: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Malta, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu Dhabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'wayn, Ras al-Khayma e Fudjajra), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.

REGOLAMENTO (CE) N. 2260/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2002

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	—	—	—	—
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	23,89	177,40	217,89	15,40
1.40	Agli 0703 20 00	142,92	1 061,29	1 303,53	92,11
1.50	Porri ex 0703 90 00	56,55	419,92	515,76	36,45
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	34,86	258,86	317,94	22,47
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,15	560,27	39,59
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	42,28	313,95	385,61	27,25
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	78,54	583,21	716,32	50,62
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	117,37	871,54	1 070,47	75,64
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	443,34	3 292,10	4 043,52	285,74
1.170	Fagioli:				
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	110,15	817,94	1 004,63	70,99
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	54,23	402,69	494,60	34,95
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	280,03	2 079,41	2 554,04	180,48
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	315,72	2 344,41	2 879,52	203,48
1.210	Melanzane 0709 30 00	83,09	616,99	757,82	53,55

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	100,48	746,12	916,43	64,76
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	809,36	6 009,98	7 381,77	521,63
1.240	Peperoni 0709 60 10	141,71	1 052,27	1 292,45	91,33
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	84,79	629,63	773,35	54,65
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	154,91	1 150,27	1 412,82	99,84
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	151,52	1 125,16	1 381,98	97,66
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	78,03	579,40	711,64	50,29
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	—	—	—	—
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	—	—	—	—
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	—	—	—	—
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	—	—	—	—
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	94,29	700,12	859,93	60,77
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	64,05	475,64	584,21	41,28
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	60,93	452,46	555,74	39,27

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	266,25	1 977,10	2 428,37	171,60
2.110	Cocomeri 0807 11 00	33,15	246,16	302,34	21,37
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	43,36	321,97	395,46	27,94
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	108,03	802,20	985,30	69,63
2.140	Pere:				
2.140.1	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	altri ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	269,76	2 003,11	2 460,32	173,86
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	599,61	4 452,45	5 468,73	386,45
2.170	Pesche 0809 30 90	289,00	2 145,96	2 635,78	186,26
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	326,92	2 427,60	2 981,71	210,70
2.190	Prugne 0809 40 05	362,09	2 688,73	3 302,44	233,37
2.200	Fragole 0810 10 00	465,01	3 452,98	4 241,12	299,70
2.205	Lamponi 0810 20 10	361,18	2 681,98	3 294,14	232,78
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 928,92	14 323,39	17 592,71	1 243,19
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	172,39	1 280,10	1 572,28	111,11
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	160,88	1 194,63	1 467,31	103,69
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	130,14	966,37	1 186,94	83,88
2.250	Litchi ex 0810 90 30	712,77	5 292,73	6 500,80	459,38

REGOLAMENTO (CE) N. 2261/2002 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2002

che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni altri ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese ed importazioni di alcuni ossidi di zinco spediti dal Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»), una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) La richiesta è stata presentata il 18 novembre 2002 da Eurométaux per conto di una percentuale maggioritaria (oltre il 50 %) di produttori comunitari di alcuni ossidi di zinco.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto della denuncia di elusione è l'ossido di zinco (formula chimica ZnO), di purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco, attualmente classificabile al codice NC ex 2817 00 00 (codice TARIC 2817 00 00 11). Il codice è indicato unicamente a titolo informativo.

C. MISURE IN VIGORE

- (4) Le misure attualmente in vigore che sarebbero oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio ⁽³⁾.

D. MOTIVAZIONE

- (5) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo di alcuni ossidi di zinco in Vietnam e mediante la miscela di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese con altre sostanze, quali silice, che riduce la purezza dell'ossido di zinco a

meno di 93 % (in appresso «prodotti di ossido di zinco miscelato»). I prodotti importati soggetti a tali pratiche vengono denominati in appresso «prodotti in esame».

- (6) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova.

Dalla domanda risulta un notevole cambiamento della configurazione degli scambi, dato che le importazioni dei prodotti in esame sono notevolmente aumentate, mentre le importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese sono diminuite. Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in Vietnam di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese e al fatto che alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese vengono mescolati con altre sostanze, il che ne modifica la classificazione tariffaria, benché le caratteristiche e le applicazioni di base del prodotto restino immutate. Tali pratiche non hanno motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a parte l'istituzione del dazio.

- (7) La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping vigenti sulle importazioni del prodotto in questione risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni del prodotto in esame. Esistono inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto oggetto della denuncia di elusione vengono effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

- (8) La domanda contiene infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi dei prodotti in esame sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per alcuni ossidi di zinco.

E. PROCEDURA

- (9) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, nonché la decisione di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, le importazioni di alcuni ossidi di zinco spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e le importazioni dei prodotti di ossido di zinco miscelato originari della Repubblica popolare cinese di cui al codice TARIC 2817 00 00 19.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 7.

a) **Questionari**

- (10) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori e alle loro associazioni in Vietnam, ai produttori esportatori e alle loro associazioni nella Repubblica popolare cinese citati nella domanda, agli importatori e alle loro associazioni nella Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità vietnamite e cinesi. All'occorrenza, potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.
- (11) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione, entro il termine di cui all'articolo 3, per sapere se figurino nella domanda e, in caso contrario, per chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, visto che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (12) Le autorità della Repubblica popolare cinese e del Vietnam saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.

b) **Raccolta delle informazioni e audizioni**

- (13) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) **Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dal dazio**

- (14) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in questione possono non essere soggette a registrazione o dazio se non costituiscono una forma di elusione.
- (15) Poiché la presunta elusione si verifica al di fuori della Comunità, l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dai dazi dipende interamente dalle conclusioni nei confronti degli esportatori del Vietnam e della Repubblica popolare cinese. Gli esportatori che desiderino essere esentati dalla registrazione delle importazioni o dai dazi devono pertanto farne richiesta e inviare la propria risposta al questionario (per accertare che essi non eludano i dazi antidumping ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base) entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Sebbene non sia possibile concedere un'esenzione basandosi esclusivamente sulle informazioni fornite dagli importatori, questi potrebbero beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dai dazi qualora le importazioni provenissero da esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione.

F. **REGISTRAZIONE**

- (16) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in questione per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dei dazi antidumping a decorrere dalla data di apertura della presente inchiesta su alcuni ossidi di zinco spediti dal Vietnam e sui prodotti di ossido di zinco miscelato originari della Repubblica popolare cinese.

G. **TERMINI**

- (17) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali le parti interessate possano:
- manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o tutte le altre informazioni di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.
- (18) È importante notare che al rispetto del termine fissato all'articolo 3 del presente regolamento è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

H. **OMESSA COLLABORAZIONE**

- (19) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, o non le comunichi entro il termine fissato, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, per stabilire se le importazioni nella Comunità di alcuni ossidi di zinco (formula chimica ZnO), di purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco, di cui al codice NC ex 2817 00 00 11, spediti dal Vietnam, a prescindere dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam, e le importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese miscelati con altre sostanze, di cui al codice NC TARIC 2817 00 00 19, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti esportati da esportatori che hanno richiesto di essere esentati dalla registrazione e che non sono risultati aver eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al quesio-

nario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e tutte le richieste di autorizzazioni riguardanti i certificati di non elusione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato), indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79, 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2002.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2262/2002 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2002

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- (2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 dicembre 2002 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.
- (3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° gennaio 2003, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.
- (4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie

bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 dicembre 2002, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

- 15 tonnellate originarie del Botswana,
- 55 tonnellate originarie della Namibia.

Regno Unito:

- 153 tonnellate originarie del Botswana,
- 194 tonnellate originarie della Namibia,
- 50 tonnellate originarie dello Swaziland.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di gennaio 2003 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	18 916 tonnellate,
Kenia:	142 tonnellate,
Madagascar:	7 579 tonnellate,
Swaziland:	3 363 tonnellate,
Zimbabwe:	9 100 tonnellate,
Namibia:	13 000 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 2263/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2002
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	206,56	215,05	271,66	301,82	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	242,55	272,71	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	29,11	29,11	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 2264/2002 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi, che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca ⁽¹⁾.

- (2) I prodotti oggetto di detto regolamento, per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione per tenere conto degli sviluppi tecnici dei prodotti devono essere eliminati dall'elenco ad esso allegato.

- (3) Si devono pertanto considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione.

- (4) Dato il grande numero di modifiche con effetto dal 1º gennaio 2003, si deve procedere, per motivi di

chiarezza per l'utilizzatore, a sostituire completamente l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96.

- (5) Il regolamento (CE) n. 1255/96 deve essere pertanto modificato.

- (6) Considerata l'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza previsti al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

- (7) Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dal 1º gennaio 2003; è quindi opportuno che entri in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La presidente

L. ESPERSEN

⁽¹⁾ GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1120/2002 (GU L 171 del 29.6.2002, pag. 1).

ALLEGATO

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 0302 69 99	10	Storioni, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione ^(a) ^(b)	0
ex 0303 79 98	10		
ex 0302 69 99	20	Ciclotteri (<i>Cyclopterus lumpus</i>), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione ^(a)	0
ex 0302 69 99	30	Lutianido (<i>Lutjanus purpureus</i>), fresco, refrigerato o congelato, destinato alla trasformazione ^(a) ^(c)	0
ex 0303 79 98	20		
ex 0302 70 00	11	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0
ex 0302 70 00	31		
ex 0302 70 00	41		
ex 0302 70 00	91		
ex 0303 80 90	10		
ex 0303 80 90	19		
ex 0303 11 00	10	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>), congelati, decapitati, destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare ^(a)	0
ex 0303 19 00	10		
ex 0304 10 38	45	Filetti e carne di spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>), freschi, refrigerati o congelati	6
ex 0304 10 98	60		
ex 0304 20 61	10		
ex 0304 90 97	31		
ex 0305 20 00	11	Uova di pesce, salate o in salamoia	0
ex 0305 20 00	18		
ex 0305 20 00	19		
ex 0305 20 00	21		
ex 0305 20 00	30		
ex 0306 19 90	10	«Krill», destinato alla trasformazione ^(a)	0
ex 0306 29 90	10		
ex 0603 90 00	10	Fiori, boccioli di fiori, fogliame, foglie e altre parti di piante, non altrimenti preparati che essiccati, tinti o imbianchiti, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pot-pourri della sottovoce 3307 49 00 ^(a)	0
ex 0604 99 90	10		
ex 0710 21 00	10	Piselli da granella della specie <i>Pisum sativum</i> della varietà <i>Hortense axiphium</i> , congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati ^(a) ^(c)	0
ex 0711 59 00	11	Funghi, esclusi i funghi del genere <i>Agaricus</i> , temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all'industria delle conserve alimentari ^(a)	0
ex 0711 59 00	91		
ex 0712 32 00	11	Funghi, esclusi i funghi del genere <i>Agaricus</i> , disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto ^(a) ^(c)	0
ex 0712 32 00	21		
ex 0712 33 00	11		
ex 0712 33 00	21		
ex 0712 39 00	11		
ex 0712 39 00	21		
ex 0804 10 00	11	Datteri freschi o secchi, non condizionati per la vendita al minuto	0
ex 0804 10 00	21		
ex 0810 40 50	10	Frutti del <i>Vaccinium macrocarpon</i> , freschi	0
ex 0810 90 95	10	Frutti della rosa canina, freschi	0
0811 90 50		Frutti del genere <i>Vaccinium</i> , anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0
0811 90 70			
ex 0811 90 95	66		
ex 0811 90 95	67		

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 0811 90 95	20	«Boysenberries», congelati, senza aggiunta di zucchero, non condizionati per la vendita al minuto	0
ex 0811 90 95	30	Ananas (<i>Ananas comosus</i>), in pezzi, congelato	0
ex 0811 90 95	40	Frutti della rosa canina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti	0
ex 1511 90 19	10	Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di:	0
ex 1511 90 91	10	— acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10,	
ex 1513 11 10	10	— miscele di esteri metilici di acidi grassi della sottovoce 3824 90 99,	
ex 1513 19 30	10	— esteri metilici di acidi grassi delle voci 2915 o 2916,	
ex 1513 21 11	10	— acido stearico della sottovoce 3823 11 00	
ex 1513 29 30	10	o	
		— prodotti della voce 3401 ^(a)	
ex 1518 00 91	10	Olio di soia modificato con acido maleico, destinato alla fabbricazione di prodotti cosmetici ^(a)	0
ex 1604 11 00	20	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>), destinati all'industria di trasformazione per la	0
ex 1604 20 10	20	fabbricazione di paté o di pasta da spalmare ^(a)	
ex 1604 30 90	10	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione ^(a)	0
ex 1605 10 00	11	Granchi della specie «King» (<i>Paralithodes camchaticus</i>), «Hanasaki» (<i>Paralithodes brevipes</i>), «Kegani»	0
ex 1605 10 00	19	(<i>Erimacrus isenbecki</i>), «Queen» e «Snow» (<i>Chionoecetes spp.</i>), «Red» (<i>Geryon quinquedens</i>), «Rough stone» (<i>Neolithodes asperimus</i>), <i>Lithodes antarctica</i> , «Mud» (<i>Scylla serrata</i>), «Blue» (<i>Portunus spp.</i>), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più	
ex 1605 10 00	92	Granchi delle specie <i>Paralomis granulosa</i>	0
ex 1605 10 00	94		
ex 1902 30 10	10	Tagliatelle trasparenti, tagliate in pezzi, a base di fagioli (<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek), non	0
ex 1903 00 00	20	condizionati per la vendita al minuto	0 EUR/ 100 kg/ net
ex 2005 90 80	70	Germogli di bambù, preparati o conservati, non condizionati per la vendita al minuto	0
ex 2707 99 11	10	Oli leggeri greggi, contenenti, in peso:	0
		— 10 % o più di viniltolueni,	
		— 10 % o più di indene	
		e	
		— 1 % o più e non più di 5 % di naftalene	
ex 2805 30 10	10	Lega di cerio e di altri metalli di terre rare, contenente, in peso, 47 % o più di cerio	0
ex 2805 30 10	20	Lega di lantanio e di altri metalli di terre rare, contenente, in peso, 43 % o più di lantanio	0
ex 2805 30 90	10	Lantanio di purezza, in peso, di 99 % o più	0
ex 2811 19 80	10	Acido solfammidico	0
ex 2811 22 00	10	Diossido di silicio sotto forma di polvere, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni ^(a)	0
ex 2811 29 90	10	Diossido di tellurio	0
ex 2812 90 00	10	Trifluoruro di azoto	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2818 30 00	10	Ossido idrossido di alluminio, sotto forma di pseudo-boehmite	4
ex 2819 90 90	10	Triossido di dicromo: — di superficie specifica di 37 m ² /g o più (secondo il metodo BET), — di purezza, in peso, di 99,5 % o più sul prodotto secco, — di peso specifico inferiore o uguale a 1,2 g/cm ³ , destinato alla fabbricazione di diossido di cromo magnetico ^(a)	0
ex 2820 90 90	10	Ossido di manganese (II,III), contenente, in peso, 70 % o più di manganese	0
ex 2821 10 00	10	Triossido di ferro, sotto forma di polvere, di purezza, in peso, di 99,2 % o più, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8504 ^(a)	0
ex 2823 00 00	10	Diossido di titanio, di purezza, in peso, di 99,9 % o più, di una grossezza media dei grani di 1,2 µm o più ed uguale o inferiore a 1,8 µm, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 8532 o 8533 ^(a)	0
ex 2825 50 00	10	Ossido di rame (I o II) contenente, in peso, 78 % o più di rame e non più di 0,03 % di cloruro	0
ex 2826 90 90	10	Esafluorofosfato di potassio	0
ex 2827 39 80	10	Monocloruro di rame di purezza, in peso, di 96 % o più e non più di 99 %	0
ex 2827 60 00	10	Tetraioduro di titanio	0
ex 2830 10 00	10	Tetrasolfuro di disodio, contenente, in peso, 38 % o meno di sodio sul prodotto secco	0
ex 2830 20 00	10	Solfuro di zinco contenente: — 20,0 mg/kg o meno di cloruro, — 0,2 mg/kg o meno di rame, — 0,5 mg/kg o meno di ferro e — 1,0 mg/kg o meno di piombo	0
ex 2836 91 00	20	Carbonato di litio, contenente una o più delle impurezze seguenti al livello indicato: — 2 mg/kg o più di arsenico, — 200 mg/kg o più di calcio, — 200 mg/kg o più di cloruri — 20 mg/kg o più di ferro, — 150 mg/kg o più di magnesio, — 20 mg/kg o più di metalli pesanti, — 300 mg/kg o più di potassio, — 300 mg/kg o più di sodio, — 200 mg/kg o più di solfati, misurati secondo i metodi della Farmacopea Europea	0
ex 2837 19 00	10	Cianuro di zinco	0
ex 2837 19 00	20	Cianuro di rame	0
ex 2839 90 00	10	Silicato di piombo idrato, con un tenore in piombo, in peso, calcolato come monossido di piombo, di (84,5 ± 1,5) %, sotto forma di polvere	0
ex 2839 90 00	20	Silicato di calcio	0
ex 2843 90 90	20	Monossido di palladio	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2843 90 90	30	Miscela di ftalocianina di palladio	0
2845 10 00		Acqua pesante (ossido di deuterio) (<i>Euratom</i>)	0
2845 90 10		Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (<i>Euratom</i>)	0
ex 2846 10 00	10	Concentrato di terre rare contenente, in peso, 60 % o più e non più di 95 % di ossidi di terre rare e non più di 1 % ciascuno di ossido di zirconio, di ossido di alluminio o di ossido di ferro, e con una perdita alla combustione di 5 % o più in peso	0
ex 3824 90 99	48		
ex 2846 10 00	20	Tricarbonato di dicerio, anche idratato	0
ex 2846 10 00	30	Carbonato di cerio e di lantanio, anche idratato	0
ex 2846 10 00	40	Carbonato di cerio, di lantanio, di neodimio e di praseodimio, anche idratato	0
ex 2846 90 00	30	Ossido di terbio (III,IV)	0
ex 2848 00 00	10	Fosfina	0
ex 2850 00 20	10	Silano	0
ex 2850 00 20	20	Arsina	0
ex 2903 30 80	10	Tetrafluoruro di carbonio (tetrafluorometano)	0
ex 2903 30 80	20	1,1,1,2,3,3,3-Eptafluoropropano	0
ex 2903 30 80	30	Perfluoroetano	0
ex 2903 30 80	40	1,1-Difluoroetano	0
ex 2903 59 90	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecatoropentaciclo[12.2.1.1 ^{6,9} .0 ^{2,13} .0 ^{5,10}]ottadeca-7,15-diene, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di poliammide, di polietilene, di gomma sintetica o di polistirene ^(a)	0
ex 2903 59 90	20	Esaclorociclopentadiene	0
ex 2903 69 90	10	Miscele di isomeri di di- o tetraclorotriciclo[8.2.2.2 ^{4,7}]esadeca-1(12),4,6,10,13,15-esaene	0
ex 2903 69 90	20	1,2-Bis(pentabromofenil)etano	0
ex 2903 69 90	40	2,6-Diclorotoluene, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente: — 0,001 mg/kg o meno di tetraclorodibenzodiossina, — 0,001 mg/kg o meno di tetraclorodibenzofurano, — 0,2 mg/kg o meno di tetraclorobifenile	0
ex 2903 69 90	50	1-(Clorometil)naftalene	0
ex 2903 69 90	60	α-Cloro(etil)tolueni	0
ex 2904 10 00	30	p-Stirensolfonato di sodio	0
ex 2904 20 00	10	Nitrometano	0
ex 2904 20 00	20	Nitroetano	0
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropano	0
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropano	0
ex 2904 90 20	10	Cloruro di tosile	0
ex 2904 90 40	10	Tricloronitrometano, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3808 20 ^(a)	0
ex 2904 90 85	10	Quintozene (ISO)	0
ex 2904 90 85	20	1-Cloro-2,4-dinitrobenzene	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2905 19 00 ex 3824 90 99	11 56	terz-Butanolato di potassio (terz-butilato di potassio), anche sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0
ex 2905 39 80	10	2-Metilpropan-1,3-diolo	0
ex 2905 39 80	20	Esa-1,5-dien-3,4-diolo	0
ex 2905 49 10	10	Etilidintrimetanolo	0
2906 11 00		Mentolo	0
ex 2906 19 00	10	Cicloes-1,4-ilendimetanololo	0
ex 2906 19 00	20	4,4'-Isopropilidendicicloesanololo	0
ex 2906 29 00	10	2,2'-(m-Fenilene)dipropan-2-olo	0
ex 2907 21 00	10	Resorcinolo	0
ex 2907 29 00	10	1,4-Diidroantracen-9,10-diolato di disodio, sotto forma di soluzione acquosa	0
ex 2907 29 00	20	4,4'-(3,3,5-Trimetilcicloesiliden)difenolo	0
ex 2907 29 00	30	4,4',4"-Etilidinetrifenolo	0
ex 2907 29 00	40	Miscela di isomeri di metilendifenolo	0
ex 2907 29 00	50	6,6',6"-Tricicloesil-4,4',4"-butan-1,1,3-triiltri(m-cresolo)	0
ex 2907 29 00	60	4,4'-(1,3-Fenilendiisopropiliden)difenolo	0
ex 2907 29 00	70	2,2',2",6,6',6"-Esa-terz-butyl-α,α',α"- (mesitilen-2,4,6-triil)tri-p-cresolo	0
ex 2908 20 00	10	3-Idrossinaftalen-2,7-disolfonato di disodio	0
ex 2908 20 00	20	7-Idrossinaftalen-1,3-disolfonato di dipotassio	0
ex 2908 20 00 ex 3824 90 99	30 74	Acido 6-idrossinaftalen-2-solfonico e suoi sali	0
ex 2908 90 00	10	4-Nitroso-o-cresolo	0
ex 2909 19 00	10	1,2-Bis(2-cloroetossi)etano	0
ex 2909 30 38	10	Ossido di bis(pentabromofenile)	0
ex 2909 30 90	10	4-(p-Tolilossi)bifenile	0
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(m-tolilossi)etano	0
ex 2909 30 90	30	1,2-Difenossietano	0
ex 2909 44 00	10	2-Esilossietanololo	0
ex 2909 49 19	10	1-terz-Butossipropil-2-olo	0
ex 2909 50 90	10	4-(2-Metossietil)fenolo	0
ex 2910 90 00	30	2,3-Epossipropil-1-olo (glicidolo)	0
ex 2910 90 00	40	Perfluoroepossipropilano	0
ex 2910 90 00 ex 3824 90 99	60 59	1,2-Epossioctadecano, di purezza, in peso, di 82 % o più	0
ex 2912 29 00	10	Tereftaldeide	0
ex 2912 49 00	10	3-Fenossibenzaldeide	0
ex 2914 19 90	10	3,3-Dimetilbutan-2-one	0
2914 21 00		Canfora	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2914 29 00	10	Estr-4-en-3,17-dione	0
ex 2914 29 00	20	Cicloesadec-8-enone	0
ex 2914 39 00	10	Benzo[de]antracen-7-one	0
ex 2914 50 00	30	2'-Idrossiacetofenone	0
ex 2914 50 00	40	4'-Idrossiacetofenone	0
ex 2914 50 00	50	6'-Metossi-2'-acetonaftone	0
ex 2914 69 90	10	2-Etilantrachinone	0
ex 2914 69 90	20	2-Pentilantrachinone	0
ex 2914 69 90	30	1,4-Diidrossiantrachinone	0
ex 2914 69 90	40	2,3-Diidro-1,4-diidrossiantrachinone	0
ex 2914 69 90	50	2-Metilantrachinone	0
ex 2914 70 90	10	1-Cloro-3,3-dimetilbutan-2-one	0
ex 2914 70 90	30	4,4'-Dibromobenzile	0
ex 2915 29 00	10	Triacetato di antimonio	0
ex 2915 39 90	20	Acetato di 5 α -bromo-6 β -idrossi-17-osso-androstan-3 β -ile	0
ex 2915 39 90	30	Di(acetato) di but-3-en-1,2-diile	0
ex 2915 39 90	40	Acetato di <i>terz</i> -butile	0
ex 2915 40 00	10	Cloroacetato di vinile	0
ex 2915 90 80	20	Ortoacetato di trimetile	0
ex 2915 90 80	30	Acido 2-etilbutirrico	0
ex 2915 90 80	40	Acido nonanoico (acido pelargonico)	0
ex 2916 12 90	10	Acrilato di 2- <i>terz</i> -butil-6-(3- <i>terz</i> -butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile	0
ex 2916 12 90	20	Acrilato di 2-etossietile	0
ex 2916 12 90	30	Acrilato di isobutile	0
ex 2916 13 00	10	Metacrilato di idrossizinc, sotto forma di polvere	0
ex 2916 13 00	20	Dimetacrilato di zinco, sotto forma di polvere	0
ex 2916 14 90	10	Metacrilato di 2,3-epossipropile	0
ex 2916 19 80	20	3,3-Dimetilpent-4-enoato di metile	0
ex 2916 20 00	10	3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di metile	0
ex 2916 20 00	30	Empentrina (ISO)	0
ex 2916 20 00	40	Acido cicloesancarbossilico	0
ex 2916 20 00	50	2,2-Dimetil-3-(2-metilpropenil)ciclopropancarbossilato di etile	0
ex 2916 39 00	10	3-Clorobenzoato di metile	0
ex 2916 39 00	20	Cloruro di 3,5-diclorobenzoile	3,6
ex 2916 39 00	40	4- <i>terz</i> -Butilbenzoato di vinile	0
ex 2916 39 00	50	Cloruro di 3,5-dimetilbenzoile	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2916 39 00	60	Cloruro di 4-etilbenzoile	0
ex 2916 39 00	70	Ibuprofene (DCI)	0
ex 2917 11 00	20	Ossalato di bis(p-metilbenzile)	0
ex 2917 19 90	20	1,2-Bis(cicloesilossicarbonil)etansolfonato di sodio	0
ex 2917 19 90	40	Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 %	0
ex 2917 19 90	50	Anidride glutarica	0
ex 2917 19 90	60	Isobutilmalonato di dietile	0
ex 2917 20 00	30	Anidride 1,4,5,6,7,7-esacloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarbossilica	0
ex 2917 20 00	40	Anidride 3-metil-1,2,3,6-tetraidroftalico	0
ex 2917 34 00	10	Ftalato di diallile	0
ex 2917 39 80	10	Naftalen-2,6-dicarbossilato di dimetile	0
ex 2917 39 80	20	Acido benzen-1,2,4,5-tetracarbossilico (acido piromellitico)	0
ex 2917 39 80	30	Dianidride benzen-1,2:4,5-tetracarbossilica (dianidride piromellitica)	0
ex 2917 39 80	40	Dianidride bifenil-3,4:3',4'-tetracarbossilica	0
ex 2918 13 00	10	Acido L-(-)-di-p-toluoltartarico	0
ex 2918 19 80	20	Acido L-malico	0
ex 2918 29 10	10	Acidi monoidrossinaftoici	0
ex 2918 29 50	10	Acido gallico, di purezza, in peso, di 98,5 % o più sul prodotto secco (misurata con acidimetria)	0
ex 2918 29 90	10	Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di esametilene	0
ex 2918 30 00	20	Acido 2-(4-etilbenzoil)benzoico	0
ex 2918 90 90	10	3,4-Epossicicloesancarbossilato di 3,4-epossicicloesilmetile	0
ex 2918 90 90	20	3-Metossiacrilato di metile	0
ex 2918 90 90	30	2-(4-Idrossifenossi)propionato di metile	0
ex 2918 90 90	40	Acido trans-4-idrossi-3-metossicinnamico	0
ex 2919 00 90	10	Sale di monosodio di fosfato di 2,2'-metilenebis(4,6-di-terz-butilfenile)	0
ex 2919 00 90	20	Sale di diammonio di tetramiristoilcardiolipina	0
ex 2920 10 00	10	Fenitroton (ISO)	0
ex 2920 10 00	20	Tolclofos-metil (ISO)	0
ex 2920 90 10	10	Solfato di dietile	0
2920 90 30		Fosfito di trimetile	0
ex 2920 90 85	10	O,O'-Diottadecilbis(fosfito) di pentaeritritolo	0
ex 2920 90 85	30	O,O'-Bis(2,4-di-terz-butilfenile)bis(fosfito) di pentaeritritolo	0
ex 2921 19 80	10	Triallilammina	0
ex 2921 19 80	20	Etil(2-metilallil)ammina	0
ex 2921 19 80	30	Allilammina	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2921 29 00	10	N,N,N',N'-Tetrabutilesametilendiammina	0
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilammino)propil]ammina	0
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilammino)propil]metilammina	0
ex 2921 30 99	10	Dicicloesil(metil)ammina	0
ex 2921 30 99	20	Cicloes-1,3-ilenbis(metilammina), destinata alla fabbricazione di prodotti per lavare le stoviglie (*)	0
ex 2921 42 10	10	2,6-Dicloro-4-nitroanilina	0
ex 2921 42 10	20	2-Bromo-4,6-dinitroanilina	0
ex 2921 42 10	30	Acido 4-amminobenzen-1,3-disolfonico e suoi sali	0
ex 2921 42 10	40	2-Bromo-6-cloro-4-nitroanilina	0
ex 2921 42 10	50	Acido 3-amminobenzen-solfonico	0
ex 2921 42 10	70	Acido 2-amminobenzen-1,4-disolfonico	0
ex 2921 43 00	10	Acido 5-ammino-2-clorotoluen-4-solfonico	0
ex 2921 43 00	20	Acido 4-ammino-6-clorotoluen-3-solfonico	0
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-p-toluidina	0
ex 2921 44 00	10	Difenilmetilammina	0
ex 2921 45 00	10	Acido 3-amminonaftalen-1,5-disolfonico, sale di monosodio	0
ex 2921 45 00	20	Acido 2-amminonaftalen-1,5-disolfonico e suoi sali di sodio	0
ex 2921 45 00	30	Acido 2-amminonaftalen-1-solfonico	0
ex 2921 45 00	40	1-Naftilammina	0
ex 2921 49 10	20	Pendimetalina (ISO)	3,5
ex 2921 49 80	10	Acido 8-anilinonaftalen-1-solfonico	0
ex 2921 49 80	20	N-1-Naftilanilina	0
ex 2921 59 90	10	Miscela di isomeri di 3,5-dietiltoluenediammina	0
ex 2921 59 90	20	Acido 4-(4-amminoanilino)-3-nitrobenzen-solfonico	0
ex 3824 90 99	68		
ex 2922 19 80	10	4,4-Dimetossibutilammina	0
ex 2922 19 80	30	N,N,N',N'-Tetrametil-2,2'-ossibis(etilammina)	0
ex 2922 19 80	40	2-Ammino-2-metilpropanolo, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti delle sottovoci 3004 90 e 3305 30 (*)	0
ex 2922 21 00	10	Acido 2-ammino-5-idrossinaftalen-1,7-disolfonico e suoi sali, di purezza, in peso, di 60 % o più	0
ex 2922 21 00	20	Acido 4-idrossi-7-metilamminonaftalen-2-solfonico	0
ex 2922 21 00	30	Acido 6-ammino-4-idrossinaftalen-2-solfonico	0
ex 2922 21 00	40	Acido 7-ammino-4-idrossinaftalen-2-solfonico	0
ex 2922 22 00	10	Anisidine	0
ex 2922 29 00	10	2-Metil-N-fenil-p-anisidina	0
ex 2922 29 00	20	3-Amminofenolo	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2922 29 00	30	Acido 4-ammino-5-metossi-2-metilbenzenesolfonico	0
ex 2922 29 00	40	2-Ammino-4-terz-pentil-6-nitrofenolo	0
ex 2922 29 00	50	6-Metossi- <i>m</i> -toluidina	0
ex 2922 29 00	60	3,5-Dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetossi)anilina	0
ex 2922 29 00	70	4-Nitro- <i>o</i> -anisidina	0
ex 2922 29 00	80	3-Dietilamminofenolo	0
ex 2922 39 00	10	Acido 1-ammino-4-bromo-9,10-diossoantracen-2-solfonico e suoi sali	0
ex 2922 39 00	20	1-Amminoantrachinone	0
ex 2922 39 00	30	1-Bromo-4-metilamminoantrachinone	0
ex 2922 39 00	40	1,4-Diammino-2,3-dicloroantrachinone	0
ex 2922 39 00	50	2-Amminoantrachinone	0
ex 2922 39 00	60	1,4-Diammino-2,3-diidroantrachinone	0
ex 2922 49 95	10	Aspartato di ornitina (DCIM)	0
ex 2922 49 95	20	Acido 12-amminododecanoico	0
ex 2922 49 95	30	Acido DL-aspartico	0
ex 2922 50 00	30	Acido 2-(3-ammino-4-clorobenzoil)benzoico	0
ex 2922 50 00	50	Acido 2-(4-dibutilamminosalicilil)benzoico	0
ex 2923 90 00	10	Idrossido di tetrametilammonio, sotto forma di soluzione acquosa contenente: — (25 ± 0,5) % in peso di idrossido di tetrametilammonio, — 500 mg/kg o meno di carbonato, — 200 mg/kg o meno di cloruro e — 5 mg/kg o meno di potassio	0
ex 2923 90 00	30	Idrossido di tetrametilammonio pentaidrato, di purezza, in peso, di 98 % o più	0
ex 2923 90 00	40	Sali di benzildimetil(ottadecil)ammonio, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di inchiostro per fotocopiatrici (*)	0
ex 2924 19 00	10	Acido 2-acrilammido-2-metilpropansolfonico, suoi sali di sodio e di ammonio	0
ex 2924 19 00	20	N,N'-Metilendi-acrilammide	0
ex 2924 19 00	30	2-Acetammido-3-cloropropionato di metile	0
ex 2924 19 00	40	N-(1,1-Dimetil-3-ossobutil)acrilammide	0
ex 2924 21 90	10	Acido 4,4'-diidrossi-7,7'-ureilendi(naftalen-2-solfonico) e suoi sali di sodio	0
ex 3824 90 99	62		
ex 2924 29 95	10	Alacloro (ISO)	0
ex 2924 29 95	15	Acetoclolo (ISO)	0
ex 2924 29 95	20	3'-Ammino-4'-metossiacetanilide	0
ex 2924 29 95	25	3'-Dietilamminoacetanilide	0
ex 2924 29 95	30	Propaclor (ISO)	0
ex 2924 29 95	35	Diethofencarb (ISO)	0
ex 2924 29 95	40	Acido 7-acetammido-4-idrossinaftalen-2-solfonico e suoi sali di sodio	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2924 29 95	45	3'-Dietilammino-4'-metossiacetanilide	0
ex 2924 29 95	50	5-[N-(2-Acetossietil)acetossiacetammido]-N,N'-bis(2,3-diacetossipropil)-2,4,6-triiodoisoftalamide	0
ex 2924 29 95	55	4'-Ammio-N-metilacetanilide	0
ex 2924 29 95	60	Beflubutamid (ISO)	0
ex 2924 29 95	65	2-(4-Idrossifenil)acetammide	0
ex 2924 29 95	70	Acido 4-acetammido-2-amminobenzenzolfonico	0
ex 2925 11 00	20	Saccarina e suo sale di sodio	0
ex 2925 19 95	10	N-Fenilmaleimide	0
ex 2925 20 00	10	Dicicloesilcarbodiimide	0
ex 2926 90 95	10	Metacrilonitrile	0
ex 2926 90 95	20	2-(<i>m</i> -Benzoilfenil)propiononitrile	0
ex 2926 90 95	30	2-Ammio-5-nitrobenzonitrile	0
ex 2926 90 95	45	2-Cianoacetammide	0
ex 2926 90 95	50	Estere alchil o alcossialchil di acido cianoacetico	0
ex 2926 90 95	60	Acido cianoacetico sotto forma cristallina	0
ex 2926 90 95	65	Malononitrile	0
ex 2926 90 95	70	Tetraclorotereftalonitrile	0
ex 2926 90 95	75	2-Ciano-2-etil-3-metilesanoato di etile	0
ex 2926 90 95	80	2-Ciano-2-fenilbutirrato di etile	0
ex 2926 90 95	85	2-Alil-2-ciano-3-metilesanoato di etile	0
ex 2926 90 95	86	Etilendiamminatetraacetonnitrile	0
ex 2926 90 95	87	Nitroltriacetonnitrile	0
ex 2927 00 00	10	Dicloridrato di 2,2'-dimetil-2,2'-azodipropionamidina	0
ex 2927 00 00	20	Idrogenosolfato di 4-anilino-2-metossibenzendiazonio	0
ex 2927 00 00	30	Acido 4'-amminoazobenzen-4-solfonico	0
ex 3824 90 99	69		
ex 2927 00 00	40	2-Idrossinaftalen-1-diazonio-4-solfonato	0
ex 2927 00 00	50	2-Idrossi-6-nitronaftalen-1-diazonio-4-solfonato, di purezza, in peso, di 60 % o più	0
ex 3824 90 99	41		
ex 2928 00 90	10	3,3'-Bis(3,5-di- <i>terz</i> -butil-4-idrossifenil)-N,N'-bipropionammide	0
ex 2928 00 90	20	2,4,6-Triclorofenilidrazina	0
ex 2928 00 90	40	O-Etilidrossilammina, sotto forma di soluzione acquosa	0
ex 2928 00 90	50	N-Isopropilidrossilammina, sotto forma di soluzione acquosa	0
ex 2929 10 90	10	Diisocianati di metilendicicloesile	0
ex 2929 10 90	30	Diisocianato di 3,3'-dimetilbifenil-4,4'-diile	0
ex 2929 10 90	40	Isocianato di <i>m</i> -isopropenil- α,α -dimetilbenzile	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2929 10 90	50	Diisocianato di <i>m</i> -fenilenodiisopropilidene	0
ex 2929 10 90	60	Miscele di isomeri di diisocianato di trimetilesametilene	0
ex 2929 10 90	70	Diisocianato di 9,9'-(3-epil-4-pentilcicloes-1,2-ilene)dinonile	0
ex 2930 90 70	10	Tiofenolo	0
ex 2930 90 70	15	Etoprofos (ISO)	0
ex 2930 90 70	20	3,3-Dimetil-1-metiltiobutanoneossima	0
ex 2930 90 70	25	Tiofanato-metil (ISO)	0
ex 2930 90 70	30	4-(4-Isopropossifenilsolfonil)fenolo	0
ex 2930 90 70	40	Acido 3,3'-tiodipropionico	0
ex 2930 90 70	45	Idrogenosolfato di 2-[(<i>p</i> -amminofenil)solfonil]etile	0
ex 2930 90 70	50	Isocianato di 2-clorofenilsolfonilo, sotto forma di soluzione in xilene	0
ex 3824 90 99	51		
ex 2930 90 70	55	2-(Isocianatosolfonil)metilbenzoato di metile, sotto forma di soluzione in xilene	0
ex 3824 90 99	52		
ex 2930 90 70	60	Solfuro di fenile e metile	0
ex 2930 90 70	65	Diodometil <i>p</i> -tolil solfone	0
ex 2930 90 70	70	2-Amminofenilfenilsolfone, di purezza, in peso, di 75 % o più	0
ex 3824 90 99	71		
ex 2930 90 70	75	4,4'-[Metilenbis(ossietilentio)]difenolo	0
ex 2930 90 70	80	Captano (ISO)	0
ex 2930 90 70	85	Mesotrione (ISO)	0
ex 2930 90 70	86	4-Idrossibenzentiolo	0
2931 00 10		Metilfosfonato di dimetile	0
ex 2931 00 95	05	Butileilmagnesio, sotto forma di soluzione in eptano	0
ex 2931 00 95	10	Acido 2-difenilfosfinobenzoico	0
ex 2931 00 95	20	2-Cloroetilfosfonato di bis(2-cloroetile)	0
ex 2931 00 95	25	Fenilfosfinato di sodio	0
ex 2931 00 95	30	Vinilfosfonato di bis(2-cloroetile)	0
ex 2931 00 95	35	Tetrafenilborato di sodio	0
ex 2931 00 95	40	Acido <i>N</i> -(fosfonometil)imminodiacetico	0
ex 2931 00 95	45	Tributilfosfina	0
ex 2931 00 95	50	Acido bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinico	0
ex 2931 00 95	55	Dimetil[dimetilsilildiindenil]afnio	0
ex 2931 00 95	60	Ossido di triottilfosfina	0
ex 2931 00 95	65	Trietilborano	0
ex 2931 00 95	70	Tetrachis(pentafluorofenil)borato di <i>N,N</i> -dimetilanilinio	0
ex 2931 00 95	75	{2,7-Di- <i>terz</i> -butil-9-[(η ⁵ -ciclopentadienil)bis(4-trietilsililfenil)metil]-4a,4b,8a,9,9a-η-fluorene}dimetilafnio, sotto forma di soluzione in esano	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2931 00 95	85	Cloruro di tributil(tetradecil)fosfonio, anche sotto forma di soluzione acquosa	0
ex 2931 00 95	95	Tricloro(3-cloropropil)silano	0
ex 2932 11 00	10	Tetraidrofurano con un contenuto totale di tetraidro-2-metilfurano e tetraidro-3-metilfurano non superiore a 40 mg/litro, destinato alla fabbricazione di α-4-idrossibutil-ω-idrossipoli(ossitetrametilene) (a)	0
ex 2932 13 00	10	Alcole tetraidrofurfurilico	0
ex 2932 19 00	40	Furano di purezza, in peso, di 99 % o più	0
ex 2932 19 00	50	2,3-Diidrofurano	0
ex 2932 29 80	10	2'-Anilino-6'-[etil(isopentil)ammino]-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one	0
ex 2932 29 80	15	13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8α-lattone	0
ex 2932 29 80	25	2'-(2-Cloroanilino)-6'-dibutilamminospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one	0
ex 2932 29 80	30	2'-Anilino-3'-metil-6'-metil(propil)amminospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one	0
ex 2932 29 80	35	6'-Dietilammino-3'-metil-2'-(2,4-xilidino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one	0
ex 2932 29 80	40	2'-Anilino-6'-(N-etil-p-toluidino)-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one	0
ex 2932 29 80	45	2'-Anilino-6'-etil(isobutil)ammino-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one	0
ex 2932 29 80	50	2'-Anilino-6'-cicloesil(metil)ammino-3'-metilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanten]-3-one	0
ex 2932 29 80	55	6-Dimetilammino-3,3-bis(4-dimetilamminofenil)ftalide	0
ex 2932 29 80	70	3',6'-Bis(etilammino)-2',7'-dimetilspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]-xanten]-3-one	0
ex 2932 99 70	10	Bendiocarb (ISO)	0
ex 2932 99 70	20	Androsta-1,4-dien-3,17-dione-17-(2,2-dimetilpropilene)acetale	0
ex 2932 99 70	50	5-Propil-1,3-benzodiossolo	0
ex 2933 19 90	10	Solfato di 4,5-diammino-1-(2-idrossietil)-1H-pirazolo	0
ex 2933 21 00	10	Idantoina	0
ex 2933 21 00	20	2-(3-Benzil-2,5-diossoimidazolidin-1-il)-2'-cloro-5'-(3-dodecilsolfonil-2-metilpropionammido)-4,4-dimetil-3-ossovaleranilide	0
ex 2933 21 00	40	1-[1,3-Bis(idrossimetil)-2,5-diossoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(idrossimetil)urea	0
ex 2933 29 90	20	Prodotto di reazione costituito di esteri metilici degli acidi (±)-6-(4-isopropil-4-metil-5-osso-2-imidazolin-2-ile)-m-toluico e (±)-2-(4-isopropil-4-metil-5-osso-2-imidazolin-2-ile)-p-toluico (Imazametabenz-metil)	4
ex 2933 29 90	40	Triflumizolo (ISO)	0
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-one	0
ex 2933 39 99	10	Fendizoato di cloperastina (DCIM)	0
ex 2933 39 99	15	Acido piridin-2,3-dicarbossilico	0
ex 2933 39 99	20	5-Metil-2-piridilammina	0
ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO)	0
ex 2933 39 99	30	4,4'-Trimetilendipiperidina	0
ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridina	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO)	0
ex 2933 39 99	70	Etoricoxib (DCI)	0
ex 2933 39 99	75	Picolinafen (ISO)	0
ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO)	0
ex 2933 49 90	20	5,7-Dicloro-4-(4-fluorofenossi)chinolina	0
ex 2933 49 90	40	p-Toluensolfonato di N-etil-5,6,7,8-tetraidrochinolinio, sotto forma di soluzione in acqua	0
ex 2933 49 90	50	2-[(S)-3-[(E)-3-[2-(7-Cloro-2-chinolil)vinil]fenil]-3-idrossipropil]benzoato di metile monoidrato	0
ex 2933 49 90	60	5,6,7,8-Tetraidrochinolina	0
ex 2933 59 95	10	Acido 1-etil-6-fluoro-1,4-diidro-4-osso-7-piperazin-1-il-1,8-naftiridin-3-carbossilico, suoi sali ed esteri	0
ex 2933 59 95	20	2,4-Diammino-6-cloropirimidina	0
ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO)	0
ex 2933 59 95	40	Guanina	0
ex 2933 59 95	50	Bis(tetrafluoroborato) di 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]ottano	0
ex 2933 59 95	60	2,6-Dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidina	0
ex 2933 59 95	70	N-(4-Etil-2,3-diossopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-fenilglicina	0
ex 2933 59 95	80	N-(4-Etil-2,3-diossopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-(4-idrossifenil)glicina	0
ex 2933 69 80	10	1,3,5-Tris(4-terz-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	0
ex 2933 69 80	20	1,3,5-Tris[(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)metil]-1,3,5-triazina-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	0
ex 2933 69 80	40	Cianazina (ISO)	0
ex 2933 69 80	50	1,3,5-Tris(2,3-dibromopropil)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trione	0
ex 2933 69 80	60	Hexazinone (ISO)	0
ex 2933 99 30	10	Azepano, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3808 30 ^(a)	0
ex 2933 99 90	10	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terz-butilfenolo	0
ex 2933 99 90	15	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terz-pentilfenolo	0
ex 2933 99 90	20	2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenolo	0
ex 2933 99 90	25	6,6'-Di-2H-benzotriazol-2-il-4,4'-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2'-metilendifenolo	0
ex 2933 99 90	30	Quizalofop-P-etile (ISO)	0
ex 2933 99 90	35	Indolina	0
ex 2933 99 90	45	Idrazide maleico (ISO)	0
ex 2933 99 90	50	Metconazolo (ISO)	3,2
ex 2933 99 90	55	5-Nitroindolo	0
ex 2933 99 90	60	1,3-Bis(3-isocianatometilfenil)-1,3-diazetidina-2,4-dione (diisocianato di 2,4-toluene dimerico)	0
ex 2933 99 90	65	Candesartan cilesetile (DCIM)	0
ex 2933 99 90	70	6,7-Diidro-5H-ciclopenta[b]piridina	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 2933 99 90	75	2,3-Dicloropirazina	0
ex 2933 99 90	80	1-Metiltetrazol-5-tiolo	0
ex 2934 10 00	10	Essitiazox (ISO)	0
ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanolo	0
ex 2934 20 80	10	4-Cloro-1,3-benzotiazol-2(3H)-one	0
ex 2934 20 80	20	(Z)-2-(2-Amminotiazol-4-il)-2-(metossiummino)tioacetato di S-(1,3-benzotiazol-2-ile)	0
ex 2934 99 90	10	7-Cloro-5-metil-2H-1,4-benzotiazin-3-(4H)-one	0
ex 2934 99 90	15	Carbossina (ISO)	0
ex 2934 99 90	20	1,1-Diossido di 4-[4-(tridecil[ramificato]ossi)fenil]-1,4-tiazinano	0
ex 2934 99 90	25	Ossicarbossina (ISO)	0
ex 2934 99 90	30	Etridiazolo (ISO)	0
ex 2934 99 90	35	Dimetenammide (ISO)	0
ex 2934 99 90	40	2,3,5,6-Tetraidrossi-1,4-diisobutil-1,4-diosso-1,4-difosfinano	0
ex 2934 99 90	45	Tris(2,3-epossipropil)-1,3,5-triazinatrione	0
ex 2934 99 90	50	Bromuro di 1-[2-(1,3-diossan-2-il)etil]-2-etilpiridinio	0
ex 2934 99 90	55	Olmesartano medoxomil (DCI)	0
ex 2934 99 90	60	Cloridrato di DL-omocisteinatiolattone	0
ex 2934 99 90	65	3-Amminotiofen-2-carbossilato di metile	0
ex 2935 00 90	10	Sali di solfatiazolo (DCI)	0
ex 2935 00 90	20	Toluensolfonammide	0
ex 2935 00 90	30	Miscela di isomeri costituita di N-etiltoluen-2-solfonammide e di N-etiltoluen-4-solfonammide	0
ex 2935 00 90	40	1-(4,6-Dimetossipirimidin-2-il)-3-(2-etilsolfonilimidazo[1,2-a]piridin-3-ilsolfonil)urea (solfo-sulfuron)	0
ex 2935 00 90	50	4,4'-Ossidi(benzensolfonoidrazide)	0
ex 2935 00 90	60	5-Ammino-N-(2,6-dicloro-m-tolil)-1H-1,2,4-triazol-3-solfonammide	0
ex 2935 00 90	70	3-Amminosolfoniltiofen-2-carbossilato di metile	0
ex 2935 00 90	80	N-(3-Ammino-2-idrossi-4-fenilbutil)-N-(2-metilpropil)-4-amminobenzensolfonammide	0
ex 2938 90 90	10	Esperidina	0
3201 20 00		Estratto di mimosa	0
ex 3201 90 90	10	Estratti tannici di eucalipto	3,2
ex 3201 90 90	20	Estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti del mirobalano	0
ex 3204 15 00	10	Colorante C.I. Vat Orange 7	0
ex 3204 15 00	20	Colorante C.I. Vat Red 15	0
ex 3204 15 00	30	Colorante C.I. Vat Red 14	0
ex 3204 15 00	40	Colorante C.I. Vat Brown 57	0
ex 3204 17 00	10	Colorante C.I. Pigment Yellow 81	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3204 19 00	10	Bis{4-metossi-2-[6-(pentafluoroetilio)benzotiazol-2-ilazo]-5-(dipropilammino)benzensolfonato}di nichel	0
ex 3204 19 00	15	4-[4-[3-(4-Metossifenil)-1,3,1,3-dimetil-3,1,3-diidrobzeno[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenil]morfolina	0
ex 3204 19 00	20	1,3-Etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,1,3-diidrobzeno[h]indeno[2,1-f]cromen-1,3-olo	0
ex 3204 19 00	25	8-Metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di cicloesile	0
ex 3204 19 00	30	1,3-Isopropil-3,3-bis(4-metossifenil)-6,1,1-dimetil-3,1,3-diidrobzeno[h]indeno[2,1-f]cromen-1,3-olo	0
ex 3204 19 00	35	1,3-Butil-1,3-etossi-6,1,1-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-3,1,3-diidrobzeno[h]indeno[2,1-f]cromene	0
ex 3204 19 00	40	8'-Acetossi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-diidrospiro[1H-indol-2,3'-nafto[2,1-b][1,4]ossazina]-9'-carbossilato di metile	0
ex 3204 19 00	45	6,7-Dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-1,3,1,3-dimetil-3,1,3-diidrobzeno[h]indeno[2,1-f]cromene	0
ex 3204 19 00	50	6-(Isobutirilossi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di metile	0
ex 3204 19 00	60	8-Metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di etossicarbonilmetile	0
ex 3204 19 00	70	Colorante C.I. Solvent Red 49	0
ex 3206 19 00	10	Preparazione a base di diossido di titanio, contenente, in peso, 66 % o più e non più di 71 % di diossido di titanio e 1 % o più e non più di 2 % di triisostearato di isopropossititanio	0
ex 3206 42 00	10	Litopone	0
ex 3206 49 90	10	Preparazione liquida di pigmenti di ossido di ferro, di color nero, in cui l'insieme delle particelle presenta una grossezza inferiore o uguale a 20 nanometri, contenente, in peso, 25 % o più di ferro, calcolato come Fe ₂ O ₃ , destinata alla fabbricazione di prodotti delle voci 3304 o 9608 ^(a)	0
ex 3208 20 10	10	Copolimero di N-vinilcaprolattame, di N-vinil-2-pirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, sotto forma di soluzione in etanolo contenente, in peso, 34 % o più e non più di 40 % di copolimero	0
ex 3208 20 10 ex 3905 91 00	20 92	Copolimero di vinilpirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, parzialmente quaternizzato da solfato di dietile, sotto forma di soluzione in etanolo	0
ex 3208 20 10	30	Soluzione di ftalato di diundecile e di un copolimero di maleato di dibutile e di metacrilato di isobutile in un solvente di idrocarburi	0
ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	10 35	Copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile, monoesterificato con gruppi etil e/o isopropil e/o butil, sotto forma di soluzione in etanolo, etanolo e butanolo, isopropanolo o isopropanolo e butanolo	0
ex 3208 90 19	20	Copolimero di poliuretano e di silicone, sotto forma di soluzione in una miscela di butanone, di toluene e di cicloesanone, contenente, in peso, 13 % o più e non più di 16 % di copolimero	0
ex 3208 90 19	30	Soluzione contenente: — (30 ± 5) % in peso di resina poliammide, — (6,5 ± 3,5) % in peso di diazonaftochinone, — (55 ± 5) % in peso di 1-metil-2-pirrolidone, — 1 000 µg/kg o meno di cloruro, — 1 000 µg/kg o meno di potassio e — 1 000 µg/kg o meno di ferro	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3208 90 19	40	Polimero di metilsilossano, sotto forma di soluzione in una miscela di acetone, di butanolo, di etanolo e di isopropanolo, contenente, in peso, 5 % o più e non più di 11 % di polimero di metilsilossano	0
ex 3208 90 19	50	Soluzione contenente, in peso,: — (65 ± 10) % di γ-butilrolattone, — (30 ± 10) % di resina poliammide, — (3,5 ± 1,5) % di derivato estere di naftochinone e — (1,5 ± 0,5) % di acido arilsilicico	0
ex 3208 90 99	10	Soluzione a base di polimeri naturali modificati chimicamente, contenente due o più dei seguenti coloranti: — 8'-acetossi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-diidrospiro[1H-indol-2,3'-nafto[2,1-b][1,4]ossazina]-9'-carbossilato di metile, — 6-(isobutirrilossi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di metile, — 13-isopropil-3,3-bis(4-metossifenil)-6,11-dimetil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-13-olo, — 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di etossicarbonilmetile, — 13-etil-3-[4-(morfolino)fenil]-3-fenil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-13-olo	0
ex 3208 90 99	20	Soluzione a base di polimeri naturali modificati chimicamente, contenente due o più dei seguenti coloranti: — 4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il)fenil]morfolina, — 4-[4-[3-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromen-3-il]fenil]morfolina, — 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di cicloesile, — 6-acetossi-2,2-difenil-2H-benzo[h]cromen-5-carbossilato di etossicarbonilmetile, — 2-pentil-7,7-difenil-7,8-benzocromeno[6,5-d]-1,3-diossin-4(7H)-one, — 13-butil-13-etossi-6,11-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene, — 3-(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene, — 6,7-dimetossi-3,3-bis(4-metossifenil)-13,13-dimetil-3,13-diidrobenzo[h]indeno[2,1-f]cromene	0
ex 3215 90 80	10	Formulazione d'inchiostro, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di cartucce a getto d'inchiostro ^(a)	0
ex 3215 90 80	20	Inchiostro termosensibile fissato su un foglio di materia plastica	0
3301 12 10		Oli essenziali di arancio, non deterpenati	0
ex 3402 90 10	20	Miscela di docusato sodico (DCI) e di benzoato di sodio	0
ex 3402 90 10	30	Preparazione tensioattiva non acquosa, contenente: — etere alchilfenilico di polietilenglicole, — 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo e — esteri di acido fosforico	0
ex 3402 90 90	10	Polvere cristallina ottenuta dalla reazione di fosfato di trisodio con una miscela di ipoclorito di sodio e di cloruro di sodio («fosfato trisodico clorato»), contenente, in peso: — 3,5 % o più di cloro disponibile, calcolato iodometricamente e — 17,0 % o più di fosforo, calcolato come P ₂ O ₅	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3403 99 90	10	Fluido da taglio a base di una soluzione acquosa di polipeptidi sintetici	0
ex 3504 00 00	10	Antigene purificato ottenuto da cellule di lievito geneticamente manipolate, destinata alla fabbricazione di test di rivelazione per l'epatite-C ⁽⁴⁾	0
ex 3504 00 00	20	Glicoproteina 160 ottenuta a partire da «Human Immunodeficiency Virus», ceppo HIV-1	0
ex 3505 10 50	20	Derivato O-(2-idrossietilico) di amido di granturco idrolizzato	0
ex 3506 91 00	10	Adesivo a base di una dispersione acquosa di un miscela di colofonia dimerizzata e un copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA)	0
ex 3506 91 00	20	Adesivo termoattivo a base di resina fenolica e di gomma, sotto forma di una foglia su una carta antiadesiva, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di pastiglie dei freni per l'industria automobilistica ⁽⁴⁾	0
ex 3507 90 90	10	Asparaginasi	0
ex 3507 90 90	20	Preparazione di enzimi a base di termolisina	0
ex 3507 90 90	40	Trascrittasi inversa del virus della mieloblastosi aviaria (AMV)	0
ex 3507 90 90	50	Lipasi	0
ex 3507 90 90	60	Tripsina	0
ex 3507 90 90	70	Chimotripsina	0
ex 3701 30 00	10	Lastra tipografica in rilievo, del tipo utilizzato per la stampa su carta da giornale, costituita da un sostrato metallico rivestito d'uno strato di fotopolimero di spessore di 0,2 mm o più ed uguale o inferiore a 0,8 mm, non ricoperta da pellicola di protezione amovibile, di spessore totale uguale o inferiore a 1 mm	0
ex 3701 99 00	10	Lastra di quarzo o di vetro, ricoperta da una pellicola di cromo e rivestita di uno strato di resina fotosensibile oppure elettrosensibile, destinata alla fabbricazione di masks per i prodotti delle voci 8541 e 8542 ⁽⁴⁾	0
ex 3702 31 99	10	Pellicole negative a colori, destinati alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo ⁽⁴⁾	0
ex 3702 43 00	10	Pellicola fotografica, di larghezza nominale di 459, 669 o 761 mm, composta di vari strati, comprese due pellicole di poliestere, uno strato di carbonio, uno strato adesivo e uno strato di un copolimero di stirene e acrilonitrile	0
ex 3702 44 00	10		
ex 3703 90 10	10	Fogli di carta, ricoperti di una emulsione di alogenuro di argento, destinati alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3701 20 00 ⁽⁴⁾	0
ex 3707 10 00	10	Emulsione fotosensibile destinata alla sensibilizzazione di disco di silicio ⁽⁴⁾	0
ex 3707 90 30	10	Toner, sotto forma di polvere, costituita di un copolimero di stirene e di acrilato di butile e sia di magnetite sia di nerofumo, destinato ad essere utilizzato come rivelatore nella fabbricazione di cartucce per telecopiatrici (telefax) o stampanti di ordinatrice ⁽⁴⁾	0
3805 20 00		Olio di pino	1,7
ex 3808 10 90	10	Indoxacarb (ISO) e suo isomero (R), fissati su un supporto di diossido di silicio	0
ex 3808 10 90	20	Preparazione contenente, in peso, 2 % o più e non più di 4 % di azadiractina (ISO), non condizionata per la vendita al minuto	0
ex 3808 10 90	30	Preparazione contenente endospore e cristalli di proteine derivate dallo strato ibrido GC 91 di <i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner subsp. aizawai e kurstaki	0
ex 3808 20 80	10	Fungicida sotto forma di polvere, contenente, in peso, 65 % o più e non più di 75 % di hymexazole (ISO), non condizionato per la vendita al minuto	0
ex 3808 20 80	20	Preparazione a base di diiodometil p-tolil solfone, non condizionato per la vendita al minuto	0
ex 3808 20 80	30	Preparazione costituita da una sospensione di piritione zincica (DCI) in acqua, contenente, in peso, 24 % o più e non più di 26 % di piritione zincica (DCI)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3808 40 20	10	Preparazione contenente, in peso: — 58 % o più e non più di 62 % di 1-bromo-3-cloro-5,5-dimetilidantoina, — 26 % o più e non più di 29 % di 1,3-dicloro-5,5-dimetilidantoina, — 10 % o più e non più di 12 % di 1,3-dicloro-5-etil-5-metilidantoina, destinata alla fabbricazione di disinfettanti per piscine ^(a)	0
ex 3808 40 90	10	Cloridrato di 1-dodecilguanidina, sotto forma di soluzione in isopropanolo e acqua, contenente, in peso 40 % o meno di cloridrato di 1-dodecilguanidina	0
ex 3809 91 00	10	Miscela di metilfosfonato di metile e di 5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ ⁵ -diossafosforan-5-ilmetile e di metilfosfonato di bis(5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2λ ⁵ -diossafosforan-5-ilmetile)	0
ex 3809 92 00	10	Agente antiscolorimento, costituito da una miscela di trisilicato di magnesio e di sale di monosodio di fosfato di 2,2'-metilenebis(4,6-di-terz-butilfenile)	0
ex 3811 21 00	10	Sali dell'acido dinonilnaftalensolfonico, sotto forma di soluzione in oli minerali	0
ex 3811 21 00	20	Additivi per oli lubrificanti, a base di composti organici complessi di molibdeno, sotto forma di soluzione in olio minerale	0
ex 3812 30 80	10	Esacosaidrossidicarbonato di tetraluminio e di nonamagnesio eptaidrato, rivestito con un prodotto tensioattivo	0
ex 3812 30 80	20	Miscela contenente essenzialmente sebacato di bis(2,2,6,6-tetrametil-1-ottilossi-4-piperidile)	0
ex 3812 30 80	30	Stabilizzanti composti contenenti, in peso, 15 % o più e non più di 40 % di perclorato di sodio e non più di 70 % di 2-(2-metossietossi)etanolo	0
ex 3812 30 80	40	Dodecaidrossimonocarbonato di dialluminio e di tetramagnesio monoidrato, rivestito con un prodotto tensioattivo	0
ex 3812 30 80	50	Idrossicarbonato di alluminio, di magnesio e di zinco idrato, rivestito con un prodotto tensioattivo	0
ex 3814 00 90	10	Miscela contenente, in peso, 25 % o più e non più di 35 % di dimetilsolfossido e 65 % o più e non più di 75 % di monoetanolamina	3
ex 3815 12 00	10	Catalizzatore, sotto forma di granuli o di anelli di diametro di 3 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm, costituito da argento fissato su un supporto di ossido di alluminio, e contenente, in peso, 8 % o più e non più di 20 % di argento	0
ex 3815 12 00	20	Catalizzatore, costituito di palladio e renio, fissati su un supporto di carbonio attivo, sotto forma di polvere, contenente: — 0,5 % o più e non più di 1,5 % in peso di palladio, — 3 % o più e non più di 5 % in peso di renio e — 0,1 mole % o più e non più di 1 mole % di metalli alcalini, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tetraidrofurano ^(a)	0
ex 3815 19 90	10	Catalizzatore, costituito da triossido di cromo o da triossido di dicromo fissato su un supporto di diossido di silicio, di un volume dei pori, determinato secondo il metodo di assorbimento dell'azoto, di 2 cm ³ /g o più	0
ex 3815 19 90	15	Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di ossidi di metalli fissati su un supporto di diossido di silicio, contenente in peso 20 % o più e non più di 40 % di molibdeno, bismuto e ferro calcolato insieme, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acrilonitrile ^(a)	0
ex 3815 19 90	20	Catalizzatore, costituito da ossidi di cromo e ossido di titanio fissati su un supporto di diossido di silicio, ossido di alluminio o fosfato di alluminio	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3815 19 90	30	Catalizzatore contenente tetracloruro di titanio fissato su supporto di dicloruro di magnesio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polipropilene ^(a)	0
ex 3815 19 90	40	Catalizzatore, sotto forma di sfere di diametro di 4,2 mm o più ed uguale o inferiore a 9 mm, costituito da una miscela di ossidi di metalli contenente essenzialmente ossidi di molibdeno, di vanadio e di rame, fissata su un supporto di diossido di silicio e/o di ossido di alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico ^(a)	0
ex 3815 19 90	45	Catalizzatore, costituito essenzialmente di tetraossido di dicromo e rame e di ossido di rame (II), contenente, in peso, 38 % o più e non più di 48 % di rame, calcolato come ossido di rame (II), fissato su un supporto di diossido di silicio, destinato all'idrogenazione di acetofenoni ^(a)	0
ex 3815 19 90	50	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di titanio, di magnesio e di alluminio su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di sospensione in tetraidrofurano	0
ex 3815 19 90	55	Catalizzatore costituito da una miscela di ossidi di metalli contenente triossido di cromo, fissati su un supporto di diossido di silicio	0
ex 3815 19 90	60	Catalizzatore, costituito di triossido di dicromo, fissato su un supporto di ossido di alluminio	0
ex 3815 19 90	65	Catalizzatore costituito di acido fosforico legato chimicamente ad un supporto di diossido di silicio	0
ex 3815 19 90	70	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio e di zirconio, fissati su un supporto di diossido di silicio	0
ex 3815 19 90	75	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio e di cromo, fissati su un supporto di diossido di silicio	0
ex 3815 19 90	80	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di magnesio e di titanio, fissati su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di sospensione in oli minerali	0
ex 3815 19 90	85	Catalizzatore costituito di composti organo-metallici di alluminio, magnesio e titanio, fissati su un supporto di diossido di silicio, sotto forma di polvere	0
ex 3815 90 90	15	Catalizzatore, costituito da una miscela di ossidi contenente, in peso, più di 96 % di ossidi di molibdeno, di vanadio, di nichel e di antimonio, miscelato o no con biglie di porcellana, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico ^(a)	0
ex 3815 90 90	20	Catalizzatore, sotto forma di polvere, costituito da una miscela di tricoloruro di titanio e cloruro di alluminio, contenente, in peso: — 20 % o più e non più di 30 % di titanio e — 55 % o più e non più di 72 % di cloro	0
ex 3815 90 90	25	Catalizzatore, costituito da una miscela di ossidi contenente, in peso, più di 96 % di ossidi di molibdeno, di bismuto, di nichel, di ferro e di silicio, miscelato o no con biglie di porcellana, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acrilaldeide ^(a)	0
ex 3815 90 90	30	Catalizzatore, sotto forma di polvere, contenente, in peso, 82 % o più di rame e di superficie specifica di 0,5 m ² /g o più e non più di 8 m ² /g	0
ex 3815 90 90	35	Catalizzatore, sotto forma di sospensione in oli, costituito da tricoloruro di titanio e di tricoloruro di alluminio, contenente, in peso, calcolato sul prodotto privo di olio: — 15 % o più e non più di 30 % di titanio e — 40 % o più e non più di 72 % di cloro	0
ex 3815 90 90	40	Catalizzatore, sotto forma di cilindri di lunghezza di 5 mm o più ed uguale o inferiore a 8 mm, costituito da una miscela di ossidi di metalli contenente essenzialmente ossidi di ferro, di molibdeno e di bismuto, anche contenente diossido di silicio come carica, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico ^(a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3815 90 90	50	Catalizzatore contenente triclورو di titanio, sotto forma di sospensione in esano o eptano contenente, in peso, sul prodotto senza esano o eptano, 9 % o più e non più di 30 % di titanio	0
ex 3815 90 90	60	Catalizzatore, sotto forma di barrette tonde, costituito da silicato di alluminio acido (zeolite): — con una proporzione di diossido di silicio: triossido di dialluminio di almeno 500:1 e — contenente, in peso, 0,2 % o più e non più di 0,8 % di platino	0
ex 3815 90 90	65	Catalizzatore a base di zeolite mordenite, sotto forma di granuli, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di metilammine contenenti, in peso, 50 % o più di dimetilammina ^(a)	0
ex 3815 90 90	70	Catalizzatore, costituito da una miscela di formiato di (2-idrossipropil)trimetilammonio e dipropilenglicoli	0
ex 3815 90 90	75	Catalizzatore, costituito da una miscela di 1,4-diazabicyclo[2.2.2]ottano, di acido 2-idrossietiliminodi(acetico) e di di(acetato) di dibutilstagno, contenente, in peso, 5 % o più e non più di 10 % di 1,4-diazabicyclo[2.2.2]ottano	0
ex 3815 90 90	80	Catalizzatore costituito essenzialmente di acido dinonilnaftalendisolfonico sotto forma di soluzione in isobutanolo	0
ex 3815 90 90	81	Catalizzatore, contenente, in peso, 38 % o più e non più di 48 % di 2-etilesanoato di (2-idrossi-1-metiletil)trimetilammonio	0
ex 3815 90 90	82	Catalizzatore, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 55 % di formiato di (2-idrossi-1-metiletil)trimetilammonio e acido formico	0
ex 3815 90 90	83	Catalizzatore, sotto forma di polvere, contenente idrossido di alluminio e magnesio idrato, ossidi di metalli di terre rare e pentaossido di divanadio	0
ex 3815 90 90	85	Catalizzatore a base di alluminosilicato (zeolite), destinato alla transalchilazione di idrocarburi alchilaromatici o all'oligomerizzazione di olefine ^(a)	0
ex 3823 19 10	91	Miscela di acidi grassi contenente, in peso: — 2 % o più e non più di 6 % di acido esanoico, — 53 % o più e non più di 60 % di acido ottanoico, — 34 % o più e non più di 42 % di acido decanoico e — non più di 2 % di acido dodecanoico	0
ex 3824 90 15	10	Silicato di alluminio acido (zeolite artificiale del tipo Y), sotto forma di sodio, contenente, in peso, 11 % o meno di sodio calcolato come ossido di sodio, sotto forma di barrette tonde	0
ex 3824 90 64	01	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di <i>Micromonospora purpurea</i> , anche anidri	0
ex 3824 90 64	02	Acido colico e acido 3 α ,12 α -diidrossi-5 β -colan-24-oico (acido desossicolico), greggio	0
ex 3824 90 64	03	Prodotti ottenuti per N-etilazione della sisomicina (DCI)	0
ex 3824 90 64	04	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di <i>Micromonospora inyoensis</i> , anche anidri	0
ex 3824 90 64	05	Residuo di fabbricazione, contenente, in peso, 40 % o più di 21-acetato di 11 β ,17,20,21-tetraidrossi-6-metilpregna-1,4-dien-3-one	0
ex 3824 90 99	01	Pentaossido di diantimonio, colloidale	0
ex 3824 90 99	02	Miscela di nitrometano ed 1,2-epossibutano	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3824 90 99	03	Granuli costituiti da una miscela di triossido di dialluminio e di diossido di zirconio, contenenti, in peso: — 70 % o più e non più di 78 % di triossido di dialluminio e — 19 % o più e non più di 26 % di diossido di zirconio	5,2
ex 3824 90 99	04	Ipoclorito di litio, greggio	0
ex 3824 90 99	05	Polisilicato, modificato con acido fosforico, sotto forma di soluzione in una miscela di etanolo, isopropanolo e tetraidrofuran, contenente, in peso, 3 % o più e non più di 6 % di polisilicato	0
ex 3824 90 99	06	Preparazione, sotto forma: — di polvere, contenente, in peso, 75 % o più di bis[3,5-bis(1-feniletil)salicilato] di zinco o — di dispersione acquosa, contenente, in peso, 22 % o più e non più di 55 % di bis[3,5-bis(1-feniletil)salicilato] di zinco	0
ex 3824 90 99	07	Pellicola costituita di ossidi di sia bario sia calcio e sia titanio sia zirconio, mescolati a leganti	0
ex 3824 90 99	08	Preparazione costituita essenzialmente di solfonato alcalino di asfalto, di: — densità di 0,9 o più ed uguale o inferiore a 1,5 e — solubilità in acqua di 70 % in peso o più	0
ex 3824 90 99	09	Preparazioni anticorrosione, costituite da sali di acidi dinonilnaftalensolfonico, presentate sia: — su un supporto di cera minerale, anche modificata chimicamente, sia — sotto forma di soluzione in solventi organici	0
ex 3824 90 99	10	Bauxite calcinata (refrattaria)	0
ex 3824 90 99	11	Ossido di ferro magnetizzabile, sotto forma di polvere, contenente, in peso: — 30 % o più e non più di 38 % di ferro bivalente in rapporto al ferro totale e — 1 % o più e non più di 4 % di cobalto	0
ex 3824 90 99	12	Catalizzatore esausto, sotto forma di cilindri di diametro di 1 mm o più ed uguale o inferiore a 3 mm, contenente una miscela di solfuri di tungsteno e di nichel fissata su un supporto di zeolite, contenente, in peso, 10 % o meno di tungsteno e 10 % o meno di nichel, destinato ad essere rigenerato come catalizzatore per il cracking di idrocarburi ^(a)	0
ex 3824 90 99	13	Miscela contenente, in peso: — 7 % o più e non più di 9 % di diisocianato di 2-metil-1,3-fenilene, — 31 % o più e non più di 34 % di diisocianato di 4-metil-1,3-fenilene, — 10 % o più e non più di 13 % di diisocianato di 2,4'-metilendifenile, — 46 % o più e non più di 49 % di diisocianato di 4,4'-metilendifenile	0
ex 3824 90 99	14	Miscela di bromuro di 2-ossoperidroazepin-1-ide e di ε-caprolattame	0
ex 3824 90 99	15	Miscela di sale disodico dell'acido N-benzilossicarbonil-L-aspartico e cloruro di sodio, sotto forma di soluzione in acqua	0
ex 3824 90 99	16	9,10-Diidro-9,10-diossoantracen-2,7-disolfonato di disodio, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 20 % di solfato di sodio	0
ex 3824 90 99	17	Lega eutettica interamente di potassio e di sodio, contenente, in peso, 77 % o più e non più di 79 % di potassio	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3824 90 99	18	Miscela di dicloruro di tereftaloile e di dicloruro di isoftaloile	0
ex 3824 90 99	20	Preparazione costituita di 83 % o più, in peso, di 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene (diciclopentadiene), di gomma sintetica, anche contenente, in peso, 7 % o più di triciclopentadiene, e: — sia di un composto di alluminio-alchile, — sia di un complesso organico di tungsteno — sia di un complesso organico di molibdeno	0
ex 3824 90 99	21	Miscela di fosfato di tris[2-cloro-1-(clorometil)etile] e oligomero di acido metilfosfonico e acido fosforico e etan-1,2-diolo	0
ex 3824 90 99	22	Miscela di fosfato di tris[2-cloro-1-(clorometil)etile] e oligomero di fosfato di 2-cloroetile e etan-1,2-diolo	0
ex 3824 90 99	23	Miscele di esteri di saccarosio, ottenuti dall'esterificazione del saccarosio mediante l'acido stearico industriale	0
ex 3824 90 99	24	Preparazioni costituite essenzialmente di fosfabiciclononane e di derivati P-alchil, sotto forma di soluzione in 4-terz-butiltoluene	0
ex 3824 90 99	25	Placchette di tantalato di litio non drogato	0
ex 3824 90 99	28	Preparazione costituita essenzialmente di glicole etilenico e di N,N-dimetilformammide o di glicole etilenico e di γ-butilrolattone, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici ^(a)	0
ex 3824 90 99	29	Preparazione costituita essenzialmente di γ-butilrolattone e di sali di ammonio quaternario, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici ^(a)	0
ex 3824 90 99	30	2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo, idrossietilato	0
ex 3824 90 99	31	Ferrite di rame e di zinco, rivestita di una resina di silicone, sotto forma di granuli di dimensione uguale o inferiore a 120 μm	0
ex 3824 90 99	32	Oligomero di stirene	0
ex 3824 90 99	33	Preparazione costituita di α-(4-allilossicarbonilbenzoil)-ω-allilossipoli[ossi(2-metiletilen)ossitereftaloil] e sia di dicarbonato di diallil-2,2'-ossidietile sia di isoftalato di diallile	0
ex 3824 90 99	35	Acido nitrosilsolforico di purezza, in peso, di 70 % o più e non più di 73 %	0
ex 3824 90 99	36	Miscela di silanolo e di pentaossido di difosforo, sotto forma di soluzione in una miscela di etanolo e di acetato di etile, contenente, in peso, 6 % o più e non più di 10 % di silanolo e 0,1 % o più e non più di 0,3 % di pentaossido di difosforo	0
ex 3824 90 99	37	Pastiglie di bauxite sinterizzata, di diametro uguale o inferiore a 2 mm	0
ex 3824 90 99	39	Miscela contenente, in peso, 40 % o più e non più di 50 % di metacrilato di 2-idrossietile e 40 % o più e non più di 50 % di estere di glicerolo di acido borico	0
ex 3824 90 99	40	Acido azelaico di purezza, in peso, di 75 % o più e non più di 85 %	0
ex 3824 90 99	42	Miscela di ossidi di metalli, sotto forma di polvere, contenente, in peso: — sia 5 % o più di bario, di neodimio o di magnesio e 15 % o più di titanio, — sia 30 % o più di piombo e 5 % o più di niobio, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di pellicola dielettrica o destinata ad essere utilizzata come materiale dielettrico nella fabbricazione di condensatori ceramici multistrati ^(a)	0
ex 3824 90 99	43	Acido 7-amminonaftalen-1,3,6-trisolfonico e suoi sali, di purezza, in peso, di 65 % o più	0
ex 3824 90 99	44	Miscela contenente, in peso: — 60 % o più di acetato di 2-[N-(2-cianoetil)anilino]etile e — 20 % o più di acido acetico	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3824 90 99	45	Preparazione costituita essenzialmente di glicole etilenico e: — sia di glicole dietilenico, di acido dodecandioico e di ammoniaca, — sia di ossido di silicio, — sia di idrogenoazelato di ammonio, — sia di idrogenoazelato di ammonio e di ossido di silicio, — sia di acido dodecandioico, di ammoniaca e di ossido di silicio, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici ^(*)	0
ex 3824 90 99	46	Indurente per resina epossidica a base di anidride di acido carbossilico, sotto forma liquida, di peso specifico a 25 °C di 1,15 g/cm ³ o più ed inferiore o uguale a 1,18 g/cm ³	0
ex 3824 90 99	49	Miscela di ossidi di metalli, sotto forma di polvere, contenente, in peso: — 70 % o più e non più di 75 % di ossido di ferro, — 10 % o più e non più di 20 % di ossido di zinco, — 10 % o più e non più di 15 % di ossido di magnesio, — 1 % o più e non più di 5 % di ossido di manganese e — 1 % o più e non più di 3 % di ossido di rame	0
ex 3824 90 99	50	Zeolite costituita di ossidi di bario, di alluminio e di silicio, contenente, in peso, 30 % o più e non più di 40 % di ossido di bario, sotto forma di sfere di cui 80 % o più in peso hanno un diametro di 0,3 mm o più ed uguale o inferiore a 1,2 mm	0
ex 3824 90 99	53	4-Idrossinaftalen-1-solfonato di sodio, di purezza, in peso, di 70 % o più e non più di 80 %	0
ex 3824 90 99	54	2-Idrossibenzonitrile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilformammide, contenente, in peso, 45 % o più e non più di 50 % di 2-idrossibenzonitrile	0
ex 3824 90 99	55	Miscela contenente, in peso, 75 % o più di etere triallilico di pentaeritritolo	0
ex 3824 90 99	57	Miscela di ossidi di trialchilfosfini	0
ex 3824 90 99	58	Ossido di platino fissato su un supporto poroso di ossido di alluminio, contenente, in peso, 0,1 % o più e non più di 1 % di platino e 0,5 % o più e non più di 5 % di dicloruro di etilalluminio	0
ex 3824 90 99	60	α -Fenossicarbonil- ω -fenossipoli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilene)isopropilidene(3,5-dibromo-1,4-fenilene)ossicarbonil]	0
ex 3824 90 99	61	Miscela di ossidi di metalli, sotto forma di polvere, contenente, in peso: — 20 % o più di bario, — 10 % o più di titanio e — 4 % o più di piombo o 3 % o più di niobio o 0,7 % o più di zirconio, destinata ad essere utilizzata come materiale dielettrico nella fabbricazione di condensatori ceramici multistrati ^(*)	0
ex 3824 90 99	63	Trietilborano, sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0
ex 3824 90 99	64	Silicato di alluminio e sodio, sotto forma di sfere di diametro di: — sia 1,6 mm o più ed uguale o inferiore a 3,4 mm, — sia 4 mm o più ed uguale o inferiore a 6 mm	0
ex 3824 90 99	65	Miscela di tris(alcossicarbonilammino)-1,3,5-triazine in cui i gruppi alcossi sono metossi e butossi	0
ex 3824 90 99	66	Miscela di <i>terz</i> -alchilammine primarie	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3824 90 99	67	Preparazione costituita di ossido di indio e stagno disperso in solventi organici	0
ex 3824 90 99	72	Soluzione contenente, in peso, 80 % o più di 2,4,6-trimetilbenzaldeide in acetone	0
ex 3824 90 99	73	Particelle di diossido di silicio sulle quali sono legati in modo covalente composti organici, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) e cartucce per la preparazione di campioni ^(a)	0
ex 3824 90 99	75	Miscela di 2,2-bis[2-(perfluoroalchil)etilmetil]propan-1,3-dioli	0
ex 3824 90 99	77	Dietilmetossiborano, sotto forma di soluzione in tetraidrofurano	0
ex 3824 90 99	81	Zircone stabilizzato con ossido di calcio, in blocchi, di cui una proporzione uguale o superiore a 94 %, in peso, è trattenuta da un setaccio che presenta un'apertura di maglia di 16 mm, contenente, in peso,: — 92 % o più di diossido di zirconio e — 2 % o più e non più di 6 % di ossido di calcio	0
ex 3824 90 99 ex 3907 40 00	82 20	α -(2,4,6-Tribromofenil)- ω -(2,4,6-tribromofenossi)poli[ossi(2,6-dibromo-1,4-fenilen)isopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)ossicarbonile]	0
ex 3824 90 99	83	Miscela contenente: — acidi grassi insaturi, dimerizzati, idrogenati e polimerizzati con etilendiammina e ottadecan-1-olo, — olio bianco, — 2-metilpentan-2,4-diolo e — gliceridi di acidi decanoico e ottanoico	0
ex 3824 90 99	84	Prodotto di reazione, contenente, in peso,: — 1 % o più e non più di 40 % di ossido di molibdeno, — 10 % o più e non più di 50 % di ossido di nichel, — 30 % o più e non più di 70 % di ossido di tungsteno	0
ex 3824 90 99	85	Particelle di silicato di magnesio e di sodio sulle quali sono legati in modo ionico complessi chirali di tris(1,10-fenantrolina)rutenio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di colonne cromatografiche liquide ad alte prestazioni (HPLC) ^(a)	0
ex 3901 10 10	10	Polietilene lineare, di densità di 0,928 o più ed uguale o inferiore a 0,935 e di indice di fusione (melt flow index) inferiore a 0,6 g/min, destinato alla fabbricazione di fibre leganti «shrinkmelt» ^(a)	0
ex 3901 10 90	10	Polietilene destinato alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati ^(a)	0
ex 3901 10 90	20	Polietilene, sotto forma di granuli, di densità di 0,925 ($\pm$ 0,0015), di indice di fusione (melt flow index) di 0,3 g/10 min ($\pm$ 0,05 g/10 min), destinato alla fabbricazione di fogli soffiati di valore Haze di non più di 6 % e di allungamento a rottura (MD/TD) di 210/340 ^(a)	0
ex 3901 20 90	10	Polietilene, in una delle forme dalla nota 6 b) del capitolo 39, di densità di 0,945 o più ed uguale o inferiore a 0,985, destinato alla fabbricazione di pellicola per nastri inchiostatori per macchine da scrivere o nastri inchiostatori simili ^(a)	0
ex 3901 20 90	20	Polietilene, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 45 % di mica	0
ex 3901 90 90	81	Copolimero di etilene e di propilene, modificato con anidride maleica, contenente, in peso, più di 55 % di etilene e non più di 3 % di anidride maleica	0
ex 3901 90 90	82	Polietilene modificato con anidride maleica, contenente, in peso, non più di 4 % di anidride maleica, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di serbatoio di combustibile per autoveicoli ^(a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3901 90 90	91	Resina ionomera, costituita di un sale di copolimero di etilene e di acido metacrilico	4
ex 3901 90 90	93	Copolimero di etilene, di acetato di vinile e di monossido di carbonio, destinato ad essere utilizzato come plastificante nella fabbricazione di coperture di tetti ^(a)	0
ex 3901 90 90	94	Miscela di copolimero a blocchi A-B, di polistirene e di copolimero etilene-butilene, e di copolimero a blocchi A-B-A, di polistirene, di copolimero etilene-butilene e di polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene	0
ex 3901 90 90	95	Copolimero di etilene e di butilene, avente gruppi terminali idrossile o acrilato, contenente, in peso, 40 % o più e non più di 60 % di butilene	0
ex 3902 90 90	95		
ex 3901 90 90	96	Copolimero lineare a blocchi A-B di poliisoprene, epossidato o no, e di copolimero di etilene-butilene oppure di copolimero stirene-etilene-butilene, avente gruppi terminali idrossile	0
ex 3902 90 90	96		
ex 3903 90 90	50		
ex 3902 10 00	10	Polipropilene senza plastificante e contenente non più di: — 7 mg/kg di alluminio, — 2 mg/kg di ferro, — 1 mg/kg di magnesio, — 8 mg/kg di cloruro	0
ex 3902 10 00	20	Polipropilene, senza plastificante, — di punto di fusione di più di 150 °C (secondo il metodo ASTM D 3417), — di calore di fusione di 15 J/g o più e non più di 70 J/g, — di allungamento a rottura di 1 000 % o più (secondo il metodo ASTM D 638), — di modulo elastico a trazione (tensile modulus) di 69 MPa o più e non più di 379 MPa (secondo il metodo ASTM D 638)	0
ex 3902 10 00	30	Polipropilene, contenente non più di 1 mg/kg di alluminio, 0,05 mg/kg di ferro, 1 mg/kg di magnesio e 1 mg/kg di cloruro, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di imballaggi per lenti a contatto usa e getta ^(a)	0
ex 3902 30 00	91	Copolimero a blocchi A-B, di polistirene e un copolimero di etilene e di propilene, contenente, in peso, 40 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0
ex 3903 90 90	25		
ex 3902 30 00	92	Copolimero di propilene, di butilene e di etilene, contenente, in peso, più di 65 % e meno di 80 % di propilene e non meno di 20 % di butilene	0
ex 3902 30 00	94	Polipropilene clorato, modificato chimicamente con anidride maleica, contenente, in peso, 23 % o più e non più di 26 % di cloro e meno di 5 % di resina epossidica	0
ex 3902 90 90	92	Polimero di 4-metilpent-1-ene	0
ex 3902 90 90	97	Poliisobutene idrogenato, sotto forma liquida	0
ex 3903 19 00	20	Polistirene di peso molecolare (M_n) uguale o inferiore a 5 000	0
ex 3903 90 90	10	Copolimero interamente costituito di stirene e di anidride maleica, oppure interamente costituito di stirene, di anidride maleica e di un monomero acrilico, anche contenente un copolimero a blocchi di butadiene-stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39, destinato alla fabbricazione di rivestimenti preformati per padiglioni di autoveicoli ^(a)	0
ex 3903 90 90	15	Copolimero interamente costituito di stirene e di anidride maleica, oppure interamente costituito di stirene, di anidride maleica e di un monomero acrilico, anche parzialmente esterificato, di peso molecolare medio (M_n) uguale o inferiore a 3 000, in una delle forme previste dalla nota 6 a) e b) del capitolo 39	0
ex 3903 90 90	20	Copolimero di stirene e di acrilato di 2-etilesile o di acrilato di <i>n</i> -butile, contenente: — 10 mole % o più e non più di 16 mole % di acrilato, — 0,2 mg/kg o meno di sodio e — 0,1 mg/kg o meno di calcio	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 30	Copolimero di α -metilstirene e stirene, con punto di rammollimento superiore a 113 °C	0
ex 3903 90 90 ex 3906 90 90 ex 3911 90 99	40 40 50	Copolimero di stirene, di α -metilstirene e di acido acrilico, di peso molecolare (M_n) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6 000	0
ex 3903 90 90 ex 3906 90 90	55 45	Copolimero di stirene, di metacrilato di metile, di acrilato di butile e di acido acrilico oppure di metacrilato di idrossietile, di peso molecolare (M_n) di 500 o più ed inferiore o uguale a 6 000	0
ex 3903 90 90	65	Copolimero di stirene, di acrilato di butile, di metacrilato di butile, di metacrilato di metile e di acido acrilico, sotto forma di polvere, contenente, in peso, (81 $\pm$ 1) % di stirene, (6 $\pm$ 1) % di acrilato di butile, (5 $\pm$ 1) % di metacrilato di butile, (7 $\pm$ 1) % di metacrilato di metile e (1 $\pm$ 0,5) % di acido acrilico	0
ex 3903 90 90	70	Polistirenesolfonato di ammonio, sotto forma di soluzione acquosa	0
ex 3903 90 90	75	Copolimero di stirene e di pirrolidone di vinile, contenente, in peso, non più di 1 % di solfato di sodio e dodecile, sotto forma di emulsione acquosa, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3305 20 00 o di tinture per capelli della sottovoce 3305 90 90 ^(a)	0
ex 3904 22 00 ex 3926 90 99	91 80	Poli(cloruro di vinile), tinto in massa, sotto forma di pagliette, di grani, di ciottoli o di lastre rettangolari, destinati ad essere utilizzati come elementi decorativi nella rivestimenti del suolo e del muro ^(a)	0
ex 3904 30 00	10	Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile e di acido maleico, contenente, in peso: — 81,5 % o più e non più di 84,5 % di cloruro di vinile, — 13,8 % o più e non più di 16,2 % di acetato di vinile e — 0,8 % o più e non più di 1,2 % di acido maleico, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 3215 o ad essere utilizzato nella fabbricazione di rivestimenti per recipienti e sistemi di chiusura del tipo utilizzato per le derrate alimentari e le bevande ^(a)	0
ex 3904 30 00	20	Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile e di acido maleico, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di rivestimento termosaldante poli(cloruro di vinile)-metallo ^(a)	0
ex 3904 40 00	91	Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile e di alcole vinilico, contenente, in peso: — 87 % o più e non più di 92 % di cloruro di vinile, — 2 % o più e non più di 9 % di acetato di vinile e — 1 % o più e non più di 8 % di alcole vinilico, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 3215 o 8523 o ad essere utilizzato nella fabbricazione di rivestimenti per recipienti e sistemi di chiusura del tipo utilizzato per le derrate alimentari e le bevande ^(a)	0
ex 3904 40 00	92	Copolimero di cloruro di vinile, di acetato di vinile, di acrilato di idrossipropile e di acido maleico, contenente, in peso, 80 % o più e non più di 83 % di cloruro di vinile, 1,6 % o più e non più di 2 % dei gruppi idrossi e 0,25 % o più e non più di 0,38 % dei gruppi carbossile	0
ex 3904 40 00	93	Copolimero di cloruro di vinile e di acrilato di metile, contenente, in peso, (80 $\pm$ 1) % di cloruro di vinile e (20 $\pm$ 1) % di acrilato di metile, sotto forma di emulsione acquosa	0
ex 3904 50 90	91	Copolimero di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile, contenente, in peso, 79,5 % o più di cloruro di vinilidene, in una delle forme previste dalle note 6 a) o b) del capitolo 39, destinato alla fabbricazione di fibre, monofilamenti e lamette ^(a)	0
ex 3904 61 00	10	Miscela di politetrafluoroetilene e di mica, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3904 61 00	20	Copolimero di tetrafluoroetilene e di trifluoro(eptafluoropropossi)etilene, contenente 3,2 % o più e non più di 4,6 % in peso di trifluoro(eptafluoropropossi)etilene e meno di 1 mg/kg di ioni fluoruro estraibili	0
ex 3904 69 90	92	Copolimero di tetrafluoroetilene e di trifluoro(trifluorometossi)etilene	0
ex 3904 69 90	93	Copolimero di etilene e di clorotrifluoroetilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0
ex 3904 69 90	94	Copolimero di etilene e di tetrafluoroetilene	0
ex 3904 69 90	96	Policlorotrifluoroetilene, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39	0
ex 3905 29 00	91	Copolimero di acetato di vinile, di maleato di dibutile e di acido acrilico, sotto forma di soluzione in acetato di isopropile e toluene	0
ex 3905 91 00	91	Copolimero di N-vinilcaprolattame, di N-vinil-2-pirrolidone e di metacrilato di dimetilamminioetile	0
ex 3905 99 90	93	Poli(acetato ftalato di vinile)	0
ex 3905 99 90	94	Polimero di vinilpirrolidone e di metacrilato di dimetilamminioetile, contenente, in peso, 97 % o più e non più di 99 % di vinilpirrolidone, sotto forma di soluzione in acqua	0
ex 3905 99 90	95	Polivinilpirrolidone esadecilato o eicosilato	0
ex 3905 99 90	96	Polimero di formale di vinile, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39, di peso molecolare (M_w) di 25 000 o più ed uguale o inferiore a 150 000 e contenente, in peso: — 9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, calcolati come acetato di vinile e — 5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, calcolati come alcole vinilico	0
ex 3905 99 90	97	Povidone (DCI)-iodio	0
ex 3905 99 90	98	Poli(pirrolidone di vinile), modificato con triacont-1-ene, contenente, in peso, 78 % o più e non più di 82 % di triacont-1-ene	0
ex 3911 90 99	70		
ex 3906 10 00	10	Poli(metacrilato di metile), sotto forma di biglie espansibili contenente 2-metilpentano come gas di espansione	0
3906 90 60		Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituito un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a diossido di silicio	0
ex 3906 90 90	10	Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturo, destinato alla fabbricazione di medicinali delle voci 3003 o 3004 ^(a)	0
ex 3906 90 90	20	Prodotto di polimerizzazione di acido acrilico con piccole quantità di monomero polinsaturo, destinato ad essere utilizzato quale stabilizzante in emulsioni o dispersioni di pH superiore a 13 ^(a)	6
ex 3906 90 90	30	Copolimero di stirene, di metacrilato di idrossietile e di acrilato di 2-etilesile, di peso molecolare (M_n) di 500 o più ed uguale o inferiore a 6 000	0
ex 3906 90 90	50	Polimeri di esteri dell'acido acrilico, che presentano uno o più dei seguenti monomeri nella catena: — ossido di clorometile e vinile, — ossido di cloroetile e vinile, — clorometilstirene, — cloroacetato di vinile, — acido metacrilico, contenenti, in peso, non più di 5 % di ciascuna delle unità monomeriche	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3906 90 90	60	Copolimero di acrilato di butile e di cloruro di vinile, contenente, in peso, (58 ± 1) % di acrilato di butile e (42 ± 1) % di cloruro di vinile, sotto forma di emulsione acquosa	0
ex 3906 90 90	70	Copolimero di dimetacrilato di etilene e sia di metacrilato di metile sia di metacrilato di dodecile	0
ex 3906 90 90	80	Polidimetilsilossano-graft-(poliacrilati; polimetacrilati)	0
ex 3907 20 11	10	Poli(ossido di etilene) di peso molecolare medio (M_n) di 100 000 o più	0
ex 3907 20 29	10	Polimero di destrosio, di sorbitolo e di acido citrico o fosforico, contenente, in peso, 90 % o più di unità monomeriche di destrosio	0
ex 3907 20 29	20	Poli[ossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilenossi-(2-idrossitrimetilene)], di peso molecolare medio (M_w) superiore a 26 000, in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0
ex 3907 20 99	10	Idrossimetilfosfonato di bis{2-[ω-idrossi-poli(etileneossi)]etile}	0
ex 3907 20 99	15	Poli(ossipropilene) avente gruppi terminali di alcossisilile	0
ex 3907 20 99	25	α-4-Idrossibutil-ω-idrossipoli(ossitetrametilene), contenente meno di 1 mg/kg di alogeni e meno di 1 mg/kg di metalli, e con un colore uguale o inferiore a 20 unità della scala Hazen	0
ex 3907 20 99	30	Omopolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	0
ex 3907 30 00	20	Resina epossidica sotto forma di polvere, contenente, in peso, 44 % o più e non più di 55 % di quarzo e 0,5 % o più e non più di 1 % di triossido di diantimonio, destinata al rivestimento di condensatori a lamina (4)	0
ex 3907 30 00	30	Resina epossidica, senza solventi, contenente cariche minerali (silice), senza fibre di vetro, di peso specifico a 25 °C di 1,55 g/cm³ o più ed inferiore o uguale a 1,60 g/cm³	0
ex 3907 30 00	40	Resina epossidica, contenente, in peso, 70 % o più di diossido di silicio, destinata al	0
ex 3916 90 15	10	incapsulamento di prodotti delle voci 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 o 8548 (4)	
ex 3926 90 99	70		
ex 3907 40 00	10	Copolimero di esan-1,6-diolo, di cicloesan-1,4-dimetanolo e di carbonato di etilene	0
ex 3907 60 80	10	Copolimero di acido tereftalico e di acido isoftalico con etilenglicole, butan-1,4-diolo e esan-1,6-diolo	0
ex 3907 60 80	20	Copolimero fissatore di ossigeno (secondo le metodi ASTM D 1434 e 3985), ottenuto a partire da acidi benzendicarbossilici, etilenglicole e polibutadiene sostituito da gruppi idrossi	0
ex 3907 91 90	10	Prepolimero di fralato di diallile, sotto forma di polvere	0
ex 3907 99 19	10	Poli(ossi-1,4-fenilenecarbonile), sotto forma di polvere	0
ex 3907 99 99	10		
ex 3907 99 19	20	Copoliestere a cristalli liquidi con un punto di fusione di non meno di 270 °C, con o senza carica	0
ex 3907 99 19	30	Poli(acido lattico)	0
ex 3908 90 00	10	Poli(imminometilene-1,3-fenilenemetileneimminoadipoile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39	0
ex 3908 90 00	20	Copolimero costituito di esametildiammina, di acido isoftalico e di acido tereftalico, in una delle forme previste dalla nota 6b) del capitolo 39	0
ex 3909 40 00	10	Prodotto di policondensazione di fenolo e di formaldeide, sotto forma di sfere cave di diametro inferiore a 150 µm	0
ex 3910 00 00	10	3-[(2-Amminoetil)ammino]propil(metil)ciclosilossano	0
ex 3910 00 00	20	Copolimero a blocchi di poli(metil-3,3,3-trifluoropropilsilossano) e di poli[metil(vinil)silossano]	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3911 90 19	10	Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4'-bifenilene)	0
ex 3911 90 99	20	Copolimero di maleato di dibutile e di N-vinil-2-pirrolidone, in una delle forme previste dalla nota 6 a) del capitolo 39	0
ex 3911 90 99	25	Copolimero di viniltoluene e di α -metilstirene	0
ex 3911 90 99	40	Sale misto di calcio e di sodio di un copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile, con un tenore in calcio di 9 % o più ed uguale o inferiore a 16 % in peso	0
ex 3911 90 99	45	Copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile	0
ex 3911 90 99	55	Soluzione contenente: — (36 $\pm$ 0,5) % in peso di poliammide con gruppi laterali estere, — (2 $\pm$ 0,5) % in peso di estere acrilico, — (48 $\pm$ 0,5) % in peso di 1-metil-2-pirrolidone, — (12 $\pm$ 0,5) % in peso di ossido di bis(2-metossietile), — 500 μ g/kg o meno di potassio e — 500 μ g/kg o meno di ferro, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di prodotti della voce 8542 (*)	0
ex 3911 90 99	60	Prepolimero idrocarbonato, ottenuto dalla reazione di ciclopentadiene e di 1,3-pentadiene	0
ex 3911 90 99	65	Sale di calcio e di zinco di un copolimero di acido maleico e di ossido di metile e vinile	0
ex 3912 11 00	10	Triacetato di cellulosa non plastificata, sotto forma di fiocchi, destinato alla fabbricazione di filati di triacetato (*)	0
ex 3912 39 10	10	Etilcellulosa non plastificata	0
ex 3912 39 10	20	Etilcellulosa, sotto forma di dispersione acquosa contenente esadecan-1-olo e solfato di sodio e dodecile, contenente, in peso, (27 $\pm$ 3) % di etilcellulosa	0
ex 3912 39 80	10	Cellulosa, idrossietilata e etilata, insolubile nell'acqua	0
ex 3912 39 80	20	Cellulosa, idrossietilata e alchilata con catena di alchile di lunghezza di 3 atomi di carbonio o più	0
ex 3912 90 10	10	Acetato propionato di cellulosa, non plastificato, sotto forma di polvere: — contenente, in peso, 25 % o più di propionile (secondo il metodo ASTM D 817-72) e — di viscosità uguale o inferiore a 120 poise (secondo il metodo ASTM D 817-72), destinato alla fabbricazione di inchiostri di stampa, di pitture, vernici e altri rivestimenti, e di rivestimenti reprografici (*)	0
ex 3913 90 80	30	Acido condroitinsolfonico, sale di sodio	0
ex 3913 90 80	40	Pirrolidonecarbossilato di chitosonio	0
ex 3915 90 93	30	Cascami, ritagli e avanzi di pellicole fotografiche, cinematografiche e radiografiche	0
ex 3917 32 10	10	Tubo flessibile di schiuma di silicone, con canali continui, di durezza Shore A di 7 o più ed uguale o inferiore a 48 e di densità di 0,28 g/cm ³ o più ed uguale o inferiore a 0,92 g/cm ³	0
ex 3917 32 31	91	Assemblaggio di tubi termoretrattili, di polietilene e poli(acetato di vinile), disposti in maniera parallela ed equidistante e fissati ad una o ad entrambe le estremità con strisce perforate di materia plastica, in rotoli	0
ex 3917 32 99	10		
ex 3926 90 99	45		
ex 3917 32 39	20	Tubo costituito di un copolimero a blocchi di politetrafluoroetilene e di poliperfluoroalcossitri-fluoroetilene, di lunghezza uguale o inferiore a 600 mm, di diametro uguale o inferiore a 85 mm e di uno spessore di parete di 30 μ m o più e uguale o inferiore a 110 μ m	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3919 10 31 ex 3919 10 38 ex 3919 90 31	10 30 50	Foglio stratificato riflettente, costituito di una pellicola di policarbonato totalmente stampata a secco su un lato in modo regolare, ricoperto su entrambi i lati da uno o più strati di materia plastica e su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola di protezione amovibile	0
ex 3919 10 38	10	Nastri autoadesivi di poliuretano metallizzato contenente microsfere di vetro, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di attrezzatura di salvataggio in mare ^(a)	0
ex 3919 10 38 ex 3919 90 38 ex 3920 99 28	20 10 20	Foglio riflettente costituito da uno strato di poliuretano avento, su un lato, contrassegni di sicurezza e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, uno strato adesivo, ricoperto su un lato o su entrambi i lati da una pellicola di protezione amovibile	0
ex 3919 10 61 ex 3919 90 61	91 94	Foglio riflettente, costituito da uno strato di poli(cloruro di vinile), uno strato di poliestere alchidico, avento, su un lato, contrassegni di sicurezza e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, uno strato adesivo, ricoperto su un lato o su entrambi i lati da una pellicola di protezione amovibile	0
ex 3919 90 10	10	Fogli di materia plastica sagomati, rivestiti di uno strato adesivo contenente poliisobutilene e pectina, destinati alla fabbricazione di sacchetti per colostomia ^(a)	0
ex 3919 90 10	20	Foglio di poli(etilene tereftalato), ricoperto su un lato da uno strato antistatico e da uno strato di rivestimento duro e sull'altro lato da uno strato adesivo e da una pellicola di protezione amovibile, sotto forma di fogli di dimensioni uguale o inferiore a 450 × 750 mm	0
ex 3919 90 31 ex 3920 62 19 ex 3920 62 90 ex 3920 63 00 ex 3920 69 00	40 20 20 30 30	Fogli di poliestere, riflettenti, che presentano delle impressioni a forma di piramide, destinati alla fabbricazione di autoadesivi e fasce di sicurezza, di indumenti di sicurezza e loro accessori, o di cartelle, sacchi, sacchetti ed altri contenitori simili ^(a)	0
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69	92 92	Fogli di poli(cloruro di vinile), di spessore inferiore a 1 mm, stratificati con sfere di vetro di diametro uguale o inferiore a 100 µm incorporate in una sostanza adesiva	0
ex 3919 90 61 ex 3919 90 69 ex 3920 10 89	93 93 25	Pellicola adesiva costituita da una base di copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA) di spessore di 120 µm o più e di una parte adesiva di tipo acrilico di spessore di 10 µm o più, destinata alla protezione delle superfici dei dischi di silicio ^(a)	0
ex 3919 90 69	94	Fogli stratificati riflettenti, costituiti di una pellicola di poli(metacrilato di metile) che presentano su uno entrambo delle impressioni regolari a forma di piramidi o di altre forme, una pellicola di un polimero di metacrilato di metile contenente microprismi o microsfere di vetro, uno strato adesivo e un foglio staccabile	0
ex 3919 90 69 ex 3920 51 00	95 30	Foglio biassialmente orientato di poli(metacrilato di metile), di spessore di 50 µm o più ed uguale o inferiore a 90 µm, anche ricoperto su un lato da uno strato adesivo e da una pellicola di protezione amovibile	0
ex 3920 10 26	20	Fogli di polietilene, di spessore di 20 µm o più ed uguale o inferiore a 45 µm, contenente nella massa del carbonato di calcio, destinati alla fabbricazione di pannolini per bambini piccoli (bébés) o di assorbenti igienici o di tamponi igienici o di camice chirurgico monouso ^(a)	0
ex 3920 10 26 ex 3920 10 89	30 20	Fogli di spessore inferiore o uguale a 0,20 mm, di una miscela di polietilene e di un copolimero di etilene e di ottene-1, che presentano delle impressioni a forma di losanga, destinati a ricoprire su entrambi i lati una pellicola di gomma non vulcanizzata ^(a)	0
ex 3920 10 40	91	Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)	0
ex 3920 10 40	92	Fogli stratificati costituiti di una pellicola di una miscela di un copolimero di etilene e di acetato di vinile e di un elastomero etilene-propilene-modificato (EPM) o di un elastomero etilene-propilene-diene modificato (EPDM), ricoperti su entrambi i lati con una pellicola di un copolimero di etilene e di acetato di vinile	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3920 10 89	35	Foglio riflettente costituito da uno strato di polietilene, uno strato di poliuretano, avento, su un lato, contrassegni di sicurezza e perle di vetro incastrate e, sull'altro lato, uno strato adesivo a caldo, ricoperto su un lato o su entrambi i lati da una pellicola di protezione amovibile	0
ex 3920 20 29	91	Foglio orientato monoassialmente, costituito da tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e da un copolimero di etilene e acetato di vinile, avente: — uno spessore di 55 µm o più ed uguale o inferiore a 97 µm, — un modulo di elasticità in direzione di macchina di 0,75 GPa o più ed uguale o inferiore a 1,45 GPa - e — un modulo di elasticità in direzione trasversale di 0,20 GPa o più ed uguale o inferiore a 0,55 GPa	0
ex 3920 20 90	91	Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti da fibrille non coerenti di polipropilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)	0
ex 3920 20 90	92	Foglio o nastro stratificato, costituito da uno foglio di spessore di 181 µm o più ed uguale o inferiore a 223 µm da una miscela di un copolimero di propilene e di etilene e di un copolimero di stirene-etilene-butilene-stirene (SEBS) ricoperto su un lato di uno strato di un copolimero di stirene-etilene-butilene-stirene (SEBS) e di uno strato di poliestere	0
ex 3920 20 90	93	Foglio di polipropilene, di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1,0 mm, di resistenza alla rottura di 14,7 MPa o più ed uguale o inferiore a 21 MPa (secondo il metodo ASTM D638), in rotoli di larghezza di 3,81 m	0
ex 3920 30 00	20	Fogli e strisce stratificati, costituiti da una pellicola composta di una miscela di elastomero termoplastico (TPE) di stirene-butadiene-stirene (SBS) con polietilene o polipropilene, di spessore di 100 µm o più ed uguale o inferiore a 200 µm, ricoperta su entrambi i lati con una pellicola di polipropilene di spessore inferiore o uguale a 20 µm	0
ex 3920 43 10	91	Fogli riflettenti, costituiti unicamente di un solo strato di poli(cloruro di vinile), che presentano su tutta la superficie di un lato delle impressioni a forma di piramide	0
ex 3920 49 10	91		
ex 3920 43 10	92	Fogli di poli(cloruro di vinile), stabilizzati o contenenti stabilizzanti contro i raggi ultravioletti, senza fori, di spessore di 60 µm o più ed uguale o inferiore a 80 µm, e contenenti 30 parti o più e non più di 40 parti di plastificanti per 100 parti di poli(cloruro di vinile)	0
ex 3920 43 10	93	Foglio di poli(cloruro di vinile), che presenta delle impressioni in rilievo, del tipo utilizzato nelle sagome per la stampa di tessuti	0
ex 3920 43 10	94	Foglio con un livello di brillantezza uguale o superiore a 70, misurato a 60° con un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno o due strati di poli(cloruro di vinile) rivestiti su entrambi i lati da uno strato di materia plastica, di spessore di 0,26 mm o più ed uguale o inferiore a 1,0 mm, ricoperto sulla superficie brillante da un foglio protettivo di polietilene, in rotoli di larghezza di 1 000 mm o più ed uguale o inferiore a 1 450 mm, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 9403 ⁽⁴⁾	0
ex 3920 49 10	93		
ex 3920 43 10	95	Foglio stratificato riflettente, costituito da una pellicola di poli(cloruro di vinile) e da una pellicola di un'altra materia plastica totalmente imbutita in modo regolare piramidale, ricoperto su un lato da una pellicola di protezione amovibile	0
ex 3920 49 10	92		
ex 3920 43 10	96	Foglio con un livello di brillantezza di 70 o più, misurato ad un angolo di 60° con un lucentimetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno strato di poli(etilene tereftalato) e da uno strato di poli(cloruro di vinile) colorato, destinato a ricoprire pannelli e porte del tipo utilizzato nella fabbricazione di apparecchi domestici ⁽⁴⁾	0
ex 3920 51 00	10	Lastre di poli(metacrilato di metile), con rivestimento antistatico, di dimensioni di 738 × 972 mm (± 1,5 mm)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3920 51 00	20	Lastre di poli(metacrilato di metile) contenente triidrossido di alluminio, di spessore di 3,5 mm o più ed uguale o inferiore a 19 mm	0
ex 3920 61 00	10	Fogli di policarbonato di spessore uguale o inferiore a 15 µm, destinati alla fabbricazione di condensatori a lamina ^(a)	0
ex 3920 62 19	05	Foglio opaco coestruso di poli(etilene tereftalato), di spessore di 50 µm o più ed uguale o inferiore a 350 µm, costituito in particolare da uno strato contenente nerofumo	0
ex 3920 62 19	10	Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore inferiore a 11 µm, destinati alla fabbricazione di nastri audionumerici per cassette ^(a)	0
ex 3920 62 19	15	Pellicola di poli(etilene tereftalato), non ricoperta di adesivo, di spessore uguale o inferiore a 25 µm: — unicamente tinta in massa, — oppure tinta in massa e metallizzata su un lato	0
ex 3920 62 19	25	Fogli di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 µm, costituiti da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale	0
ex 3920 62 19	30	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore di 20 µm o più ed uguale o inferiore a 30 µm, ricoperto su un lato di silicone, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di fogli per finestre ^(a)	5,6
ex 3920 62 19	35	Fogli stratificati di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore totale uguale o inferiore a 120 µm, costituiti da uno strato soltanto metallizzato e da uno o due strati contenenti ciascuno nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV, non rivestito di adesivi o altro materiale	0
ex 3920 62 19	40	Pellicola di poli(etilene tereftalato), ricoperta su un lato o su entrambi i lati di uno strato di poliestere modificato, di spessore totale di 7 µm o più ed inferiore o uguale a 11 µm, destinata alla fabbricazione di nastri di video con uno strato magnetico di pigmenti metallici e una larghezza di 8 mm o di 12,7 mm ^(a)	0
ex 3920 62 19	45	Fogli da uno strato di poli(etilene tereftalato) soltanto, di spessore uguale o inferiore a 120 µm, che soltanto: — contiene nella massa un colorante e/o un materiale assorbente gli UV e — è metallizzato su un lato, ricoperto o no su uno o due lati da un polimero di acrilato di vinile ma senza nessun altro rivestimento o adesivo	0
ex 3920 62 19	50	Pellicola di poli(etilene tereftalato), di spessore totale inferiore o uguale a 120 µm, di larghezza di 100 mm o più ed inferiore o uguale a 115 mm, ricoperta su entrambi i lati di uno o più strati contenenti diverse sostanze chimiche, destinata alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3701 20 00 ^(a)	0
ex 3920 62 19	55	Pellicola di poli(etilene tereftalato), metallizzata su un lato e ricoperta di inchiostro bianco e un strato protettivo e sull'altro lato ricoperta di un strato ermetico termosensibile, di larghezza di 100 mm o più ed inferiore o uguale a 150 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3701 20 00 ^(a)	0
ex 3920 62 19	60	Pellicola di poli(etilene tereftalato), ricoperta su un lato di uno strato di poliestere modificato, di spessore di 20 µm (± 0,7 µm) o di 30 µm (± 0,9 µm), destinata alla fabbricazione di nastri magnetici audio di spessore totale di 33 µm o più ^(a)	0
ex 3920 62 19	62	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore uguale o inferiore a 12 µm, rivestito su un lato da uno strato di ossido di alluminio uguale o inferiore a 35 nm	0
ex 3920 62 19	64	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore di 18 µm o più ed uguale o inferiore a 25 µm, avente: — uno restringimento di (3,4 ± 0,1) % in direzione di macchina (secondo il metodo ASTM D 1204) e — uno restringimento di (0,3 ± 0,2) % in direzione trasversale (secondo il metodo ASTM D 1204)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3920 62 19	65	Foglio di poli(etilene tereftalato), di spessore uguale o inferiore a 19 µm o di peso di 20 g/m² o più ed uguale o inferiore a 26,7 g/m², destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di pellicole fotoresistenti ^(a)	0
ex 3920 62 19	70	Pellicola di poli(etilene tereftalato), ricoperta su entrambi i lati di uno strato di resina epossidica acrilica, di spessore totale di 37 µm (± 3 µm)	0
ex 3920 62 19 ex 3920 69 00	71 70	Foglio riflettente non metallizzato, costituito da strati esterni di poli(etilene tereftalato) o poli(etilene naftalato) e da vari strati di poli(metacrilato di metile), di coefficiente di riflessione di 95 % o più (secondo i metodi ASTM E 1164-94 e ASTM E 387-95) e di spessore totale uguale o inferiore a 70 µm	0
ex 3920 62 19	72	Foglio riflettente non metallizzato, costituito da strati esterni di poli(etilene tereftalato) e da vari strati di poli(metacrilato di metile), di spessore totale di 51 µm (± 10 %), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di vetro stratificato che riflette il sole per autoveicoli a motore ^(a)	0
ex 3920 62 19 ex 3920 69 00	73 40	Pellicola iridescente di poliestere e poli(metacrilato di metile)	0
ex 3920 62 19	75	Pellicola di poli(etilene tereftalato), ricoperta su un lato di metalli e/o di ossidi di metalli, contenente, in peso, meno di 0,1 % di alluminio, di spessore inferiore o uguale a 300 µm e di resistività di superficie inferiore o uguale a 10 000 ohm (per quadrato) (secondo il metodo ASTM D 257-93)	0
ex 3920 62 19	80	Pellicola opaca di poli(etilene tereftalato), di brillantezza di 15 a un angolo di 45° e di 18 a un angolo di 60° (secondo il metodo ASTM D 523) e di larghezza di 1 600 mm o più	0
ex 3920 62 19	81	Foglio di poli(etilene tereftalato) bianco, tinto in massa, di spessore di 185 µm o più ed uguale o inferiore a 253 µm, ricoperto su entrambi i lati di uno strato antistatico	0
ex 3920 62 19	85	Pellicola di spessore totale di 4,5 µm (± 0,16 µm), costituita da una pellicola di poli(etilene tereftalato) biassialmente orientata, di un modulo elastico (nella direzione della macchina) di 12 kg/mm² (± 2 kg/mm²) e di una resistenza alla rottura (nella direzione della macchina) di più di 28 kg/mm², e di un rivestimento antiaderente	0
ex 3920 62 19	87	Pellicola di poli(etilene tereftalato), rivestita da uno strato di cera, uno strato resistente alla scalfittura e uno strato termoadesivo, di larghezza nominale di 790 mm e di spessore totale di 23 µm o più ed uguale o inferiore a 26 µm	0
ex 3920 62 19	88	Foglio stratificato, costituito da un foglio biassialmente orientato di poli(etilene tereftalato), ricoperto su un lato o su entrambi i lati da uno strato di poli(etilene tereftalato), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di documenti d'identità, carte di credito e manufatti simili (comprese le «schede intelligenti») ^(a)	0
ex 3920 62 19	89	Foglio stratificato di spessore uguale o inferiore a 150 µm, costituito di un foglio di poliestere ricoperto su un lato di resina policarbonata, metallizzata sull'altro lato con titanio ricoperto di resina policarbonata e di altri strati contenenti N,N'-difetil-N,N'-di-m-tolilbifenil-4,4'-ilendiammina	0
ex 3920 62 90	30	Pellicola di poli(etilene tereftalato), di spessore di 500 µm (± 25 µm)	0
ex 3920 62 90	40	Lamelle di poli(etilene tereftalato), ricoperte su entrambe le facce di uno strato di poliestere modificato chimicamente, di larghezza uguale o inferiore a 16 mm e di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 2 mm, di resistenza alla rottura uguale o superiore a 0,7 GPa (secondo il metodo ASTM D 638)	0
ex 3920 69 00	20	Fogli di poli(etilene naftalen-2,6-dicarbossilato), di spessore di 0,6 µm o più ed uguale o inferiore a 10 µm o di 82 µm o più ed uguale o inferiore a 88 µm	0
ex 3920 69 00	50	Prodotto di policondensazione dell'acido tereftalico con una miscela di cicloes-1,4-ilendimetanol e etan-1-2 diolo, sotto forma di pellicola	0
ex 3920 69 00	60	Fogli di un copolimero di tereftalato di etilene e di isoftalato di etilene, di spessore inferiore o uguale a 2 µm	0
ex 3920 91 00	91	Pellicola di poli(butirrale di vinile), avente una superficie colorata	3

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3920 91 00	92	Pellicola plastificata di polivinilbutirrale, contenente, in peso: — 14,5 % o più e non più di 17,5 % di adipato di diesile, — oppure 14,5 % o più e non più di 28,5 % di sebacato di dibutile	0
ex 3920 91 00	93	Foglio di poli(etilene tereftalato), metallizzato su una o due facce, o foglio stratificato di fogli di poli(etilene tereftalato), metallizzato sulle facce esterne solo, che presenta le caratteristiche seguenti: — una trasmissione della luce visibile uguale o superiore a 50 %, — ricoperto sulle due facce di uno strato di poli(butirrale di vinile) ma non spalmato di sostanza adesiva o altri materiali diversi dal poli(butirrale di vinile), — uno spessore totale uguale o inferiore a 0,2 mm senza tener conto degli strati di poli(butirrale di vinile), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di vetro stratificato termoriflettente ^(a)	0
ex 3920 99 28	10	Foglio riflettente di poliuretano metallizzato, contenente perle di vetro, rivestito di uno strato adesivo fondente a caldo, coperto su uno o entrambi i lati da un foglio staccabile, in rotoli di larghezza di 1 020 mm ($\pm$ 20 mm), destinato ad essere tagliato in strisce riflettenti per indumenti di sicurezza ^(a)	0
ex 3920 99 28	30	Foglio di poliimmide, non contenente resina epossidica e/o fibre di vetro,:	0
ex 3921 90 55	10	— metallizzato mediante spruzzamento catodico con rame su un lato o su entrambi i lati,	
ex 7410 21 00	30	— metallizzato mediante spruzzamento catodico con rame e placcato su un lato o su entrambi i lati con rame raffinato o — ricoperto su un lato o su entrambi i lati con un foglio di rame	
3920 99 53		Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate	0
ex 3920 99 59	55		
ex 3920 99 59	20	Foglio costituito interamente di poli(alcole vinilico), di spessore uguale o inferiore a 1 mm e contenente, in peso: — 2 % o meno di gruppi acetati non idrolizzati, calcolati come acetati di vinile e — 5 % o più e non più di 25 % di glicerolo come plastificante, destinato alla fabbricazione di finestre per tetti ^(a)	0
ex 3920 99 59	25	Pellicola di poli(1-clorotrifluoroetilene)	0
ex 3920 99 59	30	Fogli di copolimero di etilene e di clorotrifluoroetilene, di spessore di 12 μ m o più ed uguale o inferiore a 400 μ m	0
ex 3920 99 59	35	Foglio costituito interamente di poli(alcole vinilico), di spessore uguale o inferiore a 1 mm e di larghezza di 2,20 m o più, con allungamento a rottura di traverso di 350 % o più	0
ex 3920 99 59	40	Foglio di poli(alcole vinilico), biassialmente orientato, ricoperto su entrambi i lati, di spessore totale inferiore a 1 mm	0
ex 3920 99 59	45	Pellicola iridescente di poliestere, di polietilene e di un copolimero di etilene e di acetato di vinile	0
ex 3920 99 59	50	Foglio di politetrafluoroetilene, non microporoso, sotto forma di rotoli, di spessore di 0,019 mm o più ed uguale o inferiore a 0,14 mm, impermeabile al vapor d'acqua	0
ex 3920 99 59	60	Foglio di un copolimero di alcole vinilico solubile in acqua fredda, di spessore di 34 μ m o più ed uguale o inferiore a 90 μ m, di un carico di rottura a trazione di $3,28 \cdot 10^7$ ($\pm$ $1,21 \cdot 10^7$) N/m ² e di un allungamento a rottura di (675 $\pm$ 225) %	0
ex 3921 14 00	10	Foglio alveolare di cellulosa rigenerata, di spessore uguale o inferiore a 350 μ m	0
ex 3921 19 00	91	Foglio di polipropilene microporoso di spessore uguale o inferiore a 100 μ m	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 3921 19 00	92	Foglio microporoso costituito da miscele di acetato di cellulosa e di nitrato di cellulosa, di spessore uguale o inferiore a 200 µm	0
ex 3921 19 00	93	Striscia di politetrafluoroetilene microporoso su un supporto di stoffa non tessuto, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di filtri per apparecchiature per dialisi renale ^(a)	0
ex 3921 19 00	94	Foglio di polietilene, di spessore di 16 µm o più ed uguale o inferiore a 24 µm, aventi: — un peso di 19 g/m ² (± 2 g/m ²), — un grado di permeabilità di vapor d'acqua di 5 000 g/m ² o più ed uguale o inferiore a 30 000 g/m ² al giorno (secondo il metodo ASTM D 6701-01), — un allungamento in direzione trasversale di 25 % o più per un carico di 500 g o meno, — un allungamento in direzione di macchina, di 50 % o più ed uguale o inferiore a 100 % (secondo il metodo ASTM D 882-91), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di pannolini per neonati ed articoli d'igiene similari ^(a)	0
ex 3921 19 00	95	Foglio di polietersolfone, di spessore uguale o inferiore a 200 µm	0
ex 3921 90 19	35	Lastra composita di policarbonato e poli(butilene tereftalato), rinforzata con fibre di vetro	0
ex 3921 90 19	45	Lastra composita di poli(etilene tereftalato) oppure di poli(butilene tereftalato), rinforzata con fibre di vetro	0
ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	91 20 10	Tessuto di politetrafluoroetilene, spalmato o ricoperto di copolimero di tetrafluoroetilene e trifluoroetilene, con catene laterali di alcossi perfluorurati terminanti in gruppi acido carbossilico o acido solfonico, anche sotto forma di sali di sodio o di potassio	0
ex 3921 90 60	92	Foglio di polipropilene rinforzato, di spessore di 0,91 mm o più ed uguale o inferiore a 1,12 mm, di resistenza alla rottura di 890 N o più ed uguale o inferiore a 1 500 N (secondo il metodo ASTM D 751), in rotoli di larghezza di 3,81 m	0
ex 3921 90 60	93	Foglio con un livello di brillantezza di 30 o più ed uguale o inferiore a 60, misurato ad un angolo di 60° con un lucentmetro (secondo il metodo ISO 2813:2000), costituito da uno strato di poli(etilene tereftalato) e da uno strato di poli(cloruro di vinile) colorato, congiunti da un rivestimento adesivo metallizzato, destinato a ricoprire pannelli e porte del tipo utilizzato nella fabbricazione di apparecchi domestici ^(a)	0
ex 3923 10 00	10	Casellario del tipo utilizzato per il trasporto e l'imballaggio di dischi magnetici rigidi, muniti di fenditure per l'alloggiamento di 25 dischi magnetici rigidi di diametro inferiore a 100 mm, di dimensioni esterne non superiori a 110 × 110 × 200 mm	0
ex 3926 90 91	20	Fogli o pellicole riflettenti, costituiti da una faccia superiore di poli(cloruro di vinile) con impressioni regolari a forma di piramide, sigillati a caldo in linee parallele o in forma di griglia ad un dorso di materia plastica o di tessuto o di maglia, ricoperto da un lato di materia plastica	0
ex 3926 90 99	10	Microsfere di polimero di divinilbenzene, di diametro di 4,5 µm o più ed uguale o inferiore a 80 µm	0
ex 3926 90 99	20	Tampone ammortizzatore per nastro magnetico, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di prodotti della voce 8523 ^(a)	0
ex 3926 90 99	30	Assi e rulli di guida, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti delle sottovoci 8523 11 00, 8523 12 00 e 8523 13 00 ^(a)	0
ex 3926 90 99	35	Microsfere di polialchilsilossano, sulle quali sono legati in modo covalente composti organici, di diametro di 1 µm o più ed uguale o inferiore a 30 µm	0
ex 3926 90 99	55	Prodotto piatto di polietilene perforato in direzioni opposte, di spessore di 600 µm o più ed uguale o inferiore a 1 200 µm e di peso di 21 g/m ² o più ed uguale o inferiore a 42 g/m ²	0
ex 4007 00 00	10	Fili e corde di gomma vulcanizzata e siliconata	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 4008 11 00	10	Blocchi o fogli di gomma vulcanizzata alveolare di etilene-propilene-diene modificato (EPDM) miscelato con cloroprene, che soddisfa l'«Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1»	0
ex 4016 99 88	10	Tappo a tenuta ermetica in gomma morbida destinato alla fabbricazione di condensatori elettrolitici ^(a)	0
4105 10 10		Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle della voce 4114, conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate	0
4105 10 90			
4105 30 91			
4105 30 99			
4106 21 10		Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle della voce 4114, conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate	0
4106 21 90			
4106 22 90			
4106 31 10			
4106 31 90		Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, preparate, diverse da quelle della voce 4114, semplicemente conciate	0
4106 32 10			
4106 32 90			
4106 40 90			
4106 91 00			
4106 92 00			
ex 4802 54 90	10	Carta «overlay», di larghezza superiore a 110 cm e contenente, in peso, più di 5 % di corindone	0
ex 4802 55 00	10		
ex 4802 57 00	10		
ex 4802 61 90	10		
ex 4802 69 90	10		
ex 4803 00 90	10	Stoffa non tessuto di polietilene, coperto da entrambi i lati da stoffa non tessuto di polipropilene e pasta di legno, contenente, in peso, 45 % o più e non più di 56 % di pasta di legno, di peso di 70 g/m ² o più ed uguale o inferiore a 90 g/m ² , in rotoli, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di salviette umidificate ^(a)	0
ex 5603 13 90	80		
ex 5603 93 90	30		
ex 4805 91 99	20	Carta, in rotoli a spirale riavvolti in modo incrociato, di peso inferiore a 150 g/m ² e di spessore uguale o inferiore a 0,05 mm, destinata alla fabbricazione di condensatori elettrolitici ^(a)	0
ex 4810 99 10	10	Carta con imbianchimento patinata al caolino, destinata ad essere utilizzato nella fabbricazione di applicatori di tamponi igienici ^(a)	0
ex 4811 41 10	10	Carta impregnata, rivestita di uno strato autoadesivo sensibile alla pressione, il tutto avente: — una resistenza alla rottura per trazione di 2 700 N/m o più ed uguale o inferiore a 3 700 N/m nella direzione della macchina (secondo il metodo EN ISO 1924-2 e ISO 3781), — un allungamento di 1,5 % o più ed uguale o inferiore a 3,0 % nella direzione della macchina (secondo il metodo EN ISO 1924-2 e ISO 3781)	0
ex 4811 51 00	10	Carta ricoperta di polimero acrilico, di brillantezza di 75 o più ed uguale o inferiore a 90 (secondo il metodo Hunter), di peso di 160 g/m ² o più ed uguale o inferiore a 180 g/m ² , destinata ad essere utilizzata come «casting paper» nella fabbricazione di fogli di materie plastiche ^(a)	0
ex 4811 59 00	10	Carta kraft impregnata di un polimero acrilico, di peso di 83 g/m ² o più ed uguale o inferiore a 87 g/m ² o di 176 g/m ² o più ed uguale o inferiore a 216 g/m ²	0
ex 4823 90 50	10	Carta ricoperta di agenti di ritenzione e di dispersione del colore usata per produrre una immagine positiva, destinata alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 3701 20 00 ^(a)	0
ex 4823 90 50	20	Filtro a nido d'ape, di carta impregnata di carbonio, di spessore di più di 10 mm ed uguale o inferiore a 30 mm	0
ex 4823 90 90	12	Strisce di carta impregnata, di altezza uguale o inferiore a 13 cm, parzialmente incollate e formanti una struttura a nido d'ape, destinate ad uso agricolo ^(a)	0
ex 4911 99 00	10	Pellicola di poliestere, parzialmente rivestito di uno strato metallico magnetico con un logo o motivo ripetuto a intervalli regolari, destinata alla fabbricazione di fili di sicurezza ^(a)	0
ex 5004 00 10	10	Filati interamente di seta, non condizionati per la vendita al minuto	2,5
ex 5004 00 90	10		

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Filati interamente di cascami di seta (schappe), non condizionati per la vendita al minuto	0
5208 11 10		Garza per fasciatura	5,2
ex 5402 41 00	10	Filati di fibre bicomponenti, restringibili, costituiti di poliesametenadipammide e un copoliammide, non testurizzati, non torti o con torsione inferiore o uguale a 22 giri per metro, destinati alla fabbricazione di: — calzettoni delle sottovoci 6115 20 11 e 6115 93 30, — calze da donna delle sottovoci 6115 20 19 e 6115 93 91 o — calze-mutande della sottovoce 6115 11 00 ^(a)	0
ex 5402 41 00	20	Filati totalmente costituiti di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di m-fenilendiammina e di acido isoftalico	0
ex 5402 43 00	20	Filo di filamenti sintetici bicomponenti, non testurizzati, senza torsione, con un titolo di 1 650 decitex, costituito di 110 filamenti ciascuno con un'anima di poli(etilene tereftalato) e da un rivestimento di poliammide-6, contenente, in peso, 75 % o più, ma non più di 77 % di poli(etilene tereftalato), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di coperture per tetti (roofings) ^(a)	0
ex 5402 49 99 ex 5402 69 90	10 20	Filati multifilamenti di politetrafluoroetilene	0
ex 5402 49 99	30	Filati di un copolimero di acido glicolico e di acido lattico, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche ^(a)	0
ex 5402 49 99 ex 5402 59 90 ex 5402 69 90	50 20 40	Filati di poli(alcole vinilico), non testurizzati	0
ex 5402 49 99 ex 5402 69 90	60 10	Filati totalmente costituiti di poli(acido glicolico)	0
ex 5402 49 99	70	Filati di filamenti sintetici, non ritorti, contenenti, in peso, 85 % o più di acrilonitrile, sotto forma di fascio contenente 1 000 fili continui o più e non più di 25 000 fili continui, di peso per metro di 0,12 g o più ed uguale o inferiore a 3,75 g e di lunghezza di 100 m o più, destinati alla fabbricazione di filati di fibre di carbonio ^(a)	0
ex 5402 49 99	80	Filati di filamenti di polietilene, non torti, di 55, 110, 165 o 1 760 decitex, destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 5607 ^(a)	0
ex 5402 49 99	85	Filati di filamenti sintetici, semplici, non torti, costituiti interamente di poli(tio-1,4-fenilene)	0
ex 5404 10 90	10	Monofilamenti di politetrafluoroetilene	0
ex 5404 10 90	20	Monofilamenti di poli(1,4-diossane)	0
ex 5404 10 90	30	Monofilamenti costituiti di copolimero di 1,3-diossane-2-one e di 1,4-diossane-2,5-dione, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche ^(a)	0
ex 5404 10 90	40	Monofilamenti di una miscela stabilizzate di poliestere e di poliuretano, di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm	0
ex 5404 90 90	20	Lamella di poliimmide	0
ex 5407 71 00	10	Tessuti di fibre di poli(alcole vinilico) per ricamo a macchina	0
ex 5501 90 90	10	Fasci di poli(alcole vinilico)	0
ex 5503 20 00	10	Fibre di poliestere in fiocco, caricate di zeolite imbevuta di una miscela di sali di rame e di argento o di sali di zinco e di argento	4
ex 5503 90 10 ex 5503 90 90	10 30	Fibre tessili multicomponenti, acetalizzate, aventi matrice a struttura fibrillare, costituiti di poli(alcole vinilico) e di poli(cloruro di vinile) polimerizzati in emulsione	0
ex 5503 90 90	10	Fibre tessili di politetrafluoroetilene	4

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 5503 90 90	20	Fibre di poli(alcole vinilico), anche acetalizzate	0
ex 5506 90 90	10		
ex 5601 30 00	10		
ex 5503 90 90	40	Fibre costituite interamente di poli(tio-1,4-fenilene)	0
ex 5601 30 00	20	Fibre di poliestere, con titolo di 0,56 decitex, di lunghezza di 3 mm o più ed uguale o inferiore a 5 mm	0
ex 5601 30 00	30	Fibre acriliche, con titolo di 0,11 e 0,56 decitex, di lunghezza di 3 mm o più ed uguale o inferiore a 5 mm	0
ex 5603 11 10	10	Stoffe non tessute di poli(alcole vinilico), in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare:	0
ex 5603 11 90	10		
ex 5603 12 10	10	— di spessore di 200 µm o più ed uguale o inferiore a 280 µm	
ex 5603 12 90	10	e	
ex 5603 91 10	10	— di peso di 20 g/m ² o più ed uguale o inferiore a 50 g/m ²	
ex 5603 91 90	10		
ex 5603 92 10	10		
ex 5603 92 90	10		
ex 5603 11 10	20	Stoffe non tessute, contenenti fibre ottenute mediante filatura diretta (spunbonded) di polipropilene o di polipropilene e di polietilene, destinati alla fabbricazione di pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili ^(a)	0
ex 5603 11 90	20		
ex 5603 12 10	20		
ex 5603 12 90	50		
ex 5603 12 90	30	Stoffe non tessute, di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di <i>m</i> -fenilendiammina e di acido isoftalico, in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare	0
ex 5603 13 90	30		
ex 5603 14 90	10		
ex 5603 92 90	60		
ex 5603 93 90	40		
ex 5603 94 90	30		
ex 5603 12 90	60	Stoffe non tessute di polietilene ottenute mediante filatura diretta (spunbonded), di peso superiore a 60 g/m ² ed inferiore o uguale a 80 g/m ² e di resistenza all'aria (Gurley) di 8 s o più ed inferiore o uguale a 36 s (secondo il metodo ISO 5636/5)	0
ex 5603 13 90	60		
ex 5603 12 90	70	Stoffe non tessute di polipropilene, costituite da una nappa di filamenti ottenuta per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia ad una nappa di fibre di polipropilene ottenuta mediante filatura diretta, di spessore uguale o inferiore a 550 µm e di peso uguale o inferiore a 80 g/m ² , in pezza o semplicemente tagliate, di forma quadrata o rettangolare, non impregnate	0
ex 5603 13 90	70		
ex 5603 92 90	40		
ex 5603 93 90	10		
ex 5603 13 90	40	Stoffe non tessute costituite da una nappa centrale di fibre di policarbonato, ricoperta su ciascuna faccia con una nappa di filamenti di poliestere ottenuta mediante filatura diretta, di peso superiore a 130 g/m ² ma non superiore a 200 g/m ²	0
ex 5603 14 90	20		
ex 5603 92 90	20	Stoffe non tessute costituite da una nappa di fibre di elastomero termoplastico ottenuta per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia ad una nappa di filamenti di polipropilene ottenuta mediante filatura diretta	0
ex 5603 93 90	20		
ex 5603 92 90	50	Stoffa non tessuta di fibre in fiocco, in rotoli, di larghezza di 78 mm o più ed uguale o inferiore a 252 mm, destinata alla fabbricazione di dischi flessibili ^(a)	0
ex 5603 94 90	20	Bastoncini di fibre acriliche, di lunghezza uguale o inferiore a 50 cm, destinati alla fabbricazione di punte per evidenziatori ^(a)	0
ex 5607 50 90	10	Spaghi, non sterili, totalmente di poli(acido glicolico), intrecciati, rivestiti, destinati alla fabbricazione di legature per suture chirurgiche ^(a)	0
ex 5903 10 90	10	Tessuti o stoffe a maglia, spalmati o ricoperti su un lato di uno strato di materie plastiche artificiali, nel quale sono incorporate delle microsfele	0
ex 5903 20 90	10		
ex 5903 90 99	20		
ex 5903 20 90	20	Nastri di tessuti di poliestere ricoperti con un foglio di poliuretano metallizzato contenente microsfele di vetro, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di attrezzatura di salvataggio in mare ^(a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 5907 00 90	10	Tessuti, spalmati di una sostanza adesiva nella quale sono incorporate sfere di diametro uguale o inferiore a 75 µm	0
ex 5911 10 00	10	Feltri all'ago di fibra sintetica, non contenenti poliesteri, anche contenenti particelle catalitiche intrappolate nelle fibre sintetiche, ricoperti o spalmati su di un lato con una pellicola di politetrafluoroetilene, destinati alla fabbricazione di prodotti filtranti ^(a)	0
ex 5911 90 90	10	Filati o lamelle di politetrafluoroetilene impregnati, anche oleati o con aggiunta di grafite	0
ex 5911 90 90	30	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti essenzialmente di membrane su base di materia plastica rinforzate internamente con materie tessili o non, avvolte attorno ad un tubo perforato racchiuso in un contenitore cilindrico di materia plastica la cui parete ha uno spessore inferiore o uguale a 4 mm, anche inserite in un contenitore cilindrico la cui parete ha uno spessore di 5 mm o più	0
ex 8421 99 00	92		
6305 10 10		Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	0
ex 6305 90 00	10	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino o di sisal	0
ex 6305 90 00	93		
ex 6305 90 00	95		
ex 6307 90 10	10	Struttura reticolata sterile, per innesto, costituita da una maglia di monofilamenti di polipropilene, con angoli arrotondati, di forme coperte da un quadrato di dimensioni uguale o inferiori a 31 × 31 cm	0
ex 6813 90 90	10	Guarnizioni di frizione, di spessore inferiore a 20 mm, non montati, destinati alla fabbricazione di componenti di frizione dei tipi utilizzati in cambi e frizioni automatici ^(a)	0
ex 6903 20 90	10	Filati costituiti di fibre continue di ceramica, contenente ciascuna fibra, in peso: — 12 % o più di triossido di diboro, — 26 % o meno di diossido di silicio - e — 60 % o più di triossido di alluminio	0
ex 6903 90 80	10	Ossido di berillio, di purezza, in peso, di più di 99 %, sotto forma di sbocchi, barre, blocchi o lastre	0
ex 6909 19 00	40		
ex 6903 90 80	20	Tubi e supporti di reattori di carburo di silicio, del tipo utilizzato per equipaggiare forni di diffusione e di ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori	0
ex 6909 12 00	20	Piastre di triossido di alluminio e di carburo di titanio, di dimensioni uguale o inferiori a 48 × 48 mm, o di diametro uguale o inferiore a 125 mm, destinate alla fabbricazione di testine magnetiche ^(a)	0
ex 6909 19 00	30	Supporti di catalizzatori formati da pezzi ceramici di cordierite o mullite porosa, di volume totale uguale o inferiore a 65 l, con almeno uno canale continuo oppure otturato ad una estremità per cm ² della sezione trasversale	0
ex 7006 00 90	10	Lastre di vetro, ricoperte su un lato di cromo e/o di una miscela di triossido di diindio e diossido di stagno, di dimensioni di 260 × 320 mm o più ed uguale o inferiore a 400 × 400 mm, di spessore uguale o inferiore a 1,2 mm, destinati alla fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) ^(a)	0
ex 7006 00 90	20	Filtro di colore, costituito di una lastra di vetro con pixel rossi, blu e verdi, con uno spessore totale di 1,1 mm (± 0,1 mm) e di dimensione di 320 × 352 mm o più ma non superiore a 320 × 400 mm, destinato alla fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) ^(a)	0
ex 7006 00 90	30	Lastre di vetro, non ricoperte, di dimensioni di 320 × 352 mm o più ed uguale o inferiore a 320 × 400 mm, di spessore di 0,6 mm o più ed uguale o inferiore a 1,2 mm, destinati alla fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) ^(a)	0
ex 7006 00 90	40	Disco di vetro, con un foro al centro, con i bordi lavorati, di spessore totale inferiore o uguale a 1,5 mm	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 7011 10 00	10	Lenti di vetro, provviste di punti di rifrazione della luce o elementi prismatici, di un diametro esterno di più di 121 mm ma uguale o inferiore a 125 mm	0
ex 7011 10 00	20	Coppa parabolica di vetro, di un diametro esterno di più di 121 mm ma uguale o inferiore a 125 mm	0
ex 7011 20 00	40	Schermi di vetro: — con la diagonale di 366,4 mm ($\pm 1,5$ mm) e di dimensioni di 246,4 $\times$ 315,4 mm ($\pm 1,5$ mm), — con la diagonale di 391 mm ($\pm 1,5$ mm) e di dimensioni di 261,4 $\times$ 326,8 mm ($\pm 1,5$ mm), — con la diagonale di 442 mm ($\pm 1,5$ mm) e di dimensioni di 293,4 $\times$ 369,2 mm ($\pm 1,5$ mm), — con la diagonale di 544,5 mm ($\pm 1,6$ mm) e di dimensioni di 358 $\times$ 454 mm ($\pm 1,6$ mm), con una curvatura cilindrica, — con la diagonale di 570,5 mm ($\pm 1,6$ mm) e di dimensioni di 360 $\times$ 486 mm ($\pm 1,6$ mm), — con la diagonale di 629,8 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 406,5 $\times$ 519 mm (± 2 mm), con una curvatura cilindrica, o — con la diagonale di 753 mm ($\pm 1,6$ mm) e di dimensioni di 471 $\times$ 640 mm ($\pm 1,6$ mm), e muniti di bordi, destinati alla fabbricazione di tubi catodici a colori ^(a)	0
ex 7011 20 00	75	Schermi di vetro: — con la diagonale di 604,5 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 340 $\times$ 541 mm (± 2 mm), — con la diagonale di 639,3 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 413,6 $\times$ 527 mm (± 2 mm), — con la diagonale di 708 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 404 $\times$ 633 mm (± 2 mm), — con la diagonale di 723 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 477 $\times$ 602 mm (± 2 mm), o — con la diagonale di 812,8 mm (± 3 mm) e di dimensioni di 463,8 $\times$ 725,5 mm (± 2 mm), con una curvatura cilindrica, destinati alla fabbricazione di tubi catodici a colori ^(a)	0
ex 7011 20 00	80	Bulbo di vetro per tubo catodico monocromo, di diagonale di 3,8 cm o più ed uguale o inferiore a 51 cm e di diametro del collo nominale di 13 mm, 20 mm, 29 mm o 37 mm	0
ex 7014 00 00	10	Elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente, diversi da vetrerie per segnalazione	0
ex 7019 12 00	10	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 2 600 tex o più ed inferiore o uguale a 3 300 tex e di perdita di ignizione di 4 % o più ed inferiore o uguale a 8 % in peso (secondo il metodo ASTM D 2584-94)	0
ex 7019 12 00	15	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 650 tex o più e non più di 2 500 tex, ricoperti da uno strato di poliuretano, anche in miscuglio con altri materiali	0
ex 7019 12 00	30	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 1 693 tex (± 10 %), ricoperti di uno strato di gomma stirene-butadiene (SBR)	0
ex 7019 12 00	40	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 2 040 tex (± 10 %), ricoperti di carbonio	0
ex 7019 12 00	50	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 392 tex o più e non più di 2 884 tex, ricoperti da uno strato di un copolimero acrilico	0
ex 7019 12 00	60	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 517 tex o più e non più di 3 569 tex, ricoperti da uno strato di paraffina	0
ex 7019 12 00	70	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 417 tex o più e non più di 3 180 tex, ricoperti da uno strato di poli(acrilato di sodio) e di poli(acido acrilico)	0
ex 7019 19 10	10	Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex $\pm 7,5$ %, ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro nominale di 3,5 μ m o di 4,5 μ m, aventi prevalentemente un diametro di 3 μ m o più ed uguale o inferiore a 5,2 μ m, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 7019 19 10	30	Filati di 22 tex $\pm$ 7,5 %, ottenuti a partire da fibre tessili di vetro a filamento continuo di diametro nominale di 5 μ m, avente prevalentemente un diametro di 4,2 μ m o più ed uguale o inferiore 5,8 μ m	0
ex 7019 19 10	40	Filati di 33, 34 o 51 tex o di un loro multiplo $\pm$ 7,5 %, ottenuti a partire da fibre tessili continue di vetro di diametro nominale di 6 μ m, aventi prevalentemente un diametro di 5,1 μ m o più ed uguale o inferiore a 6,9 μ m	0
ex 7019 32 00 ex 7019 39 00	10 10	Prodotti non tessuti di fibre di vetro non tessili, destinati alla fabbricazione di filtri dell'aria o di prodotti per filtrare l'aria ^(a)	0
ex 7019 90 10	10	Fibre di vetro, non tessili, aventi prevalentemente un diametro inferiore a 3,5 μ m	0
ex 7019 90 10	20	Fibre di vetro E non tessili, di lunghezza uguale o inferiore a 3 mm e di diametro di 5 μ m, destinata alla fabbricazione di catalizzatore per l'epurazione dei fumi ^(a)	0
ex 7116 20 90	10	Disco di silicio su zaffiri	0
7202 50 00		Ferro-silico-cromo	0
ex 7202 99 80	10	Ferrosilicio, nitrurato, contenente, in peso, 55 % o più di silicio e 25 % o più di azoto	0
ex 7212 50 91	10	Nastri di acciaio perforati e nichelati, di larghezza di 140 mm o più ed inferiore o uguale a 400 mm e di spessore di 40 μ m o più ed inferiore o uguale a 140 μ m	0
ex 7212 50 99	10	Acciaio laminato a freddo, ricoperto su entrambi i lati di uno strato di nichel-zinco, sotto forma di nastri di larghezza di 40,15 ($\pm$ 0,08) mm e di spessore di 0,3 ($\pm$ 0,01) mm, contenente, in peso: — non più di 0,1 % di carbonio, — non più di 0,04 % di fosforo, — non più di 0,05 % di zolfo e — 0,2 % o più e non più di 0,5 % di manganese	0
ex 7306 30 29	91	Tubo di precisione in acciaio non legato, saldato e finito a freddo, di diametro esterno di più di 160 mm e la cui parete ha uno spessore di più di 2 mm	0
ex 7409 19 00	10	Fogli o lastre di politetrafluoroetilene, contenenti ossido di alluminio o diossido di titanio o rinforzate con tessuto di fibre di vetro, ricoperte su entrambi i lati con un foglio di rame	0
ex 7410 21 00	10	Fogli o lastre di politetrafluoroetilene, contenenti ossido di alluminio o diossido di titanio come carica o rinforzate con tessuto di fibre di vetro, ricoperte su entrambi i lati con un foglio di rame	0
ex 7419 99 00 ex 7616 99 90	91 60	Disco di materiale di deposizione, costituito di siliciuro di molibdeno: — contenente 1 mg/kg o meno di sodio e — montato su un supporto di rame o di alluminio	0
ex 7419 99 00 ex 7616 99 90	92 70	Disco di materiale di deposizione, di tungsteno o di lega contenente in peso il 90 % di tungsteno e il 10 % di titanio: — contenente 100 μ g/kg o meno di sodio e — montato su un supporto di rame o di alluminio	0
ex 7419 99 00 ex 7616 99 90	93 80	Disco di materiale di deposizione al titanio: — contenente 50 μ g/kg o meno di sodio e — montato su un supporto di rame o di alluminio	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 7605 19 00	10	Filo di alluminio non legato, di diametro di 2 mm o più ed uguale o inferiore a 6 mm, ricoperto di uno strato di rame di spessore di 0,032 mm o più ed uguale o inferiore a 0,117 mm	0
ex 7606 11 91	20	Nastro, con incisione profonda, di alluminio ossidato anodicamente in strisce di purezza, in peso, di 99,9 % e di spessore inferiore a 3 mm, destinato ad essere incorporato in carrozzerie di autoveicoli ^(a)	0
ex 7606 11 93	20		
ex 7613 00 00	20	Recipiente di alluminio, senza saldatura, per gas naturale compresso o idrogeno compresso, interamente inguainato da una copertura di composito epossidi-fibre di carbonio, di capacità di 172 l (± 10 %) e di peso a vuoto non superiore a 64 kg	0
ex 8708 99 98	10		
ex 7616 99 90	40	Dischi di lega di alluminio, rivestiti su ambo i lati di nichelio-fosforo, di spessore totale uguale o inferiore a 3,02 mm	0
ex 7616 99 90	50	Dischi di lega di alluminio, di spessore uguale o inferiore a 0,84 mm, destinati alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8523 20 10 ^(a)	0
ex 7905 00 00	10	Lastra di leghe di zinco, smerigliata e levigata su un lato e rivestita sull'altro lato di resina epossidica, in forma rettangolare o quadrata, di lunghezza di 300 mm o più ed uguale o inferiore a 2 000 mm e di larghezza di 300 mm o più ed uguale o inferiore a 1 000 mm, e contenente: — 10 mg/kg o meno di ferro, — 10 mg/kg o meno di piombo, — 700 mg/kg o più e non più di 900 mg/kg di alluminio e — 500 mg/kg o più e non più di 900 mg/kg di magnesio, destinata alla fabbricazione di lastre sensibilizzate per la stampa ^(a)	0
ex 8103 90 90	10	Tubo saldato, costituito unicamente di tantalio, o unicamente di leghe di tantalio e tungsteno contenente, in peso, 3,5 % o meno di tungsteno	0
ex 8104 11 00	30	Magnesio greggio, di purezza, in peso, di 99,95 % o più, sotto forma di lingotti, destinato alla fabbricazione di spugna di zirconio o di elementi utilizzati nell'industria nucleare ^(a)	0
ex 8104 90 00	10	Fogli di magnesio smerigliati e levigati, di dimensioni uguale o inferiore a 1 500 × 2 000 mm, rivestiti su un lato di resina epossidica insensibile alla luce	0
ex 8104 90 00	20	Profilati, di magnesio estruso, di lunghezza di 800 mm o più ed uguale o inferiore a 2 900 mm e di larghezza di 15 mm o più ed uguale o inferiore a 70 mm	0
ex 8108 20 00	10	Spugna di titanio	0
8108 30 00		Cascami e avanzi di titanio	0
ex 8108 90 70	20	Tubi di titanio saldati, di un diametro esterno di 19,0 ($\pm 0,1$) mm, aventi una struttura esterna di 36 alette per 2,54 cm, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di condensatori di refrigerante ^(a)	0
ex 8109 20 00	10	Zirconio non legato, sotto forma di lingotti, contenente, in peso, più di 0,01 % di afnio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di tubi per l'industria chimica ^(a)	0
ex 8110 10 00	10	Antimonio sotto forma di lingotti	0
ex 8112 19 00	10	Berillio, di purezza, in peso, di 94 % o più, sotto forma di barre, di lamiere o lastre e di fogli	0
ex 8112 99 30	10	Leghe di niobio (colombio) e titanio, sotto forma di barre	0
ex 8407 31 00	10	Motore a combustione interna a due tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 30 cm ³ , destinato alla fabbricazione di monopattini con motore portatile della sottovoce 8711 10 00 ^(a)	0
ex 8407 90 10	20	Motori a combustione interna a due tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 125 cm ³ , destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 ^(a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8408 90 31	10	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 15 kW, a due o tre cilindri, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli ^(a)	0
ex 8408 90 33	10	Motori diesel di potenza inferiore o uguale a 30 Kw, a 4 cilindri, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli ^(a)	0
ex 8414 30 99	10	Compressori alternativi ad albero aperto, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli ^(a)	0
ex 8414 90 90	10	Pistoni di alluminio, parzialmente ricoperti di politetrafluoroetilene, destinati ad essere inseriti in compressori di apparecchi per il condizionamento dell'aria di autoveicoli ^(a)	0
ex 8414 90 90	20	Regolatore di pressione, destinato ad essere inserito in compressori di apparecchi per il condizionamento dell'aria di autoveicoli ^(a)	0
ex 8418 99 90	91	Microelementi di refrigerazione saldati, di lega di alluminio, destinati alla fabbricazione di condensatori ^(a)	0
ex 8419 19 00	10	Accumulatore di calore per autoveicoli, di capacità di raffreddamento di 4 l o più ed uguale o inferiore a 10 l	0
ex 8419 89 98	10	Fasci ad immersione composti dall'unione di tubi di materia plastica, riuniti ad ogni estremità in una struttura a nido d'api racchiusa in un raccordo	0
ex 8419 89 98	20	Macchine ed apparecchi di polverizzazione catodica, comprendenti dispositivi per la manipolazione dei dischi, destinate alla fabbricazione di prodotti del codice 8523 20 10 ^(a)	0
ex 8543 89 95	58		
ex 8421 99 00	91	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili di materia plastica, collegate ad una estremità ad un elemento di materia plastica e che attraversa, all'altra estremità, un altro elemento di materia plastica, il tutto inserito o non in un contenitore cilindrico	0
ex 8421 99 00	93	Elementi di apparecchi per separare o purificare gas da miscele gassose, costituiti da un fascio di fibre cave permeabili inserito in un contenitore anche perforato di lunghezza di 300 mm o più ed uguale o inferiore a 3 700 mm e di diametro uguale o inferiore a 500 mm	0
ex 8421 99 00	95	Elementi di apparecchi per il filtraggio di dispersioni magnetiche, costituiti essenzialmente da fibre di nylon-6 contenute in un involucro di materia plastica di diametro di 70 mm (± 2 mm) e di lunghezza di 520 mm (± 5 mm)	0
ex 8422 30 00	10	Macchine e apparecchi, esclusi gli apparecchi per stampaggio a iniezione, destinati alla fabbricazione di cartucce per stampanti a getto d'inchiostro ^(a)	0
ex 8479 89 98	70		
ex 8424 89 95	10	Macchine ed apparecchi che consentono la smerigliatura, la levigatura, la molatura, la pulitura o la lubrificazione automatizzate delle superfici dei dischi, comprendenti dispositivi per la manipolazione dei dischi, destinate alla fabbricazione di prodotti del codice 8523 20 10 ^(a)	0
ex 8460 21 90	10		
ex 8460 40 10	10		
ex 8460 90 90	10		
ex 8464 20 19	10		
ex 8479 89 98	10		
ex 8424 89 95	20	Macchine ed apparecchi che consentono la pulizia o la pulizia e l'essiccamento automatizzati dei dischi, per mezzo di acqua deionizzata, di onde ultrasonore, di soluzioni chimiche, di calore o di una combinazione di tali trattamenti, comprendenti dispositivi per la manipolazione dei dischi, destinate alla fabbricazione di prodotti del codice 8523 20 10 ^(a)	0
ex 8479 89 98	30		
ex 8439 99 10	10	Cilindri aspiratori, non perforati, di leghe di acciaio, di lunghezza di 5 207 mm o più e di diametro esterno di 754 mm o più, destinati a macchine per la fabbricazione della carta e del cartone ^(a)	0
ex 8439 99 90	10		
ex 8454 30 10	10	Macchine per colare sotto pressione leghe metalliche in forma tissotropica (semisolida)	0
ex 8455 90 00	10	Dispositivo a spirale elicoidale per laminatoi a freddo	0
ex 8456 10 90	10	Macchina utensile per la mortasatura delle fessure sulla superficie di un tubo cilindrico, operante mediante raggio laser, destinato alla fabbricazione di protesi endovascolari (stents) ^(a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8460 90 90	20	Macchina utensile che consente la creazione automatizzata di una struttura (una zona di posizionamento della testina) sulla superficie dei dischi per mezzo di un'abrasione o di un'esposizione ai raggi laser, comprendente dispositivi per la manipolazione dei dischi, destinata alla fabbricazione di prodotti del codice 8523 20 10 ^(a)	0
ex 8463 90 00	10		
ex 8479 89 98	20		
ex 8473 40 19	20	Testine di stampa termica	0
ex 8479 89 98	40	Motore, anche montato su una piastra di base, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8525 20 91 o 8527 90 92 ^(a)	0
ex 8501 10 99	78		
ex 8481 80 59	10	Valvola per la regolazione dell'aria, costituita di un motore passo passo e di una valvola a spillo, per la regolazione del minimo nei motori a iniezione di carburante	0
ex 8483 10 80	10	Alberi di trasmissione di generatrici e di turbine, fusi in un solo pezzo, forgiati e sgrossati, di peso unitario superiore a 215 t	0
ex 8501 10 99	54	Motore a corrente continua, senza spazzole, con diametro non superiore a 25,4 mm, velocità nominale di 2 260 ($\pm 15\%$) o 5 420 ($\pm 15\%$) giri al minuto e tensione di alimentazione di 1,5 o 3 V	0
ex 8501 10 99	59	Motore passo a passo a corrente continua, con angolo di passo di $1,8^\circ (\pm 0,09^\circ)$, con coppia di bloccaggio di 0,156 Nm o più, avvolgimento a 2 fasi, con flangia di fissaggio di dimensioni non superiori a 43×43 mm, mandrino di diametro di 4 mm ($\pm 0,1$ mm) e potenza non superiore a 5 W	0
ex 8501 10 99	73	Motore a corrente continua, anche montato su una piastra di base, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8471 70 53 ^(a)	0
ex 8501 10 99	77	Motore a corrente continua, con spazzole, con coppia tipica di rotazione di 0,004 Nm ($\pm 0,001$ Nm), avvolgimento a 3 fasi, con flangia di fissaggio di diametro di 32 mm ($\pm 0,5$ mm), mandrino di diametro di 2 mm ($\pm 0,004$ mm), rotore interno, velocità nominale di 2 800 ($\pm 10\%$) giri al minuto, tensione di alimentazione di 12 V ($\pm 15\%$)	0
ex 8502 40 90	10	Convertitore rotante con un nucleo di ferrite, con bobine a 2 o 6 avvolgimenti del diametro di 0,1 mm, collegato ad un circuito stampato flessibile	0
ex 8503 00 91	31	Rotore, munito all'interno di 1 o 2 anelli magnetici incorporati o non in un anello di acciaio	0
ex 8503 00 99	32		
ex 8503 00 99	31	Collettore stampato di un motore elettrico, con un diametro non superiore a 16 mm	0
ex 8504 40 99	20	Convertitore di corrente continua in corrente continua	0
ex 8504 40 99	30	Convertitori statici comprendenti un circuito di commutazione della potenza con transistor bipolari a porta isolata (IGBT), inseriti in un contenitore, destinati alla fabbricazione di forni a microonde della sottovoce 8516 50 00 ^(a)	0
ex 8504 50 80	30	Bobina di reattanza, con una induttanza non superiore a 62 mH	0
ex 8504 50 80	40	Bobina di reattanza monolitica a strati multipli, inserita in un contenitore del tipo SMD (Surface mounted device) di dimensioni non superiori a $1,8 \times 3,4$ mm, destinata alla fabbricazione di prodotti dei codici 8517 11 00, 8525 20 91 o 8527 90 92 ^(a)	0
8504 90 11		Nuclei di ferrite	0
ex 8504 90 18	32	Parte di trasformatore rotante, comprendente un nucleo di ferrite munito di scanalature circolari con avvolgimenti di fili di rame	0
ex 8505 11 00	31	Magnete di ferrite, con magnetismo residuo di 455 mT (± 15 mT)	0
ex 8505 19 90	31	Anello di neodimio-ferro, avente diametro esterno non superiore a 13 mm, diametro interno non superiore a 9 mm	0
ex 8505 90 10	91	Solenoido con nucleo emergente, operante con tensione di alimentazione nominale di 24 V con una corrente continua nominale di 0,08 A, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8517 ^(a)	0
ex 8505 90 10	92	Elettromeccanismo per comandare l'immissione di gas, per motori di autoveicoli	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8506 50 90	10	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 9 × 23 × 45 mm, e tensione massima di 2,8 V	0
ex 8506 50 90	20	Unità costituita da non più di 2 pile al litio inserita in un supporto per circuiti integrati, con non più di 32 contatti e con un circuito di controllo incorporato	0
ex 8506 50 90	30	Pile al litio-iodio con dimensioni non superiori a 28 × 45 × 15 mm, e con una capacità non inferiore a 1,05 Ah	0
ex 8507 30 91	20	Accumulatore, di forma rettangolare, di lunghezza non superiore a 69 mm, di larghezza non superiore a 36 mm e di spessore non superiore a 12 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili ^(a)	0
ex 8507 80 91	10		
ex 8507 80 94	20		
ex 8507 80 98	10		
ex 8507 30 91	30	Accumulatore al nichel-cadmio, di forma cilindrica, di lunghezza di 65,3 mm (± 1,5 mm) e di diametro di 14,5 mm (± 1 mm), con una capacità nominale di 1 000 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili ^(a)	0
ex 8507 80 91	80	Accumulatore all'idruro di nichel, di forma cilindrica, di diametro non superiore a 14,5 mm, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili ^(a)	0
ex 8507 80 94	10	Accumulatore al litio-ione, di forma cilindrica, di lunghezza di 64,6 mm o più e di diametro di 18,1 mm o più, con una capacità nominale di 1 200 mAh o più, destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili ^(a)	0
ex 8516 90 00	31	Diodo doppio, costituito da un diodo raddrizzatore di potenza collegato con un cavo a un diodo di protezione di un trasformatore, con una potenza di dissipazione inversa di picco di 2 J o più, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8516 50 00 ^(a)	0
ex 8518 29 80	20	Altoparlante, con una potenza di 5 W e una impedenza di 4 Ohm, di diametro non superiore a 50 mm, destinato alla fabbricazione di apparecchi telefonici portatili ^(a)	0
ex 8518 30 80	20	Auricolare o cuffie, per apparecchi che agevolano l'audizione, inserito in un contenitore di dimensioni, cavi esclusi, non superiori a 5 × 6 × 8 mm	0
ex 8518 90 00	91	Nocciolo di acciaio ottenuto mediante imbutitura, in un solo pezzo, sotto forma di disco munito su un lato di un nucleo cilindrico, destinato alla fabbricazione di altoparlanti ^(a)	0
ex 8520 90 90	20	Unità di avanzamento per la registrazione dei segnali magneticottici e per la riproduzione di segnali ottici, comprendente almeno un'unità ottica, motori a corrente continua e un circuito stampato sul quale sono montati circuiti integrati con funzione di pilotaggio e di elaborazione di segnali di lettura per dischi ottici con un diametro esterno non superiore a 70 mm, non comprendente circuiti con la funzione d'amplificazione o con la funzione di controllo della tensione d'alimentazione	0
ex 8522 90 59	93	Unità ottica, costituita di uno diodo laser con un fotodiodo, che emette luce con una lunghezza d'onda nominale di 780 nanometri, inserito in un contenitore di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 9 mm, con 10 contatti al massimo, e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): LDGU LT 022 - oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8522 90 59	94	Assemblaggio elettronico per una testina di lettura laser di un lettore di «compact-disc», costituito di: — un circuito stampato, — un foto-rilevatore, sotto forma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore, — 3 connettori al massimo, — 1 transistor al massimo, — 3 resistenze variabili e 4 resistenze fisse, al massimo, — 5 condensatori al massimo, il tutto montato su un supporto	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8522 90 98	31	Dispositivo di registrazione e di riproduzione a strato sottile, con almeno 9 canali paralleli per segnali numerici e almeno 2 canali per segnali analogici, sul quale è fissato un substrato ceramico non magnetico, il tutto arrotondato su una faccia, destinato alla fabbricazione di testine magnetiche per apparecchi di registrazione numerica e la riproduzione digitale/analoga con cassette ⁽⁴⁾	0
ex 8522 90 98	34	Svolgitore per dispositivo di registrazione e di riproduzione del suono mediante nastri magnetici a cassette, destinato alla fabbricazione di apparecchi di risposta telefonica (segreterie telefoniche) ⁽⁴⁾	0
ex 8522 90 98	35	Assemblaggio per la riproduzione del suono, costituito da uno svolgitore di cassette, con un motore a corrente continua, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8519 ⁽⁴⁾	0
ex 8522 90 98	36	Rullo per la guida e lo svolgimento di nastri magnetici, destinato alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521 o 8522 ⁽⁴⁾	0
ex 8522 90 98	37	Testina magnetica per la cancellazione di nastri video, destinata alla fabbricazione di prodotti delle voci 8521 e 8522 ⁽⁴⁾	0
ex 8522 90 98	39	Assemblaggio costituito da un circuito di pilotaggio, un sensore tachimetrico e un motore a corrente continua	0
ex 8522 90 98	43	Assemblaggio per la registrazione e la riproduzione analogiche del suono, comprendente una testina di registrazione/riproduzione e una doppia unità di avanzamento per cassette, senza circuito con funzioni di amplificazione o di controllo della tensione di alimentazione, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8527 31 91 e 8527 31 98 ⁽⁴⁾	0
ex 8522 90 98	44	Assemblaggio per dischi ottici, comprendente almeno un'unità ottica e motori a corrente continua, non capace di registrare a doppio strato	0
ex 8528 21 90	20	Videomonitor a colori con tensione d'esercizio di 10 V o più ma non superiore a 35 V, comprendenti un visualizzatore a cristalli liquidi (LCD), anche inserito in un contenitore	0
ex 8528 22 00	10	Videomonitor costituito da: — un tubo catodico monocromo con schermo piatto, avente diagonale dello schermo non superiore a 110 mm e provvisto di una bobina di deviazione; — un circuito stampato sul quale sono montati un'unità di deviazione, un video amplificatore e un trasformatore, il tutto montato su un telaio, destinato a videocitofoni, videotelefonii o apparecchi di sorveglianza ⁽⁴⁾	0
ex 8529 10 70	10	Assemblaggio di filtri ceramici costituito da 2 filtri ceramici e da un risuonatore ceramico per una frequenza di 10,7 MHz ($\pm$ 30 kHz), inserito in un contenitore	0
ex 8529 10 70	15	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 10,7 MHz con una larghezza di banda non superiore a 330 kHz a 3 dB e non superiore a 950 kHz a 20 dB, inserito in un contenitore	0
ex 8529 10 70	20	Filtro ceramico per una frequenza non inferiore a 4,5 MHz e non superiore a 6,6 MHz, inserito in un contenitore	0
ex 8529 10 70	25	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 450 kHz o più ma non superiore a 470 kHz, con una larghezza di banda non superiore a 13 kHz a 3 dB, inserito in un contenitore	0
ex 8529 10 70	30	Filtro ceramico per una frequenza di 450 kHz con una larghezza di banda non superiore a 18 kHz con 10 dB, inserito in un contenitore	0
ex 8529 10 70	35	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 455 kHz ($\pm$ 1,5 kHz), con una banda passante non superiore a 25 kHz a 6 dB e non superiore a 60 kHz a 40 dB, inserito in un contenitore	0
ex 8529 10 70	45	Filtro ceramico per una frequenza centrale di 450 kHz ($\pm$ 1,5 kHz) o di 455 kHz ($\pm$ 1,5 kHz), con una banda passante non superiore a 30 kHz a 6 dB e non superiore a 70 kHz a 40 dB, inserito in un contenitore	0
ex 8529 10 70	50	Isolatore di segnali di frequenze radio (RF) per una frequenza non inferiore a 890 MHz e non superiore a 1 990 MHz, con una perdita di inserzione non superiore a 0,7 dB, inserito in un contenitore	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8529 10 70	55	Filtro, diverso dai filtri ad onda acustica di superficie, per una frequenza centrale di 485 MHz o più ma non superiore a 1 990 MHz, con una perdita d'inserzione non superiore a 3,5 dB, inserito in un contenitore	0
ex 8529 10 70	80	Assemblaggio di filtri ceramici, con esclusione dei filtri ad onde acustiche di superficie, costituito da: — un filtro di emissione con frequenza centrale di 1 747,5 MHz e perdita di inserzione non superiore a 2,3 dB con una banda passante di 75 MHz - e — un filtro di ricezione con frequenza centrale di 1 842,5 MHz e perdita di inserzione non superiore a 3,3 dB con una banda passante di 75 MHz, il tutto inserito in un contenitore	0
ex 8529 10 70	85	Assemblaggio di filtri ceramici, con esclusione dei filtri ad onde acustiche di superficie, costituito da 2 filtri aventi una delle combinazioni con le caratteristiche seguenti: — una frequenza di emissione centrale di 902,5 MHz, una frequenza di ricezione centrale di 947,5 MHz e una perdita di inserzione non superiore a 3,2 dB con una banda passante di 25 MHz - o — una frequenza di emissione centrale di 1 747,5 MHz, una frequenza di ricezione centrale di 1 842,5 MHz e una perdita di inserzione non superiore a 3,5 dB con una banda passante di 75 MHz, il tutto inserito in un contenitore	0
ex 8529 10 90	20	Commutatore per antenne, comprendente: — un filtro di emissione con frequenza centrale non inferiore a 942,5 MHz e non superiore a 1 990 MHz - e — un filtro di ricezione con frequenza centrale non inferiore a 847,5 MHz e non superiore a 1 990 MHz, il tutto inserito in un contenitore	0
ex 8529 90 81	31	Bobine di smagnetizzazione fornite di cavi e connettori	0
ex 8529 90 81	32	Unità ottica per proiezione video, con un sistema di separazione dei colori, un meccanismo di allineamento e lenti, destinata alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 ^(a)	0
ex 8529 90 81	34	Assemblaggio costituito da un obiettivo di lunghezza focale regolabile uguale o superiore a 4 mm e non superiore a 69 mm, un codificatore zoom, un'unità motore passo-passo, un'unità di motore zoom, un'unità di motore iris e un interruttore fotografico	0
ex 8529 90 81	35	Assemblaggio per la registrazione e la riproduzione video, costituito da uno svolgitore a cassette, con un motore a corrente continua, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8525 ^(a)	0
ex 8529 90 81	36	Assemblaggio costituito da un tubo catodico monocromo, con diagonale dello schermo di 143 mm o più ma non superiore a 230 mm e con una lente di focalizzazione concava montate su una struttura di raffreddamento contenente liquido	0
ex 8529 90 81 ex 8529 90 88	37 33	Filtro, costituito di 2 cristalli piezoelettrici ciascuno con una frequenza di 21 MHz o più ma non superiore a 30 MHz e montati separatamente su una flangia, con 7 contatti al massimo	0
ex 8529 90 81	40	Assiemaggio comprendente prismi, dispositivi a microspecchi digitali (DMD) e circuiti di controllo elettronici, destinato alla fabbricazione di videoproiettori ^(a)	0
ex 8529 90 81	41	Componenti digitali a microspecchi (Digital micromirror device-DMD), destinati alla fabbricazione di videoproiettori ^(a)	0
ex 8531 80 80	01	Indicatore lampeggiante, costituito di 4 diodi emettitori di luce, di un semiconduttore a base di carburo di silicio (SiC), con una lunghezza d'onda nominale di 481, 560 o 630 nm, inserito in un contenitore	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8531 80 80	15	Indicatore lampeggiante, costituito di 2 diodi emettitore di luce, di un semiconduttore a base di alluminio, gallio e arseniuro (AlGaAs) o di gallio e fosforo (GaP), con una base rettangolare, inserito in un contenitore del tipo SMD e con una lente	0
ex 8531 80 80	25	Trasduttore elettroacustico	0
ex 8531 80 80	30	Dispositivo di visualizzazione elettromagnetica costituito da 7 bobine elettromagnetiche che permettono, grazie ad un magnetismo residuo dello statore, la disponibilità dell'ultima indicazione (set state) e da 7 segmenti rotanti riflettenti la luce, ciascuno dei quali è montato su una barra magnetica; assemblaggio comprendente tali dispositivi	0
ex 8536 30 30	11	Interruttore termoelettrico con una caduta di corrente di 50 A o più, comprendente un	0
ex 8536 30 90	31	interruttore elettromeccanico a scatto, da montare direttamente sulla bobina di un motore	
ex 8536 50 80	96	elettrico, inserito in un contenitore ermeticamente chiuso	
ex 8536 41 10	91	Relè termico contenuto in un'ampolla di vetro ermeticamente chiusa di lunghezza non	0
ex 8536 41 90	91	superiore a 35 mm, fili esclusi, e il cui tasso di perdita non supera 10^{-6} cm ³ di elio al secondo	
ex 8536 49 00	91	ad 1 bar e ad una temperatura compresa tra 0 e 160 °C, destinato ad essere montato in	
		compressori per gruppi frigoriferi (*)	
ex 8536 50 11	31	Commutatore del tipo per montaggio su un circuito stampato, operante con una forza di 4,9 N ($\pm 0,9$ N), inserito in un contenitore	0
ex 8536 50 15	32	Commutatore rotante a forma di ruota avente un diametro da 15 a 16 mm e contatti per la chiusura dei circuiti elettrici, con tensione nominale di 12 V e intensità di 50 mA	0
ex 8536 50 19	91	Commutatore ad effetto Hall, comprendente un magnete, un sensore ad effetto Hall e 2 condensatori, inserito in un contenitore con 3 contatti e sul quale contenitore è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 2AV28E 2AV31E 2AV56 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8536 50 19	92	Interruttore a pressione idraulica avente un disco sensibile alla pressione del tipo «snap action» operante ad una tensione di alimentazione non inferiore a 6 V e non superiore a 18 V	0
ex 8536 50 80	93	Unità di commutazione per cavo coassiale, comprendente 3 commutatori elettromagnetici, con un tempo di commutazione non superiore a 50 ms e una corrente di azionamento non superiore a 500 mA a una tensione di 12 V	0
ex 8536 50 80	95	Interruttore a lame (reed), con una potenza di interruzione di non meno di 20 W in una gamma di 17 a 43 A, rotazione, costituite da una capsula di vetro senza mercurio, di dimensioni non superiori a 3 × 21 mm, destinato alla fabbricazione di sensori d'urto per palloni di protezione per automobili (airbag) (*)	0
ex 8536 90 85	92	Nastro di metallo stampato, con contatti	0
ex 8536 90 85	93	Elemento di contatto che assicura una forza di posizionamento superiore a 3 N, sotto forma di 2 pannelli di materia plastica di forma rettangolare legati tra di loro con conduttori elettrici	0
ex 8536 90 85	94	Connettore elastomerico, costituito da uno o più elementi conduttori e da un substrato di gomma o di silicone	0
ex 8544 49 80	10		
ex 8537 10 99	92	Pannello tattile, formato da una griglia conduttiva posta fra due lastre o fogli di plastica o di vetro, fornito di conduttori ed elementi di contatto elettrici	0
ex 8537 10 99	93	Apparecchi di comando elettronico per una tensione pari a 12 V, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di sistemi di regolazione della temperatura negli autoveicoli (*)	0
ex 8538 90 99	92	Parte di una valvola elettrotermica, costituita da un filo di rame ricoperto di stagno collegato a un contenitore cilindrico di dimensioni non superiori a 5 × 48 mm	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8540 11 11	91	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (slit o slot-mask) con cannoni a elettroni posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in-line) e con diagonale dello schermo non inferiore a 12 cm e non superiore a 26 cm	0
ex 8540 11 11	93	Tubo catodico a colori, con 1 cannone con 3 raggi e con diagonale dello schermo non inferiore a 22 cm e non superiore a 26 cm	0
ex 8540 11 13	91	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (slit o slot-mask), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,42 mm e una diagonale dello schermo di 49 cm, destinato alla fabbricazione di videomonitor per uso professionale, compresi i monitors di sicurezza o per uso medico ^(a)	0
ex 8540 11 19	91	Tubo catodico a colori, con cannoni elettronici posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in-line), con diagonale dello schermo non inferiore a 85 cm	0
ex 8540 11 91	31	Tubo catodico a colori, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 16/9 e una diagonale dello schermo di 39,8 cm ($\pm$ 0,3 cm)	0
ex 8540 11 99	31	Tubo catodico a colori, con diagonale dello schermo non inferiore a 85,5 cm	0
ex 8540 12 00	82	Tubo catodico monocromo, con diagonale dello schermo di 250 mm o più ma non superiore a 320 mm e tensione anodica di 18 kV o più ma non superiore a 22 kV	0
ex 8540 12 00	83	Tubo catodico monocromo, con diagonale dello schermo di 150 mm o più ma non superiore a 182 mm, un diametro del collo inferiore a 30 mm e tensione anodica di 25 kV o più ma non superiore a 32 kV	0
ex 8540 12 00	84	Tubo catodico monocromo a schermo piatto, con diagonale dello schermo non superiore a 102 mm	0
ex 8540 20 80	91	Fotomoltiplicatore costituito da un tubo fotocatodico a 9 dinodi, attivi nella gamma di lunghezza d'onda di 160 o più ma non superiore a 930 nanometri, di diametro non superiore a 14 mm ed altezza non superiore a 94 mm	0
ex 8540 40 00	31	Tubo catodico a colore con maschera forata con buchi circolari (dot-mask) con 3 cannoni a elettroni posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in-line) o 1 cannone con 3 raggi, con diagonale dello schermo superiore a 72 cm e una distanza tra i punti dello stesso colore inferiore a 0,5 mm	0
ex 8540 60 00	31		
ex 8540 40 00	32	Tubo catodico a colore con maschera forata con buchi circolari (dot-mask) con 3 cannoni a elettroni posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in-line) o 1 cannone con 3 raggi, e con diagonale dello schermo non superiore a 72 cm	0
ex 8540 60 00	32		
ex 8540 40 00	33	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (slit o slot-mask), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,35 mm e una diagonale dello schermo non superiore a 53 cm	0
ex 8540 40 00	34	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (slit o slot-mask), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,39 mm e una diagonale dello schermo non inferiore a 33 cm ma non superiore a 38 cm	0
ex 8540 40 00	35	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (slit o slot-mask), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,35 mm e una diagonale dello schermo non superiore a 72 cm, destinato alla fabbricazione di monitors ^(a)	0
ex 8540 40 00	36	Tubo catodico a colori con maschera a fessura (slit o slot-mask), con una distanza fra bande dello stesso colore inferiore a 0,30 mm e una diagonale dello schermo non superiore a 58 cm	0
ex 8540 50 00	31	Tubo catodico monocromo con schermo piatto, con diagonale dello schermo di 142 mm o più ma non superiore a 190 mm, luminescenza di 300 lumen o più ma non superiore a 2 000 lumen, un potere di risoluzione di 0,06 mm o più ma non superiore a 0,1 mm, con fosforo del tipo P1, oppure P22, oppure P53, oppure P55, oppure P56, tensione anodica superiore a 34 kV, tensione di focalizzazione superiore a 7 kV e corrente catodica di almeno 3 mA	0
ex 8540 60 00	33		
ex 8540 50 00	32	Tubo catodico monocromo, con diagonale dello schermo di 176 mm o più ma non superiore a 520 mm e un diametro di collo non superiore a 21 mm	0
ex 8540 60 00	34		

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8540 89 00	91	Indicatori consistenti in un tubo di vetro montato su una base di dimensioni non superiori a 300 × 350 mm, esclusi i terminali. Il tubo contiene una o più file di caratteri o scale disposte in file. Ciascuno dei caratteri o scale è composto di elementi fosforescenti o fluorescenti montati su una base metallizzata ricoperta di sostanze fluoercenti o sali fosfoercenti che diventano luminosi quando sono colpiti da elettroni	0
ex 8540 89 00	92	Tubo di visualizzazione sotto vuoto, fluoercente	0
ex 8540 91 00	31	Cannone a elettroni, destinato alla fabbricazione di tubi catodici a colori del codice 8540 40 00, con diagonale dello schermo non inferiore a 34 cm ma non superiore a 39 cm ^(a)	0
ex 8540 91 00	32	Cannone a elettroni di tubi catodici a colori con tensione anodica operativa compresa non inferiore a 27,5 kV e non superiore a 33 kV	0
ex 8540 91 00	91	Bobina di deviazione per tubi catodici, con frequenza operativa di 31 250 Hz o più ed uguale o inferiore a 64 000 Hz e con un magnete quadripolare	0
ex 8540 91 00	92	Maschera a fessura (slit o slot-mask), con esclusione delle maschere con fessure verticali continue, con una lunghezza in diagonale non superiore a 39 cm	0
ex 8540 91 00	93	Cannone elettronico per la produzione di tubi catodici monocromi con diagonale dello schermo non inferiore a 7,6 cm ma non superiore a 30,5 cm ^(a)	0
ex 8540 91 00	94	Bobina di deviazione per tubo catodico a colori, con frequenza operativa di 15 625 o 31 250 Hz e con 2 magneti ad anello bipolare, 4 magneti ad anello quadripolari e 2 magneti ad anello esapolari	0
ex 8540 91 00	96	Assemblaggio per tubo catodico, in grado di regolare la nitidezza e/o la convergenza dello schermo, con almeno 2 ma non più di 6 bobine, un supporto in materia plastica e un anello metallico di fissaggio	0
ex 8540 91 00	97	Maschera a fessura (slit-mask), con fessure verticali di lunghezza superiore a 275 mm	0
ex 8540 91 00	98	Pannello di acciaio al cromo-molibdeno, destinato alla fabbricazione di tubi catodici ^(a)	0
ex 8540 99 00	91	Anodo, catodo o dispositivo di uscita, o assemblaggio di questi componenti (Magnetron core tube), destinato alla fabbricazione di magnetroni del codice 8540 71 00 ^(a)	0
ex 8543 19 00	10	Acceleratori di fasci di elettroni funzionanti con una tensione non superiore a 1,5 MV e una corrente di fascio di elettroni non superiore a 70 mA	
ex 8543 89 95	46	Amplificatore, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): FA 01314 MHW 2707 MHW 9002 PF 0144 PHW 902 FA 01317 MHW 607 MHW 910 PF 0146 PHW 925 FA 01321 MHW 704 MHW 914 PF 0148 SHW 5115 FMC 1717 MHW 707 MHW 915 PF 0412 XHW 105 FMC 1819 MHW 720 MHW 916 PHW 2905 XHW 2803 ISO 122 MHW 803 MHW 926 PHW 2907 XHW 2902 MHW 105 MHW 820-1 MHW 927 PHW 5113 XHW 5115 MHW 1815 MHW 820-2 MHW 953 PHW 9012 XHW 903 MHW 2701 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 95	48	Modulatore di frequenze radio (RF), operante in una gamma di frequenze da 43 MHz a 870 MHz, che permette la commutazione di segnali VHF e UHF, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8543 89 95	49	Assemblaggio raddrizzatore a diodi di potenza, costituito da 2 diodi con una corrente diretta media non superiore a 600 A e una tensione inversa ripetitiva di picco non superiore a 40 V, ciascuno inserito in un contenitore e legato con un catodo comune	0
ex 8543 89 95	50	Oscillatore a cristalli piezoelettrici a frequenza fissa per il pilotaggio di segnali orologio, in una gamma di frequenza da 1,8 MHz a 67 MHz, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): R4000.8 R4000.9 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 95	51	Giroscopio di vibrazione meccanica azionato da un oscillatore di 25 o 26 kHz, comprendente un amplificatore differenziale e un circuito di rilevazione, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): ENC05D oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 95	52	Circuito optoelettronico, costituito da uno o più diodi emettitori di luce (LED) e da un fotodiodo con circuito amplificatore e circuito integrato da porte logiche o da uno o più diodi emettitori di luce e da più fotodiodi con circuito amplificatore, inserito in un contenitore di plastica sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): HC PL 2400 HC PL 2730 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 95	53	Oscillatore, con una frequenza centrale di 20 GHz o più ma non superiore a 42 GHz, costituito di elementi attivi e passivi non montati su un supporto, inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): 372-02 372-03 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 95	55	Circuito per la registrazione e la riproduzione audio, che permette la memorizzazione di dati audio stereo, la registrazione e la riproduzione simultanee, comprendente 2 o 3 circuiti integrati monolitici fissati su un circuito stampato o su un quadro conduttore (lead frame), inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): RWA010 RWA100 RWA200 RWA300 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8543 89 95	56	Assemblaggio per la soppressione degli sbalzi di tensione, comprendente 8 diodi, con tensione in eccesso non superiore a 4,5 V, una corrente inversa di perdita non superiore a 10 µA, una corrente di picco non superiore a 30 A e una capacità nominale di 50 pF, inserito in un contenitore	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 8543 89 95	59	Assemblaggio di scanner con dispositivo a trasferimento di carico (CCD), per un sistema di scansione di pellicole in tempo reale, avente funzioni ottiche, di illuminazione e di elaborazione dei segnali	0
ex 8543 89 95	60	Oscillatore a compensazione termica, comprendente un circuito stampato sul quale sono montati almeno un cristallo piezoelettrico e un condensatore regolabile, inserito in un contenitore	0
ex 8543 89 95	61	Oscillatore controllato in tensione (VCO), esclusi gli oscillatori a compensazione termica, costituito di elementi attivi e passivi fissati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0
ex 8543 90 80	40	Catodo di acciaio inossidabile sotto forma di una lastra con barra di sospensione, anche con bande laterali di materia plastica	0
ex 8543 90 80	50	Assemblaggio di prodotti della voce 8541 o 8542 montati su un circuito stampato, inserito in un contenitore	0
ex 8545 90 90	01	Carbone per pile e batterie di pile, sotto forma di bastoncini di lunghezza di 34 mm o più ma non superiore a 160 mm e di diametro non superiore a 12 mm	0
ex 8548 90 90	38	Parti, destinate alla fabbricazione o alla riparazione di prodotti del codice 8517 21 00 ^(a)	0
ex 8548 90 90	39	Unità ottica, costituita da un diodo laser e da un fotodiodo, operante ad una lunghezza d'onda di 635 o 670 nm	0
ex 8548 90 90	40	Unità di ricezione di segnali infrarossi, costituita da un fotodiodo e almeno da un amplificatore sotto forma di circuito integrato monolitico, inserita in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): GP1U58XB SBX 1610 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8548 90 90	41	Unità, costituita da 1 risonatore operante ad una gamma di frequenze di 1,8 MHz o più ma non superiore a 40 MHz e da 1 condensatore, inserito in un contenitore	0
ex 8548 90 90 ex 9110 90 00	42 94	Circuito orologio/calendario, costituito da un circuito stampato sul quale sono montati almeno un risonatore al quarzo e un circuito integrato monolitico, il tutto inserito in un contenitore sul quale è riportata: — una sigla di identificazione consistente in o comprendente la (una delle) seguente(i) combinazione(i): DS 1287 DS 1387 MK 48T08 MK 48T18 RTC 65271 DS 12887A MK 48T02 MK 48T12 RTC 63421 RTC 72423 oppure — altre sigle di identificazione relative a prodotti aventi le caratteristiche sopra descritte	0
ex 8548 90 90	43	Ricevitore di immagine a mezzo contatto	0
ex 8711 10 00	10	Monopattino motorizzato portatile, smontato o non montato	0
ex 9001 10 90	10	Invertitore d'immagine costituito da un insieme di fibre ottiche	0
ex 9001 20 00	10	Prodotto costituito da una pellicola polarizzante, sostenuta su uno o entrambi i lati da materiale trasparente	0
ex 9001 90 90	20	Schermo di retroproiezione, comprendente una lente di fresnel in materia plastica e un foglio polarizzante in materia plastica, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 ^(a)	0
ex 9001 90 90	30	Lente di materia plastica, non montata, di lunghezza focale di 3,86 mm ($\pm$ 0,1 mm) e di diametro non superiore a 8 mm, destinata alla fabbricazione di un lettore di «compact-discs» ^(a)	0
ex 9001 90 90	40	Piastra a fibra ottica, destinata alla fabbricazione di schermi e di fotocatodi per dispositivi d'intensificazione delle immagini ^(a)	0

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 9001 90 90	50	Schermo di retroproiezione, comprendente una piastra lenticolare di plastica	0
ex 9001 90 90	60	Prisma, non montato, per la separazione della luce, destinato alla fabbricazione di telecamere con ricezione d'immagine a trasferimento di carico (CCD) ^(a)	0
ex 9001 90 90	70	Barra, in materiale granato, di ittrio-alluminio (YAG) drogato al neodimio, smerigliata alle 2 estremità	0
ex 9001 90 90	80	Lente di plastica, non montata, destinata alla fabbricazione di prodotti del codice 9006 40 00 ^(a)	0
ex 9002 11 00	10	Obiettivo regolabile di lunghezza focale uguale o superiore a 90 mm ed inferiore o uguale a 180 mm, costituito da 4 fino a 8 lenti, di vetro o di metacrilato, aventi diametro uguale o superiore a 120 mm ed inferiore o uguale a 180 mm e ricoperte almeno su un lato di uno strato di fluoruro di magnesio, destinato alla fabbricazione di video proiettori ^(a)	0
ex 9002 11 00	50	Obiettivo di lunghezza focale uguale o superiore a 25 mm ed inferiore o uguale a 150 mm, costituito da lenti di vetro o di materia plastica, aventi un diametro uguale o superiore a 60 mm ed inferiore o uguale a 190 mm	0
ex 9002 11 00	60	Elemento ottico, comprendente uno o più lenti di plastica, montate, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 9006 40 00 ^(a)	0
ex 9002 19 00	10	Obiettivo di lunghezza focale di 24,96 mm ($\pm 0,1$ mm), con un diametro di 16 mm e una lunghezza di 16 mm, destinato alla fabbricazione di prodotti del codice 8517 21 00 ^(a)	0
ex 9002 20 00	10	Filtro, costituito da una membrana polarizzante in plastica, una piastra di vetro e una pellicola trasparente di protezione, fissato su un telaio metallico, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8528 ^(a)	0
ex 9002 90 90	20	Lente, montata, di lunghezza focale fissa di 3,8 mm ($\pm 0,19$ mm) o di 8 mm ($\pm 0,4$ mm), con apertura relativa di F2.0 e diametro non superiore a 33 mm, destinata alla fabbricazione di telecamere con trasferimento di carico (CCD) ^(a)	0
ex 9002 90 90	30	Unità ottica comprendente uno o due strati di fibre ottiche di vetro sotto forma di lenti con diametro di 0,85 mm o più ma non superiore a 1,15 mm, inserita tra 2 lastre di plastica	0
ex 9002 90 90	50	Assemblaggio di lente e di porta immagini, per un sistema di scansione delle pellicole in tempo reale, comprendente una lente costituita da 9 o 11 elementi e con una funzione di illuminazione	0
ex 9006 91 90	10	Parti, destinate alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 9006 40 00 ^(a)	0
ex 9013 80 90	10	Isolatore di fibre ottiche, insensibile alla polarizzazione, operante ad una lunghezza d'onda di 1 200 nm o più, inserito in un contenitore cilindrico	0
ex 9013 80 90	20	Commutatore ottico, comprendente almeno un'entrata ottica e due uscite ottiche e connettori elettrici	0
ex 9017 90 90	20	Testina di stampa termica, comprendente almeno 7 168 elementi scaldanti, fissati su 2 o più supporti di ceramica, il tutto inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 21 x 39 x 639 mm	0
ex 9022 30 00	10	Tubo a raggi X, con una tensione d'obiettivo non inferiore a 4 kV e non superiore a 30 kV, una potenza non superiore a 9 W ed una intensità di corrente non superiore a 2 mA	0
ex 9027 10 90	10	Elemento di sensore per analisi di gas o di fumi, negli autoveicoli, consistenti essenzialmente in un elemento in ceramica-zirconio, alloggiato in una scatola metallica	0
ex 9031 80 34	10	Macchine ed apparecchi che consentono la verifica automatizzata della qualità dei dischi magnetici rigidi, destinate alla fabbricazione di prodotti del codice 8523 20 10 ^(a)	0
ex 9031 80 39	30		
ex 9031 80 99	10		
ex 9031 80 34	30	Macchine di misura dell'angolo e del senso di rotazione di autoveicoli, costituito da almeno un sensore di velocità d'imbardata che si presenta in forma di quarzo monocristallino, anche combinato con uno o più sensori, il tutto alloggiato in una scatola	0
ex 9031 80 39	50		

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
ex 9031 80 39	10	Dispositivo di misura dell'accelerazione per applicazioni su automobili, comprendente uno o più elementi attivi e/o passivi e un i o più sensori, il tutto inserito in un contenitore	0
ex 9031 80 39	40	Macchine e apparecchi per il controllo automatico dell'integrità dei contenitori di cartucce d'inchiostro a getto ^(a)	0
ex 9031 90 80	20	Testina di prova di lettura e scrittura per il controllo della qualità dei dischi magnetici rigidi, montata su di un braccio portante	0
ex 9031 90 80	30	Assemblaggio per sensori di allineamento a raggio laser, sotto forma di un circuito stampato comprendente filtri ottici, un ricevitore d'immagine a trasferimento di carico (CCD), il tutto inserito in un contenitore	0
ex 9031 90 80	40	Testina di prova per il controllo della qualità meccanica dei dischi magnetici rigidi, montata su un braccio portante	0
ex 9031 90 80	50	Testina di brunitura, per rimuovere le asperità e per lucidare la superficie di dischi magnetici rigidi, montata su un braccio portante	0
ex 9032 10 91	10	Termostato, comprendente un interruttore elettromeccanico a scatto, da montare direttamente su una bobina di motore elettrico, inserito in un contenitore ermeticamente chiuso	0
ex 9032 89 90	10	Sensore d'urto per cuscini di protezione (airbag) per automobile, con un contatto che permette la commutazione di una corrente di 12 A per una tensione di 30 V, con una resistenza di contatto tipico di 80 mOhm	0
ex 9106 90 10	10	Assemblaggio per un temporizzatore, destinato alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 8516 50 00 ^(a)	0
ex 9110 12 00	91	Unità costituita da un circuito stampato sul quale sono stati montati un oscillatore a quarzo, non meno di un circuito orologio, e non meno di un condensatore integrato o non, avente spessore non superiore a 5 mm	0
ex 9110 90 00	92	Unità costituita da un circuito stampato sul quale è montato un circuito orologio, o un circuito orologio e un oscillatore al quarzo, avente spessore non superiore a 5 mm	0
ex 9114 90 00	91		
ex 9110 90 00	93	Unità costituita da un circuito stampato sul quale sono montati non meno di un circuito orologio, un oscillatore al quarzo ed un cicalino, avente spessore superiore a 5 mm	0
ex 9608 91 00	10	Punta non fibrosa in materia plastica, per stilografi, avente un canale intero	0
ex 9608 91 00	20	Punte di feltro o altre punte porose per pennarelli, senza canale interno	0
ex 9612 10 10	10	Nastri inchiostriatori di materia plastica composti da più segmenti di colori diversi, nei quali il colore viene fissato per calore in un supporto (cosiddetta sublimazione di sostanze coloranti)	0
ex 9613 90 00	20	Meccanismo di accensione piezoelettrica, anche con elementi complementari	0

^(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

^(b) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti:

- pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
- taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati,
- selezionatura,
- etichettatura,
- condizionamento,
- refrigerazione,
- congelamento,
- surgelamento,
- scongelamento, separazione.

La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.

^(c) Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

**REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 2265/2002 DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2002**

che adegua a decorrere dal 1° luglio 2002 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 490/2002 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65bis, 82 e l'allegato XI ⁽³⁾ di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2002.
- (2) L'adeguamento annuale per l'esercizio 2003 potrebbe comportare entro il 31 dicembre 2003 la fissazione di nuovi coefficienti correttivi, con effetto retroattivo al 1° luglio 2003.
- (3) I nuovi coefficienti correttivi potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 2003 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base del presente regolamento.
- (4) Occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttivi o, in caso di diminuzione, il recupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2003.
- (5) Occorre prevedere che gli effetti di un eventuale recupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale presa dal Consiglio per l'esercizio 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 2002:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ Prorogato sino al 30.6.2003. Regolamento (CE, CECA, EURATOM) n. 2805/2000 del Consiglio (GU L 326 del 22.12.2000, pag. 7).

«Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	12 179,52	12 826,51	13 473,50	14 120,49	14 767,48	15 414,47		
A 2	10 808,33	11 425,71	12 043,09	12 660,47	13 277,85	13 895,23		
A 3/LA 3	8 951,25	9 491,28	10 031,31	10 571,34	11 111,37	11 651,40	12 191,43	12 731,46
A 4/LA 4	7 520,00	7 941,50	8 363,00	8 784,50	9 206,00	9 627,50	10 049,00	10 470,50
A 5/LA 5	6 199,87	6 567,17	6 934,47	7 301,77	7 669,07	8 036,37	8 403,67	8 770,97
A 6/LA 6	5 357,85	5 650,18	5 942,51	6 234,84	6 527,17	6 819,50	7 111,83	7 404,16
A 7/LA 7	4 612,02	4 841,51	5 071,00	5 300,49	5 529,98	5 759,47		
A 8/LA 8	4 078,92	4 243,42						
B 1	5 357,85	5 650,18	5 942,51	6 234,84	6 527,17	6 819,50	7 111,83	7 404,16
B 2	4 642,16	4 859,80	5 077,44	5 295,08	5 512,72	5 730,36	5 948,00	6 165,64
B 3	3 893,81	4 074,78	4 255,75	4 436,72	4 617,69	4 798,66	4 979,63	5 160,60
B 4	3 367,80	3 524,74	3 681,68	3 838,62	3 995,56	4 152,50	4 309,44	4 466,38
B 5	3 010,37	3 137,37	3 264,37	3 391,37				
C 1	3 435,01	3 573,53	3 712,05	3 850,57	3 989,09	4 127,61	4 266,13	4 404,65
C 2	2 987,74	3 114,68	3 241,62	3 368,56	3 495,50	3 622,44	3 749,38	3 876,32
C 3	2 787,00	2 895,75	3 004,50	3 113,25	3 222,00	3 330,75	3 439,50	3 548,25
C 4	2 518,27	2 620,28	2 722,29	2 824,30	2 926,31	3 028,32	3 130,33	3 232,34
C 5	2 322,00	2 417,15	2 512,30	2 607,45				
D 1	2 624,21	2 738,95	2 853,69	2 968,43	3 083,17	3 197,91	3 312,65	3 427,39
D 2	2 392,77	2 494,68	2 596,59	2 698,50	2 800,41	2 902,32	3 004,23	3 106,14
D 3	2 227,04	2 322,36	2 417,68	2 513,00	2 608,32	2 703,64	2 798,96	2 894,28
D 4	2 099,79	2 185,90	2 272,01	2 358,12»				

- b) — all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 180,72 EUR è sostituito dall'importo di 184,33 EUR,
- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 232,73 EUR è sostituito dall'importo di 237,38 EUR,
- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di 415,75 EUR è sostituito dall'importo di 424,07 EUR,
- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 207,98 EUR è sostituito dall'importo di 212,14 EUR.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 2002, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

«Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	5 718,30	6 426,62	7 134,94	7 843,26
	II	4 150,26	4 554,68	4 959,10	5 363,52
	III	3 487,64	3 643,00	3 798,36	3 953,72
B	IV	3 350,33	3 678,31	4 006,29	4 334,27
	V	2 631,64	2 805,11	2 978,58	3 152,05
C	VI	2 502,88	2 650,23	2 797,58	2 944,93
	VII	2 240,15	2 316,37	2 392,59	2 468,81
D	VIII	2 024,75	2 144,00	2 263,25	2 382,50
	IX	1 949,91	1 977,07	2 004,23	2 031,39»

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 2002, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

- a 110,63 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5;
- a 169,62 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 2002 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto al 1° luglio 2002, la data «1° luglio 2001» figurante all'articolo 63, secondo comma, dello statuto, è sostituita dalla data «1° luglio 2002».

Articolo 6

1. Con effetto al 16 maggio 2002 i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

- senza oggetto.

2. Con effetto al 1° luglio 2002 i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

Belgio		100,0
Danimarca		134,9
Germania		104,0
tranne:	Bonn	97,5
	Karlsruhe	95,7
	Monaco	109,1
Grecia		90,1
Spagna		97,4
Francia		118,7
Irlanda		124,8
Italia		105,4
tranne:	Varese	97,2
Lussemburgo		100,0
Paesi Bassi		116,9
Austria		108,1
Portogallo		90,1
Finlandia		122,0
Svezia		118,8
Regno Unito		149,4
tranne:	Culham	121,1.

3. I coefficienti correttivi applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 del Consiglio, del 18 luglio 1988, che fissa i coefficienti correttivi applicabili nei paesi terzi ⁽¹⁾ restano applicabili.

⁽¹⁾ GU L 191 del 22.7.1988, pag. 1.

4. Questi coefficienti correttivi potrebbero essere modificati con regolamento del Consiglio prima del 31 dicembre 2003, che fissasse nuovi coefficienti correttivi con effetto al 1° luglio 2003. In tal caso, le istituzioni procederanno, con effetto retroattivo fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione sull'adeguamento 2003, al corrispondente adeguamento positivo o negativo delle retribuzioni dei funzionari e delle pensioni corrisposte agli ex funzionari ed altri aventi diritto.

L'eventuale ricupero dell'indebito versato a causa dell'adeguamento retroattivo può essere ripartito sul periodo massimo di dodici mesi che segue la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale per il 2003.

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 2002, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:

	«Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno	dal 1° al 15° giorno	a partire dal 16° giorno
	EUR per giorno di calendario			
A 1-A 3 e LA 3	71,91	33,88	49,37	28,37
A 4-A 8 e LA 4-LA 8 e categoria B	69,78	31,60	47,36	24,71
Altri gradi	63,31	29,48	40,75	20,38»

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 2002 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio ⁽¹⁾, sono fissate a 320,67 EUR, 483,99 EUR, 529,20 EUR e 721,47 EUR.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 2002, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio ⁽²⁾, si applica il coefficiente 4,628955.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL

⁽¹⁾ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni. (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2461/98 (GU L 307 del 17.11.1998 pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2581/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 2266/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	80,8
	204	68,6
	720	100,4
	999	83,3
0707 00 05	052	99,0
	204	88,4
	220	155,5
	628	151,4
	999	123,6
0709 10 00	220	159,6
	999	159,6
0709 90 70	052	89,9
	204	120,0
	999	105,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	56,0
	204	51,0
	220	46,6
	999	51,2
0805 20 10	052	95,1
	204	71,9
	999	83,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	67,3
	999	67,3
0805 50 10	052	60,1
	600	77,5
	999	68,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	29,5
	400	88,1
	404	103,6
	720	131,1
	800	165,8
	999	103,6
0808 20 50	400	114,3
	720	47,6
	999	81,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2267/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,01	—	0,20
1703 90 00 ⁽¹⁾	11,11	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2268/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,63 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,80 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,63 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,80 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4417
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	44,17
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	44,35
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	44,35
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4417

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 2269/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciannovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/2003 ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2002, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciannovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la diciannovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1331/2002, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,519 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 2270/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

relativo alla sospensione della pesca dello sgombrò da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2256/2002 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sgombrò per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombrò nelle acque della zona CIEM V b (acque delle isole Færøer), da parte di navi battenti

bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Danimarca ha vietato la pesca di tale stock a decorrere dal 23 novembre 2002. Occorre pertanto attenersi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombrò nelle acque della zona CIEM V b (acque delle isole Færøer), eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 2002.

La pesca dello sgombrò nelle acque della zona CIEM V b (acque delle isole Færøer), da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 23 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 343 del 18.12.2002, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 2271/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

relativo alla sospensione della pesca dello sgombrò da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2256/2002 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sgombrò per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombrò nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque della CE), Mare del Nord, da parte di navi battenti bandiera

della Danimarca o immatricolate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Danimarca ha vietato la pesca di tale stock a decorrere dal 23 novembre 2002. Occorre pertanto attenersi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombrò nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque della CE), Mare del Nord, eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 2002.

La pesca dello sgombrò nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Skagerrak e Kattegat, IIIbcd (acque della CE), Mare del Nord, da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 23 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 343 del 18.12.2002, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 2272/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

relativo alla sospensione della pesca dello sgombrò da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2256/2002 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sgombrò per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombrò nelle acque della zona CIEM IIa (acque norvegesi), da parte di navi battenti bandiera della

Danimarca o immatricolate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Danimarca ha vietato la pesca di tale stock a decorrere dal 23 novembre 2002. Occorre pertanto attenersi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombrò nelle acque della zona CIEM IIa (acque norvegesi), eseguite da navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 2002.

La pesca dello sgombrò nelle acque della zona CIEM IIa (acque norvegesi), da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o immatricolate in Danimarca è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 23 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 343 del 18.12.2002, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 2273/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio per quanto riguarda il rilevamento dei prezzi di taluni bovini sui mercati rappresentativi della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2705/98 della Commissione, del 14 dicembre 1998, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1156/2000 ⁽⁴⁾, stabilisce disposizioni concernenti il rilevamento dei prezzi sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini al fine di determinare l'andamento dei prezzi sul mercato. Tenuto conto della recente evoluzione del mercato e in particolare del fatto che la commercializzazione dei bovini adulti vivi ha perso gran parte della sua importanza e che pertanto la maggior parte degli Stati membri non ha più mercati rappresentativi per questi animali, non è più necessario comunicare alla Commissione i prezzi dei bovini adulti per seguire l'andamento del mercato delle carni bovine. Gli Stati membri potranno tuttavia comunicare i prezzi suddetti constatati nei rispettivi mercati rappresentativi.

(2) Al fine di sorvegliare l'andamento del mercato comunitario per le categorie di bovini diversi dai bovini adulti, è opportuno prevedere il rilevamento dei prezzi relativi ai vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, ai bovini magri e ai vitelli da macello. Occorre istituire disposizioni dettagliate per quanto riguarda gli elementi da prevedere per il rilevamento dei prezzi di ciascuna delle suddette categorie.

(3) Può considerarsi come prezzo rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità la media dei prezzi dei bovini in oggetto constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro. Tale media deve essere ponderata mediante i coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio bovino di ogni Stato membro per ciascuna categoria commercializzata durante un periodo di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 340 del 16.12.1998, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 130 del 31.5.2000, pag. 23.

(4) È necessario designare il mercato o i mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni. Per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, è opportuno prendere in considerazione la media aritmetica dei corsi registrati sui vari mercati.

(5) A seguito soprattutto di disposizioni di ordine veterinario o sanitario, gli Stati membri interessati potrebbero essere indotti ad adottare misure aventi ripercussioni sui corsi. In tale ipotesi, non è sempre giustificato, in sede di rilevamento del prezzo sul mercato, prendere in considerazione i corsi che non rispecchiano la normale tendenza del mercato. È quindi opportuno prevedere taluni criteri che consentano alla Commissione di tener conto di tale situazione.

(6) Occorre prevedere che la comunicazione dei prezzi settimanali alla Commissione sia effettuata mediante sistemi elettronici di trasmissione da concordare con la medesima.

(7) Il regolamento (CE) n. 2705/98 deve essere pertanto abrogato.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo medio comunitario, espresso per capo, dei vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato I, parte A, dei prezzi dei bovini suddetti constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione. Tali coefficienti sono fissati in base al patrimonio di vacche lattiere esistente nella Comunità.

2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno degli Stati membri interessati sono pari alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa di ciascuna razza o qualità, dei prezzi constatati, al netto dell'IVA, per tali bovini durante un periodo di sette giorni nello Stato membro interessato nella stessa fase del commercio all'ingrosso. I coefficienti di ponderazione sono indicati nell'allegato I, parti da B a H.

3. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 del giovedì di ogni settimana, le quotazioni dei bovini di cui al paragrafo 1 registrate sui rispettivi mercati durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione.

Articolo 2

1. Il prezzo medio comunitario, espresso per chilogrammi di peso vivo, dei bovini magri di età media compresa tra sei e dodici mesi, di sesso maschile, di peso medio pari o inferiore a 300 kg, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato II, parte A, dei prezzi dei bovini suddetti constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione. Tali coefficienti sono fissati in base al patrimonio di vacche nutrici esistente nella Comunità.

2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno degli Stati membri interessati sono pari alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa di ciascuna razza o qualità, dei prezzi constatati, al netto dell'IVA, per tali bovini durante un periodo di sette giorni nello Stato membro interessato nella stessa fase del commercio all'ingrosso. I coefficienti di ponderazione sono indicati nell'allegato II, parti da B a F.

3. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 del giovedì di ogni settimana, le quotazioni dei bovini di cui al paragrafo 1 registrate sui rispettivi mercati durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione.

Articolo 3

1. Il prezzo medio comunitario, espresso per 100 kg di peso carcassa, dei vitelli da macello allevati principalmente con latte o preparazioni a base di latte e macellati verso l'età di sei mesi, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato III, parte A, dei prezzi dei bovini suddetti constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione. Tali coefficienti sono fissati in base alla produzione netta (macellazioni) di vitelli nella Comunità.

2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati nel centro o nei centri di quotazione di ciascuno degli Stati membri interessati sono pari alla media, eventualmente ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa di ciascuna qualità, dei prezzi constatati, al netto dell'IVA, per tali bovini nella fase di entrata nel macello durante un periodo di sette giorni. Tali coefficienti sono indicati nell'allegato III, parti da B a E.

3. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 del giovedì di ogni settimana, le quotazioni delle carcasce di bovini di cui al paragrafo 1 constatate nei rispettivi centri di quotazione durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione.

Articolo 4

Qualora uno Stato membro adotti, per motivi di ordine veterinario o sanitario, misure che incidono sulla normale evoluzione dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può autorizzare lo Stato membro a non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in questione oppure a prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati sul mercato o sui mercati suddetti prima dell'applicazione di tali misure.

Articolo 5

Per effettuare le comunicazioni previste all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 2, paragrafo 3 e all'articolo 3, paragrafo 3, entro il 30 giugno 2003, gli Stati membri si avvalgono di sistemi di trasmissione elettronica concordati con la Commissione.

Articolo 6

Qualora esistano nel loro territorio mercati rappresentativi per i bovini adulti, gli Stati membri possono comunicare i prezzi di questi bovini secondo le disposizioni seguenti:

- il prezzo dei bovini adulti sul mercato o sui mercati rappresentativi è pari alla media, ponderata con l'applicazione di coefficienti correlati all'importanza relativa di ciascuna categoria e qualità, dei prezzi constatati per le categorie e qualità di bovini adulti e le carni di questi animali durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione nello Stato membro nella stessa fase di commercio all'ingrosso,
- per gli Stati membri che hanno più mercati rappresentativi, il prezzo di ogni categoria è pari alla media aritmetica dei corsi rilevati in ciascuno dei mercati. Per i mercati che si svolgono più volte nel corso del periodo di sette giorni di cui al primo trattino, il prezzo di ciascuna categoria è pari alla media aritmetica dei corsi rilevati in ogni giorno di mercato, nello stesso mercato fisico. Se nel corso di una determinata settimana non è stato rilevato il prezzo su un particolare mercato e per una categoria specifica, il prezzo di questa categoria nello Stato membro è il prezzo della media aritmetica degli altri mercati.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 2705/98 è abrogato con effetto dal 1º gennaio 2003.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai prezzi registrati a decorrere dalla settimana che ha inizio il 1º gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

Rilevamento dei prezzi dei vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e quattro settimane

A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE

Germania:	26,5
Spagna:	6,8
Francia:	24,4
Irlanda:	7,3
Italia :	12,5
Paesi Bassi:	9,1
Regno Unito:	13,4

B. GERMANIA

1. Mercati rappresentativi

Mancando mercati pubblici, i prezzi vengono rilevati dagli organi ufficiali presso le camere dell'agricoltura, le cooperative e i sindacati agricoli

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
— Schwarzbunte Bullenkälber	35,4
— Rotbunte Bullenkälber	5,4
— Kreuzungskälber zur Mast (Bullenkälber)	3,4
— Fleckvieh	44,8
— Braunvieh	11,0

C. SPAGNA

1. Mercati rappresentativi

Torrelavega (Cantabria), Santiago de Compostela (Galicia), Pola de Siero (Asturias), León (Castilla y León)

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
Descalostrados:	
— Tipo frisón, calidad buena	50
— Tipo cruzado, calidad buena	50

D. FRANCIA

1. Mercati rappresentativi

Rethel, Dijon, Rabastens, Lezay, Lyon, Agen, Le Cateau, Sancoins, Château-Gonthier, Saint Étienne

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
— Veaux mâles croisés de bonne conformation, destinés à l'élevage, type léger	30
— Veaux mâles de races laitières d'assez bonne conformation destinés à l'engraissement	70

E. IRLANDA

1. Mercati rappresentativi

Bandon, Blessington

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
— Dairy male rearing calves	50
— Beef male rearing calves	50

F. ITALIA

1. Mercati rappresentativi

a) Modena, Vicenza

b) Prezzi rilevati sui mercati d'importazione

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
a) Vitelli maschi, di razza lattiera, di qualsiasi provenienza	55
b) Vitelli maschi, di razza da carne, di qualsiasi provenienza	45

G. PAESI BASSI

1. Mercati rappresentativi

Leeuwarden, Purmerend, Utrecht

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
Nuchtere stierkalveren voor de mesterij, 1e kwaliteit:	
— zwartbont	70
— roodbont	25
— vleesras	5

H. REGNO UNITO

1. Mercati rappresentativi

35 mercati circa (England and Wales)

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
Rearing calves, first and second quality:	
— from dairy bulls	58
— from beef bulls	42

ALLEGATO II

Rilevamento dei prezzi dei bovini magri di età compresa tra sei e dodici mesi e di peso vivo pari o inferiore a 300 kg**A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE**

Spagna:	19,4
Francia:	43,8
Irlanda:	11,9
Italia:	6,6
Regno Unito:	18,3

B. SPAGNA**1. Mercati rappresentativi**

Salamanca (Castilla y León)
Talavera (Castilla-La Mancha)

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
Pasteros:	
— Tipo cruzado	65
— Tipo país	35

C. FRANCIA**1. Mercati rappresentativi**

Limoges, Clermont-Ferrand, Dijon

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
Race charolaise de conformation U	35
Race charolaise de conformation R	35
Race charolaise de conformation O	30

D. IRLANDA**1. Mercati rappresentativi**

Bandon, Blessington, Kilkenny

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
Weanling steers and yearling steers:	
— from the dairy type	50
— from the beef type	50

E. ITALIA**1. Mercati rappresentativi**

- a) Modena
- b) Prezzi rilevati sui mercati d'importazione

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Vitelli giovani, di razza lattiera	50
Vitelli giovani, di razza da carne	50

F. REGNO UNITO**1. Mercati rappresentativi**

35 mercati circa (England and Wales)

2. Qualità e coefficienti

<i>Qualità</i>	<i>Coefficienti di ponderazione</i>
Steers: 200 to 299 kg:	
— from the dairy steers	50
— from the beef steers	50

ALLEGATO III

Rilevamento dei prezzi dei vitelli da macello macellati verso i sei mesi di età

A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE

Belgio:	6,2
Francia:	41,9
Italia:	24,0
Paesi Bassi:	27,9

B. BELGIO

1. Centri di quotazione (macelli)

Province di Antwerp e Limburg

2. Qualità

Vitelli da carne (carne bianca), classi di conformazione E, U e R

C. FRANCIA

1. Centri di quotazione

Commissioni paritetiche delle regioni Sud-Ouest, Centre, Centre-Est/Est, Nord/Nord-Ouest, Ouest

2. Qualità

Vitelli da carne (carne bianca), tutte le classi di conformazione E, U, R ed O

D. ITALIA

1. Centri di quotazione (macelli)

Modena

2. Qualità

Carne bianca

E. PAESI BASSI

1. Centri di quotazione (macelli)

Apeldoorn, Nieuwerkerk a/d IJssel, Den Bosch, Aalten, Leeuwarden

2. Qualità e coefficienti

Qualità	Coefficienti di ponderazione
Vleeskalveren:	
— zwartbont type:	65
— rootbont type:	35
Tutte le classi di conformazione	

REGOLAMENTO (CE) N. 2274/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	(EUR/100 kg) Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — negli altri casi: — In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ — all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ — negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	2,145	2,145
1003 00 90	Orzo — all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ — negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: — amido — In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ — all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ — negli altri casi — glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽⁴⁾ — In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ — all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ — negli altri casi — all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ — altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: — In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ⁽²⁾ — all'esportazione delle merci del capitolo 2208 ⁽³⁾ — negli altri casi	1,903 0,436 1,903 1,427 0,327 1,427 0,436 1,903 1,903 0,436 1,903	1,903 0,436 1,903 1,427 0,327 1,427 0,436 1,903 1,903 0,436 1,903

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	13,600 13,600 13,600	13,600 13,600 13,600
1006 40 00	Rotture di riso	3,400	3,400
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 2275/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1520/2002 ⁽⁷⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 dicembre 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 4,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 228 del 24.8.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2276/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo salvo l'Ungheria, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 900/2002, la della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1632/2002 ⁽⁷⁾.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 dicembre 2002, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 900/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU L 247 del 14.9.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2277/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 ⁽⁷⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 dicembre 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 901/2002, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 5,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2278/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2096/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2096/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 dicembre 2002 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2096/2002, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 34,69 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 135 500 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 323 del 28.11.2002, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 2279/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1472/2002 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio ⁽⁵⁾ riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Ai fini della corretta gestione del regime delle restituzioni all'esportazione e della riduzione del rischio di domande speculative e di perturbazione del regime per quanto riguarda taluni prodotti lattiero-caseari, in considerazione della situazione del mercato, risulta necessario ridurre il periodo di validità dei titoli di esportazione ed aumentare la cauzione fissata dal summenzionato regolamento.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 6, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:
«a) alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0402 10;»
- 2) All'articolo 9, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:
«b) il 40 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10;»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 219 del 14.8.2002, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 2280/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

che sospende in via temporanea la presentazione delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1472/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari. È necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra gli operatori. Occorre respingere le domande dei titoli per i prodotti suddetti.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29 sono sospese per il periodo dal 20 dicembre 2002 al 1° gennaio 2003 incluso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 219 del 14.8.2002, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 2281/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2002
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 27,730 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 2282/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	26,64	1104 23 10 9100	C14	EUR/t	28,55
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	22,84	1104 23 10 9300	C14	EUR/t	21,88
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	22,84	1104 29 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C14	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C14	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C15	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 19 40 9100	C16	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C14	EUR/t	4,76
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	34,25	1107 10 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	26,64	1107 10 91 9000	C13	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	22,84	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	22,84	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	C16	EUR/t	21,45	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	30,45
1103 19 30 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	30,45
1103 20 60 9000	C16	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	30,45
1103 20 20 9000	C14	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	30,45
1104 19 69 9100	C14	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	51,68
1104 12 90 9100	C13	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	51,68
1104 12 90 9300	C13	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	C13	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	29,83
1104 19 50 9110	C14	EUR/t	30,45	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	22,84
1104 19 50 9130	C14	EUR/t	24,74	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	29,83
1104 29 01 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	22,84
1104 29 03 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	22,84
1104 29 05 9100	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	29,83
1104 29 05 9300	C14	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	22,84
1104 22 20 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	31,26
1104 22 30 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	21,69
				2106 90 55 9000	C10	EUR/t	22,84

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Polonia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Polonia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Lituania.

C14 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e dell'Ungheria.

C15 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

C16 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Lituania.

REGOLAMENTO (CE) N. 2283/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	19,03
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 2284/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2002

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.
- (4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 8 547 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

- (5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.
- (6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.
- (8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 8 547 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 2002.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	104	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	130
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	104		R02	EUR/t	136
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	104		R03	EUR/t	141
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064 e 066	EUR/t	156
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	104		A97	EUR/t	136
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	104	1006 30 65 9900	021 e 023	EUR/t	136
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	104		R01	EUR/t	130
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064 e 066	EUR/t	156
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	104		A97	EUR/t	136
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	104	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	136
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	104		064 e 066	EUR/t	156
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9900	064 e 066	EUR/t	156
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	104	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	130
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	104		R02	EUR/t	136
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	104		R03	EUR/t	141
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		064 e 066	EUR/t	156
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	130		A97	EUR/t	136
	R02	EUR/t	136	1006 30 92 9900	021 e 023	EUR/t	136
	R03	EUR/t	141		R01	EUR/t	130
	064 e 066	EUR/t	156		A97	EUR/t	136
	A97	EUR/t	136	1006 30 94 9100	064 e 066	EUR/t	156
	021 e 023	EUR/t	136		A97	EUR/t	136
1006 30 61 9900	R01	EUR/t	130		021 e 023	EUR/t	136
	A97	EUR/t	136	1006 30 94 9900	R01	EUR/t	130
	064 e 066	EUR/t	156		A97	EUR/t	136
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	130		064 e 066	EUR/t	156
	R02	EUR/t	136	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	130
	R03	EUR/t	141		R02	EUR/t	136
	064 e 066	EUR/t	156		R03	EUR/t	141
	A97	EUR/t	136		064 e 066	EUR/t	156
	021 e 023	EUR/t	136		A97	EUR/t	136
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	130	1006 30 96 9900	021 e 023	EUR/t	136
	064 e 066	EUR/t	156		R01	EUR/t	130
	A97	EUR/t	136		A97	EUR/t	136
					064 e 066	EUR/t	156
					021 e 023	EUR/t	136
					R01	EUR/t	130
					A97	EUR/t	136
					064 e 066	EUR/t	156
					021 e 023	EUR/t	136
					—	EUR/t	—
					—	EUR/t	—

(¹) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01: 1 000 t,

Insieme delle destinazioni R02, R03: 1 151 t,

Destinazioni 021 e 023: 584 t,

Destinazioni 064 e 066: 5 527 t,

Destinazione A97: 285 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2002/85/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 novembre 2002

che modifica la direttiva 92/6/CEE del Consiglio concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La sicurezza dei trasporti e le questioni ambientali connesse ai trasporti sono essenziali per assicurare una mobilità sostenibile.
- (2) L'impiego di limitatori di velocità negli autoveicoli a motore delle categorie più pesanti ha prodotto effetti positivi sul miglioramento della sicurezza stradale contribuendo altresì alla tutela dell'ambiente.
- (3) La direttiva 92/6/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ prevede che, in funzione delle possibilità tecniche e dell'esperienza acquisita negli Stati membri, sia possibile estendere le norme sul montaggio e sull'impiego dei limitatori di velocità ai veicoli utilitari leggeri.
- (4) L'estensione del campo di applicazione della direttiva 92/6/CEE ai veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci o passeggeri è una delle misure raccomandate dal Consiglio nella risoluzione, del 26 giugno 2000, sul rafforzamento della sicurezza stradale ⁽⁵⁾, conformemente alla comunicazione della Commissione, del 20 marzo 2000, sulle priorità della sicurezza stradale nell'Unione europea.
- (5) È opportuno estendere il campo d'applicazione della direttiva 92/6/CEE agli autoveicoli della categoria M2, ai veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate, ma inferiore o pari a 10 tonnellate, e ai veicoli della categoria N2.
- (6) Poiché lo scopo dell'azione in questione, ovvero la modifica delle disposizioni comunitarie che regolano il montaggio e l'impiego di dispositivi di limitazione della velocità su talune categorie di veicoli pesanti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può interve-

nire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (7) È pertanto necessario che la direttiva 92/6/CEE sia opportunamente modificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/6/CEE è modificata come segue:

- 1) Gli articoli da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

*Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per "autoveicolo" ogni veicolo, munito di motore di propulsione, delle categorie M2, M3, N2 o N3, destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

Per le categorie M2, M3, N2 e N3 si intendono quelle definite nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE ^(*).

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli autoveicoli delle categorie M2 e M3, di cui all'articolo 1, vengano utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 100 km/h.

I veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate immatricolati prima del 1° gennaio 2005 possono continuare ad essere muniti di dispositivi che ne limitano la velocità massima a 100 km/h.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli autoveicoli delle categorie N2 e N3 vengano utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 90 km/h.

2. Gli Stati membri sono autorizzati ad esigere che il dispositivo di limitazione della velocità dei veicoli immatricolati nel rispettivo territorio e destinati esclusivamente al trasporto di merci pericolose, sia regolato in modo tale che i veicoli in questione non superino una velocità massima inferiore a 90 km/h.

⁽¹⁾ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 77.

⁽²⁾ GU C 48 del 21.2.2002, pag. 47.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 7 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 2002 (GU C 228 E del 25.9.2002, pag. 14) e decisione del Parlamento europeo del 24 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU C 218 del 31.7.2000, pag. 1.

Articolo 4

1. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 10 tonnellate e gli autoveicoli della categoria N3, gli articoli 2 e 3 si applicano:

- a) ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 1994, sin dal 1° gennaio 1994;
- b) ai veicoli immatricolati tra il 1° gennaio 1988 e il 1° gennaio 1994:
 - i) dal 1° gennaio 1995, ai veicoli impiegati sia nei trasporti nazionali, sia in quelli internazionali;
 - ii) dal 1° gennaio 1996, ai veicoli impiegati esclusivamente nei trasporti nazionali.

2. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M2, i veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate, ma inferiore o pari a 10 tonnellate, e i veicoli della categoria N2, gli articoli 2 e 3 si applicano al più tardi:

- a) ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2005, sin dal 1° gennaio 2005;
- b) ai veicoli conformi ai valori limite di cui alla direttiva 88/77/CEE (**), immatricolati tra il 1° ottobre 2001 e il 1° gennaio 2005:
 - i) a partire dal 1° gennaio 2006, se si tratta di veicoli che effettuano sia trasporti nazionali che trasporti internazionali;
 - ii) a partire dal 1° gennaio 2007, se si tratta di veicoli destinati esclusivamente al trasporto nazionale.

3. Durante un periodo non superiore a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2005, ogni Stato membro può esonerare dall'applicazione degli articoli 2 e 3 i veicoli delle categorie M2 e N2, aventi un peso massimo superiore a 3,5 tonnellate ma inferiore o pari a 7,5 tonnellate, immatricolati nel suo registro e che non circolano nel territorio di un altro Stato membro.

Articolo 5

1. I dispositivi di limitazione della velocità di cui agli articoli 2 e 3 devono soddisfare ai requisiti tecnici fissati nell'allegato della direttiva 92/24/CEE (***). Tuttavia, tutti i veicoli rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva immatricolati prima del 1° gennaio 2005, possono continuare ad essere dotati di dispositivi di limitazione della velocità che soddisfano i requisiti tecnici fissati dalle autorità nazionali competenti.

2. I dispositivi di limitazione della velocità sono montati da officine od organismi riconosciuti dagli Stati membri.

(*) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione (GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1).

(**) Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33) quale modificata dalla direttiva 1999/96/CE (GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CEE della Commissione (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).

(***) Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o dei sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154).

2) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

Nel quadro del programma d'azione sulla sicurezza stradale per il periodo 2002-2010, la Commissione valuta le ripercussioni sulla sicurezza e sulla circolazione stradale della regolazione alle velocità previste dalla presente direttiva dei dispositivi di limitazione della velocità utilizzati dai veicoli della categoria M2 e dai veicoli della categoria N2 aventi un peso massimo inferiore o pari a 7,5 tonnellate.

All'occorrenza, la Commissione presenta proposte appropriate.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

DIRETTIVA 2002/89/CE DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2002

che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽⁴⁾ stabilisce il regime fitosanitario comunitario e specifica le condizioni, le procedure e le formalità in materia fitosanitaria alle quali sono soggette le importazioni o i movimenti di vegetali e di prodotti vegetali nella Comunità.
- (2) Con riferimento alle procedure e alle formalità che devono essere rispettate per l'introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali nella Comunità appaiono necessari alcuni chiarimenti e, in certi settori, è necessario definire ulteriori modalità di applicazione.
- (3) È opportuno che le procedure e le formalità fitosanitarie siano espletate prima dello sdoganamento. Poiché le spedizioni di vegetali o prodotti vegetali non sono necessariamente sottoposte alle procedure e alle formalità fitosanitarie nello stesso Stato membro in cui ha luogo lo sdoganamento, è necessario istituire un sistema di cooperazione per lo scambio di comunicazioni e informazioni tra gli organismi ufficiali responsabili e gli uffici doganali.
- (4) Per migliorare la protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali è opportuno che gli Stati membri intensifichino i controlli, i quali dovrebbero essere efficaci ed effettuati secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità.

(5) È inoltre opportuno che le tasse applicate per effettuare i controlli si basino su un calcolo dei costi trasparente e siano il più possibile armonizzate in tutti gli Stati membri.

(6) Alla luce dell'esperienza è opportuno completare, chiarire o aggiornare varie altre disposizioni della direttiva 2000/29/CE.

(7) A partire dall'attuazione del mercato interno, i certificati fitosanitari istituiti dalla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) non sono più utilizzati per la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali all'interno della Comunità. È tuttavia importante conservare i certificati standardizzati rilasciati dagli Stati membri ai sensi della CIPV.

(8) Alcune delle funzioni dell'«autorità unica» di ogni Stato membro in materia di coordinamento e di contatto per il funzionamento pratico del regime fitosanitario comunitario presuppongono specifiche conoscenze tecniche e scientifiche. È pertanto necessario prevedere la facoltà di delegare determinati compiti ad un altro servizio.

(9) Le disposizioni vigenti in materia di modificazioni degli allegati della direttiva 2000/29/CE ad opera della Commissione e di adozione di decisioni di deroga comprendono determinati requisiti di carattere procedurale che non appaiono più giustificati né necessari. È altresì necessario basare in modo più esplicito le modifiche degli allegati su una giustificazione coerente con il rischio fitosanitario esistente. La procedura di adozione di misure di emergenza non permette attualmente l'adozione rapida di misure provvisorie commisurate al grado di urgenza che presentano determinati casi. Occorre quindi modificare le disposizioni relative a queste tre procedure.

(10) Occorre ampliare la competenze della Commissione in materia di controlli fitosanitari da eseguire sotto la sua autorità per tener conto dell'ampliamento della portata delle attività fitosanitarie riconducibile a nuove pratiche e nuove esperienze.

(11) È opportuno chiarire taluni aspetti della procedura per il rimborso del contributo fitosanitario comunitario.

⁽¹⁾ GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 88.

⁽²⁾ GU C 53 E del 28.2.2002, pag. 179.

⁽³⁾ GU C 36 dell'8.2.2002, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione (GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16).

- (12) Nella direttiva 2000/29/CE continuano a figurare alcune disposizioni (l'articolo 3, paragrafo 7, primo, secondo e quarto comma e gli articoli 7, 8 e 9) che erano state sostituite da altre disposizioni dal 1º giugno 1993 e sono pertanto obsolete. Occorre pertanto abrogarle.
- (13) A norma dell'articolo 4 dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) la Comunità è tenuta a riconoscere l'equivalenza delle misure fitosanitarie adottate dagli altri membri dell'accordo, a determinate condizioni. È opportuno precisare tali procedure di riconoscimento nel settore fitosanitario nel quadro della direttiva 2000/29/CE.
- (14) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2000/29/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

«d) il modello dei "certificati fitosanitari" e "certificati fitosanitari di riesportazione" o i loro equivalenti elettronici rilasciati dagli Stati membri nell'ambito della convenzione internazionale per la protezione delle piante (CIPV).»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli Stati membri assicurano una stretta cooperazione, rapida, immediata ed efficace con gli altri Stati membri e con la Commissione per le materie fitosanitarie oggetto della presente direttiva. A tal fine, ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità unica di coordinamento e di contatto per tali materie. È designata di preferenza l'autorità nazionale competente per la protezione dei vegetali istituita conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV).

Il nome di tale autorità ed eventuali ulteriori cambiamenti sono notificati agli Stati membri e alla Commissione.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'autorità unica può essere conferita la facoltà di delegare o attribuire ad un altro servizio i suddetti compiti di coordinamento o di contatto, nella misura in cui essi si riferiscano a materie fitosanitarie distinte, oggetto della presente direttiva.»;

2) l'articolo 2, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) alla lettera a),

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«vegetali: le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi;»;

ii) al secondo comma,

— dopo il sesto trattino è inserito il settimo trattino seguente:

«— foglie, fogliame»,

— l'attuale settimo trattino diventa ottavo trattino,

— è aggiunto il seguente nono trattino:

«— polline vivo»,

— è aggiunto il seguente decimo trattino:

«— gemme, talee, marze»,

— è aggiunto il seguente undicesimo trattino:

«— qualsiasi altra parte di vegetali da specificarsi secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali»;

c) non riguarda la versione italiana;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

d) la lettera g) è modificata come segue:

i) al primo comma, al punto i), i termini «la(e) autorità» sono sostituiti dai termini «la(e) organizzazione(i)»;

ii) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità unica di cui all'articolo 1, paragrafo 4, comunica alla Commissione gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in questione. La Commissione trasmette tale informazione agli altri Stati membri.»;

e) alla lettera h), terzo comma, seconda frase e quinto comma, i termini «comunicata alla Commissione» sono sostituiti dai termini «notificata per iscritto alla Commissione»;

f) alla lettera i), primo comma il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico»;

g) sono aggiunte le seguenti lettere:

«j) *punto di entrata*: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale nella Comunità dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci. Può trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui è valicata la frontiera interna della Comunità, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;

k) *organismo ufficiale del punto di entrata*: l'organismo ufficiale in uno Stato membro competente per il punto di entrata;

l) *organismo ufficiale di destinazione*: l'organismo ufficiale in uno Stato membro responsabile dell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;

m) *ufficio doganale del punto di entrata*: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera j) di cui sopra;

n) *ufficio doganale di destinazione*: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340 *ter*, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*);

o) *partita*: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine, e facente parte di una spedizione;

p) *spedizione*: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità, quale un certificato sanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione può essere composta da una o più partite;

q) *destinazione doganale*: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (**) (in prosieguo: il codice doganale comunitario);

r) *transito*: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità di cui all'articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

(*) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000 (GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1).

(**) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).»;

3) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano, conformemente a condizioni che possono essere determinate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, nel caso di una contaminazione leggera di vegetali diversi da quelli destinati ad essere piantati, dovuta a organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, o nell'allegato II, parte A, o nel caso di tolleranze appropriate stabilite per gli organismi nocivi elencati nell'allegato II, parte A, sezione II per quanto riguarda vegetali destinati ad essere piantati, precedentemente determinate d'intesa con le autorità rappresentanti gli Stati membri nel settore fitosanitario, e basate su una pertinente analisi del rischio fitosanitario.»;

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate modalità d'attuazione per stabilire le condizioni per l'introduzione negli Stati membri e la diffusione nei loro territori di:

- a) organismi che si sospetta siano nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ma non sono elencati negli allegati I e II;
- b) organismi elencati nell'allegato II ma presenti in vegetali o prodotti vegetali diversi da quelli di cui allo stesso allegato e che si sospetta siano nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- c) organismi elencati negli allegati I e II allo stato isolato e considerati nocivi in quello stato ai vegetali o ai prodotti vegetali.
8. Il paragrafo 1 e il paragrafo 5, lettera a), nonché il paragrafo 2 e il paragrafo 5, lettera b), e il paragrafo 4 non si applicano, conformemente alle condizioni fissate ai sensi della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.
9. Dopo l'adozione delle misure di cui al paragrafo 7, tale paragrafo non si applica, conformemente alle condizioni fissate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.»
- 4) gli articoli 7, 8 e 9 sono soppressi;
- 5) l'articolo 10 è modificato come segue:
- a) al paragrafo 1:
- i) al primo comma, sono soppressi i termini «in luogo del rilascio dei certificati fitosanitari di cui agli articoli 7 e 8»;
- ii) dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:
- «Tuttavia, nel caso delle sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non è necessario il rilascio di un passaporto delle piante qualora sia garantito, conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che i documenti rilasciati a norma delle disposizioni comunitarie applicabili alla commercializzazione delle sementi certificate comprovano il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 4. In tal caso, tali documenti sono considerati costituire a tutti gli effetti il passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).»;
- b) al paragrafo 2, primo comma, dopo i termini «nell'allegato V, parte A, sezione I» sono inseriti i termini «, nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4» e al secondo comma, dopo i termini «nell'allegato V, parte A, sezione II» sono inseriti i termini «, nonché le sementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4»;
- 6) all'articolo 11, paragrafo 2, infine è aggiunto il seguente testo:
- «Può essere utilizzato un passaporto delle piante.»;
- 7) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
- «Articolo 12
1. Gli Stati membri organizzano controlli ufficiali per assicurarsi che siano rispettate le disposizioni della presente direttiva, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci e nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengano trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci,
 - controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti,
 - controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentali effettuati per motivi diversi da quelli fitosanitari.
- I controlli devono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 13 *quater*, paragrafo 1, lettera b) e possono essere regolari nelle aziende iscritte in un registro ufficiale conformemente all'articolo 6, paragrafo 6.
- I controlli devono essere puntuali qualora siano emersi elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o più disposizioni della presente direttiva.
2. I commercianti che acquistano vegetali, prodotti vegetali o altre voci conservano per almeno un anno, quali utenti finali impegnati per professione nella produzione di vegetali, i passaporti delle piante e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.
- Gli ispettori hanno accesso ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci in tutte le fasi della catena di produzione e di commercializzazione. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli ufficiali suddetti compresi quelli relativi ai registri ed ai passaporti delle piante.
3. Nell'esecuzione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono essere assistiti dagli esperti menzionati all'articolo 21.

4. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente ai paragrafi 1 e 2, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto di misure ufficiali quali previste all'articolo 11, paragrafo 3.

Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, qualora tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci provengano da un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono a che l'autorità unica dello Stato membro ricevente informi immediatamente l'autorità unica dello Stato membro di provenienza e la Commissione delle risultanze e delle misure ufficiali che intende adottare o che ha già adottato. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.;

8) l'articolo 13 è sostituito dai seguenti articoli 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies e 13 sexties:

«Articolo 13

1. Gli Stati membri provvedono a che:

- fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, articolo 13 ter, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5,
- fatti salvi le condizioni e i requisiti specifici connessi alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, al riconoscimento dell'equivalenza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, o alle misure di emergenza adottate ai sensi dell'articolo 16, e
- fatti salvi gli accordi specifici conclusi riguardo alle questioni trattate nel presente articolo tra la Comunità ed uno o più paesi terzi,

i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, che vengono introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data della loro entrata, siano sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del "Codice doganale comunitario" e anche alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili. Tali prodotti possono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16 (lettere a, d, e, f, g) del suddetto "Codice doganale comunitario", soltanto dopo che siano state espletate conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 quater, paragrafo 2, le formalità di cui all'articolo 13 bis allo scopo di accertare, per quanto possibile:

- i) — che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, e
- che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli or-

ganismi nocivi che li riguardano, indicati in tale allegato, e

- che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel certificato a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 4, lettera b), e

ii) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci sono accompagnati dall'originale del "certificato fitosanitario" ufficiale o del "certificato fitosanitario di riesportazione" rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafi 3 e 4, o, per quanto di ragione, l'originale o documenti alternativi o marchi, determinati ed autorizzati nell'ambito delle disposizioni di attuazione accompagnano o sono uniti o in altro modo collegati agli stessi.

Può essere riconosciuta la certificazione elettronica, purché siano rispettate le rispettive condizioni specificate nelle disposizioni di attuazione.

In casi eccezionali possono essere riconosciute le copie certificate conformi specificate nelle disposizioni di attuazione.

Le disposizioni di attuazione di cui al punto ii) possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

2. Il paragrafo 1 si applica in caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci destinati ad una zona protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, nell'allegato II, parte B e nell'allegato IV, parte B per tale zona protetta.

3. Gli Stati membri provvedono a dare agli organismi ufficiali responsabili la facoltà di sottoporre a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o voci diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 o 2, introdotti nel territorio doganale della Comunità in provenienza da un paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare quanto disposto al paragrafo 1, punto i), primo, secondo o terzo trattino. Questi vegetali, prodotti vegetali o voci includono il legname che serve per la cassatura, la compartimentazione o la confezione di materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura.

Qualora l'organismo ufficiale responsabile si avvalga di tale facoltà, i vegetali, i prodotti vegetali o le voci in questione rimangono sotto la sorveglianza di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui sono state espletate le formalità prescritte e si è pervenuti alla conclusione, quale risultato di dette formalità e per quanto si possa stabilire, che essi sono conformi ai pertinenti requisiti fissati nella presente direttiva o a norma della stessa.

Le disposizioni di attuazione concernenti le informazioni e i relativi mezzi di trasmissione che devono essere fornite dagli importatori o dagli agenti doganali agli organismi ufficiali responsabili per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o voci comprendenti vari tipi di legname come indicato al primo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

4. Fatto salvo l'articolo 13 *quater*, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci contemplati da una delle destinazioni doganali come indicato all'articolo 4, paragrafo 15, lettere b), c), d), e) del "Codice doganale comunitario" o dalle procedure doganali come specificato all'articolo 4, paragrafo 16, lettere b) e c), di detto codice.

Articolo 13 bis

1. a) Le formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, comprendono ispezioni minuziose da effettuarsi da parte degli organismi ufficiali responsabili almeno:

i) su ciascuna spedizione per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci di cui all'articolo 13, paragrafi 1, 2 o 3 alle rispettive condizioni; oppure

ii) nel caso di una spedizione composta di diverse partite, su ogni partita per la quale è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali, che è costituita da o contiene tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci.

b) Scopo dell'ispezione è stabilire se:

i) la spedizione o la partita è accompagnata dai necessari certificati, documenti alternativi o marchi, come precisato all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) (controlli documentali);

ii) interamente o almeno per uno o più campioni rappresentativi la spedizione o la partita è costituita da o contiene i vegetali, prodotti vegetali o altre voci dichiarati nei relativi documenti (controlli di identità); e

iii) interamente, o almeno per uno o più campioni rappresentativi, compreso l'imballaggio e, se del caso, i veicoli di trasporto, la spedizione o la partita o il materiale da imballaggio ligneo sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, di cui all'articolo 13, paragrafo 1,

punto i) (controlli fitosanitari) e se si applica l'articolo 16, paragrafo 2.

2. I controlli di identità e i controlli fitosanitari sono effettuati con intensità ridotta se:

— le attività di ispezione dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci della spedizione o della partita sono già state espletate nel paese terzo speditore nell'ambito di intese di tipo tecnico a norma dell'articolo 13 *ter*, paragrafo 6, oppure

— i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di una spedizione o partita figurano negli elenchi a tal fine adottati nell'ambito delle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera b), oppure

— i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci della spedizione o della partita provengono da un paese terzo per il quale, nell'ambito o ai sensi di accordi fitosanitari globali internazionali basati sul principio del trattamento reciproco tra la Comunità e un paese terzo, sono previste disposizioni per controlli di identità e fitosanitari a intensità ridotta

a meno che non vi siano seri motivi di ritenere che i requisiti fissati nella presente direttiva non sono stati soddisfatti.

I controlli fitosanitari possono altresì essere effettuati con frequenza o intensità ridotta qualora ci siano prove, confrontate dalla Commissione, in base all'esperienza acquisita da precedenti immissioni di tali materiali della stessa origine nella Comunità, confermate da tutti gli Stati membri interessati, e previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 18, che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci facenti parte della spedizione o della partita sono conformi ai requisiti fissati nella presente direttiva, sempreché siano rispettate le condizioni particolari specificate nelle disposizioni di attuazione a norma del paragrafo 5, lettera c).

3. Il "certificato fitosanitario" o il "certificato fitosanitario di riesportazione" ufficiali di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), deve essere rilasciato in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità e conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo di esportazione o riesportazione adottate conformemente alla CIPV, a prescindere dall'adesione o meno di tale paese alla convenzione. I certificati suddetti sono indirizzati alle "organizzazioni di protezione fitosanitaria degli Stati membri della Comunità europea", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, primo comma, ultima frase.

Il certificato non deve essere compilato più di 14 giorni prima della data alla quale i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci coperti dallo stesso lasciano il paese terzo in cui è stato rilasciato.

Le informazioni contenute nel certificato sono conformi al modello riprodotto nell'allegato della CIPV, a prescindere dal formato.

Esso corrisponde al modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 4. Il certificato deve essere stato rilasciato dalle autorità a tal fine designate in virtù delle disposizioni legislative o regolamentari del paese terzo interessato comunicate, conformemente alle disposizioni della CIPV, al direttore generale della FAO oppure, in caso di paese terzo non membro della CIPV, alla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri delle comunicazioni ricevute.

4. a) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono stabiliti i modelli accettabili, specificati nelle diverse versioni dell'allegato della CIPV. Secondo la stessa procedura possono essere stabilite specificazioni alternative per i "certificati fitosanitari" o i "certificati fitosanitari di riesportazione" per paesi terzi non aderenti alla CIPV.

b) Fatto salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato IV, parte A, sezione I o parte B, i certificati specificano, nella rubrica "dichiarazioni supplementari" e, ove pertinente, i requisiti particolari, tra quelli elencati quali alternativi nella pertinente posizione nelle differenti parti dell'allegato IV, che sono rispettati. Tale specificazione avviene mediante riferimento alla pertinente posizione nell'allegato IV.

c) Nel caso di vegetali, prodotti vegetali o altre voci ai quali si applicano i requisiti particolari stabiliti nell'allegato IV, parte A, o parte B, il "certificato fitosanitario" ufficiale di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), deve essere stato rilasciato nel paese terzo di cui sono originari ("paese di origine").

d) Tuttavia, nel caso in cui i pertinenti requisiti particolari possono essere soddisfatti anche in luoghi diversi da quello di origine oppure qualora non siano previsti requisiti particolari, il "certificato fitosanitario" può essere stato rilasciato nel paese terzo di provenienza dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci ("paese di provenienza").

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate disposizioni di attuazione relative:

a) alle modalità di esecuzione dei controlli fitosanitari di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), che specificano il numero minimo e le dimensioni minime dei campioni;

b) agli elenchi di vegetali, prodotti vegetali o altre voci sui quali i controlli fitosanitari sono eseguiti con frequenza ridotta a norma del paragrafo 2, primo comma, secondo trattino;

c) alle condizioni particolari riguardanti le prove di cui al paragrafo 2, secondo comma, e i criteri per il tipo ed il livello di riduzione dei controlli fitosanitari.

La Commissione può includere nelle raccomandazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 6, direttive in merito al disposto del paragrafo 2.

Articolo 13 ter

1. Gli Stati membri si assicurano che le spedizioni o le partite provenienti da un paese terzo per le quali non è dichiarato, nell'ambito delle formalità doganali che consistano di o contengano vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, siano anche ispezionate dagli organismi ufficiali responsabili, ove vi siano seri motivi di ritenere che siffatti vegetali, prodotti vegetali o altre voci siano presenti.

Gli Stati membri assicurano che qualora una ispezione doganale risulti che la spedizione o la partita proveniente da un paese terzo consiste o contiene vegetali, prodotti vegetali o altre voci non dichiarati e elencati nell'allegato V, parte B, l'ufficio doganale che effettua l'ispezione ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro da cui dipende, nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 13 *quater*, paragrafo 4.

Se, al termine di un controllo da parte degli organismi ufficiali responsabili rimangono dubbi in merito all'identità del prodotto di base, in particolare per quanto riguarda il genere o, la specie dei vegetali o prodotti vegetali oppure la loro origine, si considera che la spedizione contenga vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B.

2. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità:

a) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro nella Comunità passando attraverso il territorio di un paese terzo senza alcun cambiamento del loro status doganale (transito interno);

- b) il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono spostati da un punto all'altro in uno o due paesi terzi passando attraverso il territorio della Comunità nell'ambito di procedure doganali appropriate, senza alcun cambiamento del loro status doganale.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4 rispetto all'allegato III e purché non ci sia rischio di diffusione di organismi nocivi nella Comunità, non è necessario applicare il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, all'entrata nella Comunità di piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali, prodotti alimentari o alimenti per animali se riguardano vegetali o prodotti vegetali, se destinati ad essere usati dal proprietario o dal ricevente a fini non industriali né commerciali, o ad essere consumati durante il trasporto.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate norme particolareggiate che specifichino le condizioni di attuazione di tale disposizione, inclusa la determinazione di "piccoli quantitativi".

4. In base a condizioni specifiche, il disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, non si applica all'entrata nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali o altre voci per prove, per scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale. Le condizioni specifiche sono determinate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

5. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, nella Comunità, uno Stato membro può adottare una deroga perché l'articolo 13, paragrafo 1, non si applichi in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali o altre voci che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

Nel concedere tale deroga, lo Stato membro precisa il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione, e mette questi dati, regolarmente aggiornati, a disposizione della Commissione.

I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci oggetto di deroga in forza del primo comma sono accompagnati da una documentazione che comprova il loro luogo di origine nel paese terzo.

6. Può essere concordato, nell'ambito di intese di tipo tecnico stipulate tra la Commissione e gli organismi com-

petenti di taluni paesi terzi, approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, che le attività di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto i) possono anche essere eseguite, sotto l'autorità della Commissione e in conformità delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21, nel paese terzo speditore interessato, in collaborazione con l'organizzazione ufficiale di protezione fitosanitaria di tale paese.

Articolo 13 quater

1. a) Le formalità precisate all'articolo 13 bis, paragrafo 1, le ispezioni di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 1, e i controlli relativi al rispetto delle disposizioni dell'articolo 4, con riguardo all'allegato III, sono espletati, come precisato al paragrafo 2, congiuntamente alle formalità necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4.

Esse sono espletate conformemente alle disposizioni della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, in particolare dell'allegato 4, quale approvata dal regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio (*).

- b) Gli Stati membri prescrivono l'obbligo di iscrizione in un albo ufficiale di uno Stato membro con un numero ufficiale di iscrizione per gli importatori, produttori o non produttori, di vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B. A tali importatori si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo e quarto comma.

- c) Gli Stati membri prescrivono anche:

- i) l'obbligo per gli importatori, o per i loro agenti in dogana, di assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4, attraverso le seguenti informazioni:

— riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della "tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)",

— dichiarazione “La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria”, o qualsiasi alternativo equivalente convenuto tra l'ufficio doganale del punto di entrata e l'organismo ufficiale del punto di entrata,

— numero(i) di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria,

— numero ufficiale di iscrizione dell'importatore, di cui alla lettera b);

ii) l'obbligo per le autorità aeroportuali, portuali o anche gli importatori o gli operatori, in base agli accordi intercorsi tra loro, di dare notifica preventiva all'ufficio doganale del punto di entrata e all'organismo ufficiale del punto di entrata dell'imminente arrivo di tali spedizioni non appena ne siano a conoscenza.

Gli Stati membri possono applicare la presente disposizione, *mutatis mutandis*, ai casi di trasporto terrestre, in particolare quando l'arrivo è previsto al di fuori del normale orario di lavoro dell'organismo ufficiale competente o degli altri uffici specificati nel paragrafo 2.

2. a) I “controlli documentali” e le ispezioni di cui all'articolo 13 *ter*, paragrafo 1, nonché i controlli dell'osservanza del disposto dell'articolo 4 con riguardo all'allegato III devono essere espletati dall'organismo ufficiale del punto di entrata o, d'intesa tra l'organismo ufficiale responsabile e le autorità doganali dello Stato membro interessato, dall'ufficio doganale del punto di entrata.

b) I “controlli di identità” e i “controlli fitosanitari” devono essere compiuti, fatto salvo il disposto delle lettere c) e d), dall'organismo ufficiale del punto di entrata unitamente alle formalità doganali necessarie per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 13, paragrafo 1 o all'articolo 13, paragrafo 4, nello stesso luogo in cui sono compiute tali formalità presso l'organismo ufficiale del punto di entrata o in qualsiasi altro luogo vicino scelto o approvato dalle autorità doganali e dall'organismo ufficiale responsabile, diverso dal luogo di destinazione come specificato alla lettera d).

c) Tuttavia, in caso di transito di merci non comunitarie, l'organismo ufficiale del punto di entrata può decidere, d'accordo con l'organismo o gli organismi ufficiali di destinazione, che i “controlli di identità” e i “controlli fitosanitari” siano compiuti in tutto o in parte dall'organismo ufficiale di destinazione, presso

la sua sede o qualsiasi altro luogo vicino scelto o approvato dalle autorità doganali e dal responsabile dell'organismo ufficiale, diverso dal luogo di destinazione come specificato alla lettera d). Se non viene raggiunto un tale accordo il “controllo di identità” o “controllo fitosanitario” completo è espletato dall'organismo ufficiale del punto di entrata presso uno dei luoghi specificati alla lettera b).

d) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere precisati alcuni casi o circostanze in cui i “controlli di identità” e i “controlli fitosanitari” possono essere compiuti sul luogo di destinazione, come un sito di produzione approvato dall'organismo ufficiale e dalle autorità doganali responsabili per l'area in cui tale luogo di destinazione è situato, invece degli altri luoghi summenzionati, purché siano rispettate le garanzie specifiche e i documenti per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali e altre voci.

e) Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni di attuazione le quali prevedono:

— condizioni minime per lo svolgimento dei “controlli fitosanitari” di cui alle lettere b), c) e d),

— le garanzie specifiche e i documenti per quanto riguarda il trasporto di vegetali, prodotti vegetali o altre voci nei luoghi specificati nelle lettere c) e d), per assicurare che non ci sia il rischio di diffusione di organismi nocivi durante il trasporto,

— congiuntamente alla specificazione di casi di cui alla lettera d), garanzie specifiche e condizioni minime per la qualifica del luogo di destinazione per l'immagazzinamento e per le condizioni ad esso relative.

f) In tutti i casi i “controlli fitosanitari” sono considerati parte integrante delle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

3. Gli Stati membri prescrivono che gli originali dei certificati, o la versione elettronica di questi o dei documenti alternativi diversi dai marchi, quali specificati all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), presentati all'organismo ufficiale responsabile ai fini dei “controlli documentali” a norma dell'articolo 13 *bis*, paragrafo 1, lettera b), punto i), a seguito dell'ispezione rechino il visto di tale organismo con l'indicazione almeno del suo nome e della data di presentazione del documento.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere istituito un sistema standardizzato per garantire che le informazioni contenute nel certificato, nel caso di vegetali specifici destinati all'impianto, siano inviate all'organismo ufficiale responsabile di ciascuno Stato membro o di ciascuna area in cui le piante della spedizione devono essere impiantate.

4. Gli Stati membri trasmettono, per iscritto, alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco dei luoghi designati come punti di entrata. Qualsiasi modifica all'elenco deve parimenti essere notificata per iscritto, senza indugio.

Gli Stati membri elaborano, sotto la loro responsabilità, un elenco di luoghi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), nonché dei luoghi di destinazione di cui al paragrafo 2, lettera d). Gli elenchi in questione sono accessibili alla Commissione.

Gli organismi ufficiali del punto di entrata e gli organismi ufficiali di destinazione che effettuino controlli di identità o fitosanitari sono tenuti a soddisfare determinate condizioni minime per quanto riguarda l'infrastruttura, il personale e l'attrezzatura.

Secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, le suddette condizioni minime sono prescritte nell'ambito delle disposizioni di attuazione.

Secondo la stessa procedura, sono adottate norme dettagliate concernenti:

- a) il tipo di documenti richiesti per l'assoggettamento a un regime doganale, in cui sono riportate le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), punto i);
- b) la cooperazione tra:
 - i) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'organismo ufficiale di destinazione;
 - ii) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale del punto di partenza;
 - iii) l'organismo ufficiale di destinazione e l'ufficio doganale di destinazione; e
 - iv) l'organismo ufficiale del punto di entrata e l'ufficio doganale di destinazione.

Le disposizioni di attuazione riguardano i moduli dei documenti da utilizzare nell'ambito di tale cooperazione, le modalità di trasmissione degli stessi, le procedure per lo scambio di informazioni tra organismi uf-

ficiali e uffici summenzionati, nonché le misure da adottare per garantire l'identità delle partite e delle spedizioni e per tutelarsi contro il rischio di diffusione di organismi nocivi, in particolare durante il trasporto, fino all'espletamento delle necessarie formalità doganali.

5. È prevista una partecipazione finanziaria della Comunità agli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione per l'effettuazione dei controlli fitosanitari di cui al paragrafo 2, lettere b) o c).

Tale partecipazione mira a migliorare, nei centri di ispezione che non siano quelli del luogo di destinazione, gli strumenti e gli impianti necessari per le attività di ispezione e di esame e, all'occorrenza, per le misure previste al paragrafo 7, oltre al livello già raggiunto rispettando le condizioni minime previste dalle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 2, lettera e).

La Commissione propone di iscrivere nel bilancio generale dell'Unione europea gli stanziamenti all'uopo necessari.

Nei limiti degli stanziamenti a tal fine disponibili, la partecipazione della Comunità copre una quota non superiore al 50 % delle spese direttamente connesse con il miglioramento degli strumenti e degli impianti.

Le modalità relative alla partecipazione finanziaria della Comunità sono stabilite in un regolamento di applicazione secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2.

L'assegnazione della partecipazione finanziaria della Comunità ed il relativo importo vengono decisi secondo la stessa procedura, sulla scorta delle informazioni e dei documenti forniti dallo Stato membro interessato e, se del caso, dei risultati di inchieste effettuate sotto l'autorità della Commissione dagli esperti di cui all'articolo 21, nonché in funzione degli stanziamenti disponibili a tal fine.

6. Il disposto dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, si applica mutatis mutandis ai vegetali, ai prodotti vegetali o alle altre voci di cui all'articolo 13, purché siano elencati nell'allegato V, parte A, e qualora, in esito alle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, le condizioni ivi previste si ritengano rispettate.

7. Qualora in esito alle formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, non si ritengano rispettate le condizioni ivi previste, vengono immediatamente adottate una o più delle seguenti misure ufficiali:

- a) rifiuto dell'entrata nella Comunità di tutti o di una parte dei prodotti;

- b) trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità, conformemente ad appropriate procedure doganali durante il tragitto all'interno della Comunità e sotto sorveglianza ufficiale;
- c) ritiro dei prodotti infetti/infestati dalla spedizione;
- d) distruzione;
- e) imposizione di un periodo di quarantena, finché non siano disponibili i risultati degli esami o delle prove ufficiali;
- f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato se l'organismo responsabile dello Stato membro ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e il rischio di diffusione di organismi nocivi non sussista; la misura del trattamento adeguato può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.

L'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, si applica *mutatis mutandis*.

In caso di rifiuto di cui alla lettera a), o di trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità di cui alla lettera b), o di ritiro di cui alla lettera c), gli Stati membri prescrivono che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, siano annullati dall'organismo ufficiale responsabile. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto in prima pagina e in posizione visibile un timbro triangolare in rosso con la dicitura "certificato annullato" o "documento annullato" da detto organismo ufficiale, con la sua denominazione e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alle Comunità o del ritiro. La dicitura figurerà in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità.

8. Fatte salve le notifiche e le informazioni necessarie a norma dell'articolo 16, gli Stati membri provvedono a che gli organismi ufficiali responsabili informino l'omologo servizio per la protezione dei vegetali del paese terzo di origine o speditore e la Commissione di tutti i casi in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da tale paese terzo non conformi ai requisiti fitosanitari prescritti, e dei motivi di tale intercettazione, ferme restando le misure che lo Stato membro ritenga di adottare o abbia adottato nei confronti della spedizione intercettata. Queste informazioni sono trasmesse al più presto in modo che il servizio per la protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche la Commissione, possano esaminare il caso, in particolare per prendere le misure necessarie ad evitare che si verifichino in futuro casi analoghi. Secondo la procedura di cui all'ar-

ticolo 18, paragrafo 2, può essere predisposto un sistema uniforme di trasmissione di informazioni.

(*) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 1.

Articolo 13 quinquies

1. Gli Stati membri provvedono alla riscossione di una tassa ("tassa fitosanitaria") destinata a coprire le spese sostenute per i controlli documentali; i controlli di identità e i controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1, eseguiti a norma dell'articolo 13. Il livello della tassa rispecchia:

- a) la retribuzione degli ispettori che eseguono i controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;
- b) l'ufficio, le infrastrutture, gli strumenti e le attrezzature messe a disposizione di tali ispettori;
- c) il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio;
- d) le prove di laboratorio;
- e) l'attività amministrativa (comprese le spese generali di funzionamento) necessaria per l'esecuzione efficace dei controlli, che può comprendere le spese di formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in servizio.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare il livello della tassa fitosanitaria in base ad un calcolo particolareggiato dei costi a norma del paragrafo 1, oppure di applicare la tassa standard indicata nell'allegato VIII bis.

Allorché, ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, i controlli di identità e i controlli fitosanitari per un determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di taluni paesi terzi, sono effettuati con frequenza ridotta, gli Stati membri riscuotono una tassa fitosanitaria ridotta in maniera proporzionale da tutte le spedizioni e partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse siano sottoposte o meno alle ispezioni.

Conformemente alle procedure di cui all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate misure di attuazione al fine di precisare il livello di detta tassa fitosanitaria ridotta.

3. Allorché la tassa fitosanitaria è fissata da uno Stato membro in base alle spese sostenute dall'organismo ufficiale responsabile dello stesso Stato membro, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione relazioni concernenti il metodo di calcolo delle tasse in relazione agli elementi elencati nel paragrafo 1.

Ogni tassa imposta a norma del primo comma non è superiore al costo effettivo sostenuto dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro.

4. Non è autorizzato il rimborso diretto o indiretto della tassa prevista dalla presente direttiva. Tuttavia, non è considerato rimborso indiretto l'eventuale applicazione della tassa standard di cui all'allegato VIII bis da parte di uno Stato membro.

5. La tassa standard di cui all'allegato VIII bis non pregiudica la riscossione di altre tasse destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i periodi di attesa degli ispettori dovuti a ritardi imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli supplementari o le analisi di laboratorio supplementari rispetto a quelli previsti all'articolo 13, per confermare le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie particolari da adottarsi in virtù di atti comunitari che si fondano sugli articoli 15 o 16, misure adottate a norma dell'articolo 13 quater, paragrafo 7, o la traduzione dei documenti richiesti.

6. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'esazione della tassa fitosanitaria. La tassa è pagata dall'importatore o dal suo agente doganale.

7. La tassa fitosanitaria sostituisce tutte le altre tasse o gli altri diritti riscossi negli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale, per l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 e per la loro attestazione.

Articolo 13 sexies

I "certificati fitosanitari" e i "certificati fitosanitari di riesportazione" rilasciati dagli Stati membri conformemente alle norme della CIPV, sono conformi al modello standard riportato nell'allegato VII.;

9) all'articolo 14, il secondo comma è modificato come segue:

a) i termini «articolo 17» sono sostituiti dai seguenti: «articolo 18, paragrafo 2»;

b) alla lettera c), i termini «d'intesa con gli Stati membri interessati» sono sostituiti dai seguenti: «in consultazione con lo Stato membro interessato»;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le modificazioni degli allegati necessarie alla luce degli sviluppi della conoscenza scientifica o tecnica, o giustificate dal punto di vista tecnico, corrispondenti al rischio fitosanitario esistente»;

d) è aggiunta la lettera seguente:

«e) le modificazioni dell'allegato VIII bis.»;

10) l'articolo 15 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il testo in limine e del primo e secondo trattino è sostituito dal seguente:

«1. Secondo la procedura prevista all'articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate deroghe alle disposizioni seguenti:

— all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda l'allegato III, parte A e parte B, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, nonché all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 13, paragrafo 1, punto i), terzo trattino, per quanto riguarda le condizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, e parte B,

— all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nel caso del legname, ove siano fornite garanzie equivalenti attraverso una documentazione od un'etichettatura alternative.»;

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Secondo le stesse procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, le misure fitosanitarie adottate da un paese terzo per l'esportazione nella Comunità sono riconosciute equivalenti alle misure fitosanitarie previste dalla presente direttiva, in particolare a quelle riportate nell'allegato IV, a condizione che tale paese terzo dimostri oggettivamente alla Comunità che le sue misure raggiungono il livello di protezione fitosanitaria adeguato per la Comunità e che ciò sia confermato dalle conclusioni emerse dalle risultanze della partecipazione ragionevole degli esperti di cui all'articolo 21 a ispezioni, analisi o altre procedure pertinenti eseguite nel paese terzo in questione.

A richiesta di un paese terzo, la Commissione avvia consultazioni allo scopo di raggiungere accordi bilaterali o multilaterali sul riconoscimento dell'equivalenza di determinate misure fitosanitarie.

3. Nelle decisioni relative alla concessione di deroghe a norma del paragrafo 1, primo comma o al riconoscimento dell'equivalenza a norma del paragrafo 2 si prescrive che il paese esportatore deve aver dimostrato ufficialmente per iscritto, per ciascun caso specifico, la conformità alle condizioni ivi previste e si specifica inoltre quali dati deve contenere la dichiarazione ufficiale che conferma tale conformità.

4. Nelle decisioni di cui al paragrafo 3 si specifica se e in quale maniera gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di ciascun caso o gruppo di casi di ricorso a tali deroghe.»

11) il testo dell'articolo 16 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, primo comma, prima frase, tra i termini «notifica immediatamente» e «alla Commissione» sono inseriti i termini «per iscritto»;

b) al paragrafo 2, prima frase del primo e terzo comma, tra i termini «notifica immediatamente» e «alla Commissione» sono inseriti i termini «per iscritto»;

c) al paragrafo 3, terza frase, i termini «sulla scorta di un'analisi del rischio fitosanitario o di un'analisi preliminare del rischio fitosanitario nei casi di cui al paragrafo 2» sono inseriti tra «possono essere adottate» e «le misure» i termini «articolo 19» sono sostituiti dai termini «articolo 18, paragrafo 2»;

d) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. La Commissione, qualora non sia stata informata delle misure adottate a norma dei paragrafi 1 oppure 2, o qualora consideri che le misure adottate siano inadeguate, può adottare misure provvisorie di protezione basate su un'analisi preliminare del rischio fitosanitario per debellare l'organismo nocivo in questione o, qualora ciò non fosse possibile, per arginarne la diffusione, in attesa della riunione del comitato fitosanitario permanente. Tali misure vengono presentate quanto prima al comitato fitosanitario permanente ai fini della loro conferma, modifica o revoca secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2»;

12) l'articolo 17 è soppresso;

13) il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con decisione 76/894/CEE del Consiglio (*), in appresso denominato «il Comitato».

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

(*) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 25.»

14) l'articolo 19 è soppresso;

15) l'articolo 21 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I controlli di cui al paragrafo 1 possono essere eseguiti per quanto riguarda i seguenti compiti:

— sorvegliare i controlli di cui all'articolo 6,

— effettuare i controlli ufficiali a norma dell'articolo 12, paragrafo 3,

— controllare o, nell'ambito del paragrafo 5, quinto comma, del presente articolo, eseguire, in collaborazione con gli Stati membri, le ispezioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1,

— eseguire o controllare le attività indicate nelle intese di tipo tecnico di cui all'articolo 13 *ter*, paragrafo 6,

— procedere alle indagini di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16, paragrafo 3,

— sorvegliare le attività necessarie in virtù delle disposizioni che definiscono le condizioni alle quali determinati organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali o altre voci possono essere introdotti o spostati nella Comunità o in certe zone protette della Comunità per prove o scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale, come previsto all'articolo 3, paragrafo 9, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafo 5 e all'articolo 13 *ter*, paragrafo 4,

— sorvegliare le attività necessarie in virtù delle autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 15, di altre misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 o 2, in virtù di misure adottate a norma dell'articolo 16, paragrafi 3 o 5,

— assistere la Commissione nei compiti di cui al paragrafo 6,

— eseguire eventuali altri compiti assegnati agli esperti nell'ambito delle modalità di applicazione di cui al paragrafo 7,»;

«Gli importi da rimborsare ai sensi del paragrafo 3 sono fissati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2»;

b) al paragrafo 5, secondo comma, dopo la terza frase è aggiunta la frase seguente:

17) agli articoli 25 e 26, i rispettivi riferimenti all'articolo 13, paragrafo 9» sono cambiati in «articolo 13 *quater*, paragrafo 5»;

18) l'allegato VII, parte B, è modificato come segue:

«La presente disposizione non si applica alle spese risultanti dai seguenti tipi di richieste avanzate in occasione della partecipazione dei suddetti esperti alle ispezioni sulle importazioni degli Stati membri; le prove di laboratorio e il prelievo di campioni per l'ispezione visiva o l'esecuzione di prove di laboratorio, già coperte dalle tasse di cui all'articolo 13 *quinquies*.»

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«B. Modello di certificato fitosanitario di riesportazione»;

b) nella casella 2 del modello di certificato, la denominazione «CERTIFICATO FITOSANITARIO DI RISPEDIZIONE» è sostituita dalla seguente: «CERTIFICATO FITOSANITARIO DI RIESPORTAZIONE»;

16) all'articolo 24, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

19) dopo l'allegato VIII è inserito il seguente allegato VIII bis:

«ALLEGATO VIII bis

La tassa standard di cui all'articolo 13 *quinquies*, paragrafo 2, è fissata ai livelli seguenti:

(in EUR)		
Voce	Quantità	Tassa
a) per i controlli documentali	per spedizione	7
b) per i controlli di identità	per spedizione	
	— per una quantità di merce equivalente al massimo al carico di un camion, di un vagone ferroviario o di un container di capacità comparabile	7
	— per quantità maggiori	14
c) per i controlli fitosanitari secondo le seguenti specifiche:		
— talee, piantine (eccetto i materiali forestali di moltiplicazione), giovani piante di fragole o di vegetali	per spedizione	
	— fino a 10 000, in numero	17,5
	— ogni a 1 000 unità aggiuntive	0,7
	— prezzo massimo	140
— alberi, arbusti (diversi dagli alberi di Natale), altre piante legnose da vivaio, compresi i materiali forestali di moltiplicazione (diverso dalle sementi)	per spedizione	
	— fino a 1 000, in numero	17,5
	— ogni 100 unità aggiuntive	0,44
	— prezzo massimo	140
— bulbi, zampe, rizomi, tuberi, destinati alla piantagione (diversi dalle patate)	per spedizione	
	— fino a 200 kg, in peso	17,5
	— ogni 10 kg aggiuntivi	0,16
	— prezzo massimo	140
— sementi, colture di tessuti vegetali	per spedizione	
	— fino a 100 kg, in peso	17,5
	— ogni 10 kg aggiuntivi	0,175
	— prezzo massimo	140

Voce	Quantità	Tassa
— altre piante destinate alla piantagione, non altrove specificate in questa tabella	per spedizione	
	— fino a 5 000, in numero	17,5
	— ogni 100 unità aggiuntive	0,18
	— prezzo massimo	140
— fiori recisi	per spedizione	
	— fino a 20 000, in numero	17,5
	— ogni 1 000 unità aggiuntive	0,14
	— prezzo massimo	140
— rami con foglie, parti di conifere (diversi dagli alberi di Natale tagliati)	per spedizione	
	— fino a 100 kg in peso	17,5
	— ogni 100 kg aggiuntivi	1,75
	— prezzo massimo	140
— alberi di Natale tagliati	per spedizione	
	— fino a 1 000, in numero	17,5
	— ogni 100 unità aggiuntive	1,75
	— prezzo massimo	140
— foglie di piante, quali piante condimentarie e vegetali da foglia	per spedizione	
	— fino a 100 kg in peso	17,5
	— ogni 10 kg aggiuntivi	1,75
	— prezzo massimo	140
— frutta, ortaggi (diversi dai vegetali da foglia)	per spedizione	
	— fino a 25 000 kg, in peso	17,5
	— ogni 1 000 kg aggiuntivi	0,7
— tuberi di patata	per partita	
	— fino a 25 000 kg, in peso	52,5
	— ogni 25 000 kg aggiuntivi	52,5
— legname (diverso dalla corteccia)	per spedizione	
	— fino a 100 m ³ di volume	17,5
	— ogni m ³ aggiuntivo	0,175
— terra e terreno di coltura, corteccia	per spedizione	
	— fino a 25 000 kg, in peso	17,5
	— ogni 1 000 kg aggiuntivi	0,7
	— prezzo massimo	140
— semi	per spedizione	
	— fino a 25 000 kg, in peso	17,5
	— ogni 1 000 kg aggiuntivi	0,7
	— prezzo massimo	700
— altri vegetali o prodotti vegetali non altrove specificati nella tabella	per spedizione	17,5

Qualora una spedizione non sia costituita esclusivamente di prodotti che rientrano nella descrizione dei rispettivi trattini, la parte della spedizione costituita da prodotti che rientrano nella descrizione del rispettivo trattino (partita o partite) è considerata come una spedizione separata.»;

- 20) gli eventuali rinvii alla «procedura di cui all'articolo 17» o alla «procedura di cui all'articolo 18», contenuti in disposizioni diverse da quelle modificate dai precedenti punti da 1 a 18, si intendono fatti alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1º gennaio 2005 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2002.

Per il Consiglio

Il presidente

M. FISCHER BOEL

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501652/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 3 0 2 1 3 *

€ 8,00